

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
614° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	15
2 ^a - Giustizia	»	32
3 ^a - Affari esteri.....	»	55
4 ^a - Difesa	»	65
6 ^a - Finanze e tesoro	»	75
7 ^a - Istruzione.....	»	81
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	92
11 ^a - Lavoro.....	»	103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	105

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	3
V (Bilancio - Camera) e 5 ^a (Bilancio - Senato).....	»	12

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag.	115
--------------------------	------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	120
RAI-TV	»	129
Mafia	»	130
Terrorismo in Italia	»	131
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	132
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	139
Schengen.....	»	143
Riforma fiscale.....	»	146
Riforma amministrativa	»	147

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag.	156
10 ^a - Industria - Pareri	»	157
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	158

CONVOCAZIONI	Pag.	159
--------------------	------	-----

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) Disegno di legge d'iniziativa popolare. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 giugno.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore ZANOLETTI condivide, a nome della sua parte politica, i giudizi sull'opportunità e sulla necessità di una riforma dell'assistenza, al fine di superare la stratificazione normativa accumulata nel corso di più di un secolo. I profondi mutamenti intervenuti nella società italiana successivamente alla legge del 1890 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e be-

neficenza, in grande parte ancora in vigore, non hanno ridotto il fenomeno della povertà, che tende di contro a radicalizzarsi e divenire endemica. Una nuova legge è quindi molto attesa dalla generalità dei cittadini, da coloro che vivono in stato di particolare bisogno e dagli operatori del settore ed il testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo un lungo *iter* caratterizzato da un approfondito dibattito e da un'ampia istruttoria legislativa nonché dall'accoglimento, su molti punti, delle proposte avanzate dai gruppi politici dell'opposizione, si muove positivamente nella direzione di un riordino complessivo del sistema dell'assistenza.

In particolare vanno valutate positivamente le misure di razionalizzazione degli interventi, la ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo, nonché la previsione di titoli per l'acquisto di servizi sociali e la delega per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile cecità e sordomutismo, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 24 del disegno di legge n. 4641.

In questo quadro positivo permangono altresì alcuni aspetti non risolti, di carattere generale, sui quali è necessario concentrare l'intervento correttivo del Senato. In primo luogo il testo approvato dalla Camera appare troppo generico ed astratto e, proprio per tale motivo, almeno per alcune parti di difficile ed incerta applicazione; in secondo luogo, in esso non sono mai sanciti esplicitamente, neppure nell'articolo 1, i diritti soggettivi riconosciuti ai destinatari degli interventi, ponendo in tale modo gli utenti in una posizione di debolezza ed ampliando in misura eccessiva i margini di discrezionalità delle istituzioni erogatrici. In terzo luogo, agli obiettivi importanti e condivisibili indicati non corrisponde lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate. Infine, come hanno sottolineato alcune organizzazioni che operano nel settore, non viene stabilita con precisione alcuna garanzia circa il mantenimento dei diritti acquisiti.

Un aspetto ulteriore, sul quale è necessario un intervento migliorativo, è quello relativo al principio di sussidiarietà, sia orizzontale che verticale, che non viene attivato in modo coerente, in quanto il terzo settore, riconosciuto come soggetto attivo nel campo dell'assistenza, non ha nessun titolo per partecipare alla programmazione degli interventi. In questo modo si utilizzano i servizi offerti dal privato sociale, senza però consentire a questo di partecipare alle decisioni di fondo.

Con riferimento ad aspetti puntuali del testo approvato dalla Camera dei deputati, il senatore Zanoletti rileva poi la marginalità e la scarsa specificazione del ruolo delle province; l'indeterminatezza della delega prevista dall'articolo 10, soprattutto per la parte in cui, tra i principi e criteri direttivi, non si specificano con sufficiente chiarezza la destinazione del patrimonio delle IPAB nell'ambito territoriale di competenza e la finalità di assistenza nei confronti dei soggetti particolarmente bisognosi; la genericità con cui viene delineata la Carta dei servizi sociali, prevista dall'articolo 13, che non garantisce a sufficienza gli utenti da possibili prevaricazioni derivanti da un uso distorto della discrezionalità accordata ai soggetti erogatori dei servizi. Un altro elemento che suscita fortissime perplessità è la mancata riconferma della competenza del Servizio sanitario

nazionale per gli interventi di sostegno a favore degli anziani non autosufficienti, mentre, in linea generale, l'assenza di un raccordo tra qualità e costo dei servizi delineati può determinare sperequazioni nella applicazione della legge nel territorio. Segnalata l'illogica ed incostituzionale permanenza in capo alle province di competenze per l'assistenza ai figli nati fuori del matrimonio, che restano separate dalle analoghe competenze assegnate ai comuni per i figli nati nel matrimonio, il senatore Zanoletti sottolinea la necessità di alcuni interventi migliorativi da parte del Senato sulle questioni sollevate e la conseguente esigenza di disporre del tempo necessario per un esame approfondito del testo approvato dalla Camera dei deputati, compresa la possibilità di effettuare ulteriori audizioni. Chiede pertanto di conoscere l'orientamento della maggioranza sulla disponibilità ad apportare o meno correzioni al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. L'approvazione di una legge sull'assistenza, fondata su obiettivi largamente condivisi tra maggioranza ed opposizione, costituisce un indubbio progresso, ma potrebbe anche rivelarsi una occasione perduta, se non saranno introdotti i necessari correttivi, alcuni dei quali sono richiesti anche da operatori del settore. Diversamente, se si concretizzasse la volontà di approvare senza modificazioni il testo pervenuto dalla Camera, il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene si assumerebbero interamente la responsabilità di non avere voluto realizzare – cosa del tutto possibile – una legge ben fatta e adeguata alla domanda di assistenza emergente dalla società.

Il senatore BESOSTRI osserva che sarebbe opportuno, anche per assicurare il buon andamento dei lavori, adottare quanto prima una deliberazione definitiva sulla richiesta, da ultimo avanzata dal senatore Zanoletti, di svolgere un ciclo di audizioni con i soggetti pubblici e privati interessati dal provvedimento di riforma dell'assistenza sociale, richiesta peraltro già prospettata in altri interventi nelle precedenti sedute. Non ravvisa peraltro, nelle posizioni finora espresse dai Gruppi politici della maggioranza, l'intenzione di escludere pregiudizialmente la possibilità che il disegno di legge trasmesso dalla Camera possa essere modificato nel corso del dibattito al Senato.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito la sua contrarietà, già espressa nelle precedenti sedute, ad una ripetizione dell'attività conoscitiva svolta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che sulla questione sollevata dal senatore Zanoletti e poi dal senatore Besostri saranno chiamate a decidere le Commissioni riunite.

A favore della proposta di tenere un ciclo di audizioni si pronunciano quindi i senatori MAGNALBÒ, TIRELLI e ROTELLI – il quale sottolinea la stretta connessione tra la decisione di svolgere un'adeguata attività informativa e la disponibilità del Governo e della maggioranza a prendere in considerazione l'eventualità di modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati – mentre sono contrari i senatori PELELLA e RUSSO

SPENA, il quale ritiene che comunque la decisione in merito alle audizioni dovrebbe essere adottata al termine della discussione generale e dopo le repliche dei relatori e del Ministro, del quale auspica la presenza nelle prossime sedute.

A tale ultima osservazione del senatore Russo Spena sulla presenza della rappresentante del Governo nel prosieguo dell'esame congiunto, si associa il senatore ROTELLI.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che il ministro Turco sin dal pomeriggio lo aveva informato della impossibilità di essere presente alla seduta odierna, e che tale assenza va peraltro considerata eccezionale, dato che il Ministro stesso ha espresso l'intenzione di seguire il dibattito in Commissione con la stessa assiduità che ha caratterizzato la sua partecipazione alla discussione presso la Camera dei deputati, il senatore BESOSTRI dichiara di aderire alla proposta del senatore Russo Spena, di decidere sullo svolgimento di eventuali audizioni al termine della discussione generale.

Il senatore Roberto NAPOLI ritiene che qualsiasi decisione in merito alla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite debba comunque porsi l'obiettivo, nel rispetto delle prerogative dei gruppi politici e dei singoli parlamentari, di pervenire all'approvazione definitiva delle legge di riforma del settore dell'assistenza sociale entro la fine della legislatura. Considerata anche la limitata presenza di parlamentari a gran parte delle procedure informative alle quali ha preso parte direttamente, ritiene opportuno non procedere ad audizioni che costituirebbero una duplicazione del lavoro già svolto dalla Camera dei deputati, considerato anche che i soggetti interessati dai provvedimenti in titolo svolgono legittimamente già ora un'intensa attività di informazione e di rappresentanza di interessi nei confronti dei componenti delle Commissioni riunite. Sul quesito posto dal senatore Zanoletti e riproposto dal senatore Rotelli, osserva che la sua parte politica, componente della maggioranza, non condividerebbe una posizione intesa ad escludere in via pregiudiziale qualsiasi possibilità di modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Non vi è pertanto alcuna «blindatura» di esso da parte della maggioranza.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha ribadito che la sua richiesta di svolgere un ciclo di audizioni è motivata anche dall'impressione che i gruppi della maggioranza considerino di fatto immodificabile il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il PRESIDENTE, sulla base di quanto è emerso dal dibattito testé svoltosi, propone alle Commissioni riunite di procedere nella discussione generale e di rinviare al termine della stessa la decisione in merito allo svolgimento di eventuali audizioni. Sempre nell'ambito della programmazione dei lavori, comunica di avere fissato, d'accordo con il presidente Villone e ove ciò sia possibile in relazione allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, per mercoledì 12 luglio alle ore

20,45, un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite, nella quale si dovrebbe concludere la discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per il giorno successivo.

Il senatore BORNACIN ritiene che, ove si accogliesse la proposta da ultimo formulata dal Presidente, tra la conclusione della discussione generale ed il termine per la presentazione degli emendamenti vi sarebbe un lasso di tempo troppo limitato.

Accogliendo le osservazioni del senatore Bornacin, il PRESIDENTE propone di fissare a venerdì 14 luglio 2000 alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti, che dovrebbero intendersi riferiti al disegno di legge n. 4641, da adottare pertanto come testo base.

Sulle proposte del Presidente, convengono le Commissioni riunite.

Il senatore RUSSO SPENA, intervenendo nella discussione generale, osserva in primo luogo che il Senato deve essere posto nelle condizioni di potersi esprimere sui provvedimenti all'esame con i tempi e le modalità che gli competono, anche in considerazione della rilevanza delle misure in discussione ai fini della riforma e della riqualificazione dello Stato sociale e per il riconoscimento del diritto all'assistenza a oltre cento anni dalla legge Crispi. Pur consapevole del significato politico e culturale e dell'urgenza di una legge di riordino del settore, la sua parte politica è contraria ad una conclusione affrettata dell'esame congiunto, poiché ritiene necessario condurre i dovuti approfondimenti e, eventualmente, apportare le modifiche che risultino idonee a migliorare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. D'altra parte, il senatore Russo Spena non ritiene utile un allungamento surrettizio dei tempi della discussione, e quindi si pronuncia in senso contrario ad una ripetizione delle audizioni già svolte presso la Camera dei deputati. La questione delle audizioni, sollevata nel corso della odierna discussione, rinvia ad un altro interrogativo, di carattere più generale, sulla possibilità di condurre sui disegni di legge in titolo un dibattito privo di pregiudiziali e volto ad un esito precostituito; a tale fine, è necessario che i tempi del confronto non siano diluiti artificialmente con finalità ostruzionistiche, ma anche che il Governo sia disposto a valutare con attenzione le proposte di modifica e di integrazione del testo all'esame che verranno avanzate.

Vi è poi il problema di assicurare la transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, garantendo la regolare prosecuzione delle attività e degli interventi previsti dalla legislazione vigente: a tale proposito, la sua parte politica ha presentato il disegno di legge n. 4663, sulla ripartizione del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2000, inteso a conciliare la necessità di consentire la regolare e puntuale erogazione dei servizi in essere con l'esigenza di svolgere un adeguato confronto politico sulla riforma in discussione. Di tale provvedimento, ora deferito alla 1^o

Commissione permanente, sarebbe quindi opportuna una nuova assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 11^a.

Passando ad esaminare i punti del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati che suscitano le più forti perplessità, e riservandosi di approfondire altri aspetti più specifici in sede di illustrazione degli emendamenti, il senatore Russo Spena osserva che la mancata attuazione dei principi contenuti nell'articolo 38 della Costituzione determina una grave lacuna dell'ordinamento: tale disposizione, infatti, ha elevato l'assistenza sociale dal rango inferiore dell'interesse legittimo a quello, superiore, del diritto soggettivo, diritto che, per essere chiaramente riconosciuto e delimitato, richiede una specifica e puntuale definizione normativa idonea a renderlo concretamente esigibile. Di conseguenza, la sua parte politica non condivide le proposte che, partendo da un approccio universalistico, tendono poi nei fatti a cancellare ogni differenza tra sanità e assistenza, facendo per questa via rientrare prestazioni di tipo sanitario che lo Stato dovrebbe invece fornire gratuitamente. Inoltre, viene cancellato il confine tra Stato e privato sociale, tendendo ad allargare il ruolo di quest'ultimo, a scapito dei diritti che il soggetto pubblico deve garantire in quanto tale. È pertanto necessario definire normativamente lo spazio specifico dell'assistenza, in modo che ai soggetti più deboli sia comunque garantito un forte e diretto intervento pubblico.

Il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, prosegue il senatore Russo Spena, non è condivisibile proprio in quanto si confonde l'ambito specifico del diritto all'assistenza sociale, garantito dall'articolo 38 della Costituzione, con le competenze regionali in materia di beneficenza pubblica, privando conseguentemente il settore dell'assistenza sociale di una vera legge quadro nazionale di attuazione. Ne consegue un sistema di finanziamento generico, nel quale non risultano chiaramente definiti i livelli di competenza tra Stato, Regioni e autonomie locali. Inoltre, l'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale comporta di fatto un sostanziale arretramento del sistema pubblico a favore del settore privato, variamente denominato: pertanto, dopo avere indebitamente confuso l'ambito dell'assistenza sociale con quello della beneficenza pubblica, quest'ultima viene immediatamente derubricata a beneficenza privata, con il ritorno alla concezione che aveva caratterizzato le politiche sociali degli Stati pre-unitari. Il volontariato e la famiglia assumono impropriamente, in tale contesto, il ruolo di gestori di servizi e ciò, evidentemente, al fine di conseguire un obiettivo di consistente riduzione della quota della spesa sociale a carico del sistema pubblico, in contrasto però con i principi dettati dagli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione.

Tuttavia, la novità più preoccupante, e che denota l'affermazione in senso neo-liberista di un nuovo modello di rapporto tra pubblico e privato, consiste nell'assegnazione al soggetto privato di una funzione di programmazione che dovrebbe invece essere appannaggio esclusivo degli enti pubblici. Il disegno di legge n. 4641 introduce un principio di concorrenza tra soggetti privati per l'affidamento della gestione di servizi che risulta palesemente in contrasto con il fatto che ad alcuni di essi siano assegnati com-

piti anche in materia di programmazione. Con un'operazione di dubbia legittimità, viene estesa ai servizi sociali l'applicazione della legislazione in materia di appalto di servizi pubblici.

Contrariamente a quanto viene affermato in linea di principio, il disegno di legge n. 4641 configura un'ipotesi di Stato sociale non universale, ma residuale, le cui prestazioni sono garantite soltanto alle persone che versano in condizioni di povertà estrema e limitatamente a taluni servizi considerati essenziali. Per tale motivo, il giudizio della sua parte politica su tale provvedimento è fortemente negativo e tale da far ritenere indispensabile l'introduzione di significativi correttivi, che dovrebbero essere ispirati, tra l'altro, alle indicazioni e ai principi contenuti nel disegno di legge n. 4305.

Il senatore MANZI osserva che il provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati indica obiettivi validi, sui quali, anche nella discussione in corso, si sta registrando un ampio consenso; tuttavia, di tale iniziativa legislativa vanno sottolineate anche lacune significative, e tali da richiedere interventi emendativi intesi a migliorarne le parti meno convincenti. In particolare, si pone il problema di una più puntuale definizione del riparto delle competenze tra le Regioni e gli enti locali, eliminando sovrapposizioni e favorendo l'accorpamento delle attribuzioni secondo il principio della unicità dell'amministrazione. Risulta, per esempio, molto poco convincente il ruolo assegnato alle province.

Con riferimento alla conclusione dell'intervento che lo ha preceduto, ed in particolare alla parte in cui il senatore Russo Spina ha parlato di una concezione residuale dello Stato sociale, volta a garantire soltanto le fasce più deboli, il senatore Manzi osserva che si tratta di uno degli aspetti più controversi del disegno di legge n. 4641: a suo avviso, infatti, i processi in corso di liberalizzazione dei mercati e di promozione della concorrenza non sono andati, in linea generale, nel senso di favorire la coesione sociale, l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità, e proprio da questo contesto sorge con forza l'esigenza di una legge quadro in materia di assistenza sociale che dia risposte in positivo ai problemi di esclusione posti dagli accelerati processi di trasformazione sociale che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Su questo aspetto, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati risulta per molti versi carente, e molti amministratori locali hanno già segnalato la mancanza, in esso, di indicazioni concrete per affrontare le situazioni di più grave disagio, di emarginazione e di povertà, soprattutto nelle grandi aree urbane. Su questo tema, il senatore Manzi ricorda di aver presentato alcune interrogazioni, derivanti da segnalazioni provenienti soprattutto da singoli operatori e da comuni che si trovano in condizioni di grave difficoltà nell'approntamento dei servizi assistenziali di base, anche in forma consorziata. Vi è pertanto l'esigenza di definire meglio le disposizioni del disegno di legge quadro attinenti agli interventi mirati al superamento delle condizioni più gravi di disagio sociale e di povertà.

Vi sono, ad avviso del senatore Manzi, le condizioni per prospettare delle risposte in positivo a tali problemi, anche dal punto di vista dell'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili. A tale proposito, occorre tenere presente che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dispongono di un patrimonio stimato in circa 37.000 miliardi di lire, che deve essere adeguatamente valorizzato e mobilitato al fine di conseguire i condivisibili obiettivi che il disegno di legge n. 4641 propone.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che, se si vuole utilizzare proficuamente la fase finale della legislatura per approvare definitivamente una legge sulla assistenza, di cui è evidente l'importanza e l'estrema urgenza, è necessario procedere con speditezza, altrimenti il proficuo lavoro svolto fino ad oggi potrebbe risultare completamente vanificato. Ritiene necessario pertanto programmare i tempi della discussione, per giungere possibilmente entro luglio a licenziare un testo per l'Assemblea, e rileva che eventuali audizioni, di cui non intravede la necessità, avrebbero avuto comunque senso prima e non dopo lo svolgimento della discussione generale, in quanto il loro scopo è proprio quello di fornire a questa elementi ulteriori, rispetto a quelli che possono emergere dalla riflessione e dalla elaborazione dei singoli parlamentari.

Proseguendo sul merito, rileva che il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4641, presenta una evidente incongruenza, nel punto in cui afferma che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Questo approccio generico è foriero di possibili conflitti di competenza tra i vari enti interessati dalla normativa in esame, che dovrebbero invece poter trovare in essa distinti e ben specificati i principi fondamentali cui fare riferimento in fase di attuazione della legge stessa. Conclude pertanto formulando un giudizio positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, suscettibile, a suo avviso, di essere ulteriormente migliorato.

Il senatore BESOSTRI, rispondendo preliminarmente ad un'osservazione del senatore ROTELLI, sulla genericità con cui, di regola, vengono indicati i principi generali nell'ambito dei provvedimenti cornice, precisa che comunque la Corte Costituzionale, quando viene chiamata a risolvere conflitti di competenza, effettua, in via interpretativa un esame dei principi fondamentali stessi. Ciò non toglie che sarebbe opportuno, da parte del legislatore, indicare tali principi con maggiore precisione. Premessa l'importanza dei provvedimenti in titolo, si sofferma poi su alcuni aspetti del disegno di legge n.4641, che generano a suo parere delle perplessità. In particolare non ritiene completamente soddisfacente il modo in cui viene considerato l'uso del patrimonio delle IPAB, che affondano in molti casi le loro origini in un passato molto remoto, precedente la formazione stessa dello Stato unitario. L'articolo 2 del testo approvato dalla Camera ripropone poi la distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, peraltro delineata nella Costituzione, per prospettare una poco convincente separazione tra prerogative che godono di protezione piena ed altre che

sono tutelate soltanto di riflesso. In alcuni casi poi la distinzione si risolve in una mera affermazione di principio, come nel caso del comma 2 del citato articolo 2, dove il riconoscimento del diritto soggettivo alle prestazioni economiche si concretizza con il rinvio all'articolo 24, contenente una delega al Governo.

Giudicata del tutto anacronistica la permanenza, già rilevata in altri interventi, della distinzione di competenza tra province e comuni, relativamente all'assistenza ai figli nati al di fuori o nell'ambito del matrimonio, il senatore Besostri prosegue richiamando l'attenzione sull'assenza di previsioni specifiche in ordine alla transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, osservando come ciò, in molti casi, possa dare luogo a conflitti di competenza e sulla assegnazione dei fondi.

Ritiene quindi fondate alcune delle critiche sollevate dai gruppi dell'opposizione, anche se è parimenti necessario fare chiarezza sulle prospettive della discussione in atto, in quanto, se venisse meno la certezza della definitiva approvazione del provvedimento entro il termine della legislatura, risulterebbero giustificate eventuali richieste di approvazione senza modifiche del provvedimento proveniente dalla Camera, con il conseguente sacrificio di un più approfondito esame dei contenuti.

Conclude affermando che la mancata approvazione di una nuova legge sull'assistenza sarebbe un evento molto negativo perché quella vigente, vecchia di oltre cento anni, non può ovviamente tenere conto dei profondi mutamenti intervenuti nella società.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,20.

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

48^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della V Commissione
Augusto FANTOZZI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Attività conoscitiva preliminare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5)

Audizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Vincenzo VISCO

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento)

Augusto FANTOZZI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte quindi che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha testé depositato una tavola, contrassegnata dal numero III.3 ed intitolata «Il quadro programmatico 2000-2004: Pubbliche amministrazioni, settore statale e bilancio dello Stato», che deve intendersi sostitutiva della tavola riportata a pagina 19 del Documento di programmazione economico-finanziaria trasmesso alle Camere e successivamente stampato e distribuito (v. *allegato 1*).

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Il Ministro Vincenzo VISCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono successivamente, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Nicola BONO (AN), Pietro ARMANI (AN), Antonio MARZANO (FI), Ettore PERETTI (misto-CCD), Antonio BOCCIA (PD-U), Livio PROIETTI (AN) e Laura PENNACCHI (DS-U) ed i senatori Ivo TAROLLI (misto-CCD) e Eupreprio CURTO (AN).

Replica quindi il Ministro Vincenzo VISCO.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, avverte che il sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Dino Piero Giarda, ha chiesto di intervenire per una precisazione in ordine al contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2001-2004.

Il sottosegretario Dino Piero GIARDA precisa che nel testo del Documento di programmazione economico-finanziaria, al capitolo 3, il paragrafo III.6, concernente «Il bilancio programmatico dello Stato», pur scritto in forma sintetica, esprime una nozione analoga a quella incorporata nei conti della pubblica amministrazione, cioè che il saldo a legislazione vigente è uguale al saldo programmatico.

Per il bilancio dello Stato vale quindi che il saldo programmatico per il 2001 deve ritenersi non superiore al saldo risultante dalla legislazione vigente. Inoltre, ai fini della sua proiezione pluriennale, deve ritenersi che il saldo netto da finanziare – fissato nel suo importo massimo di 74.800 miliardi per il 2001 – presenterà una riduzione proporzionata alla riduzione, negli anni dal 2002 al 2004, che il Documento di programmazione economico-finanziaria propone per l'indebitamento netto dei conti della pubblica amministrazione.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

ALLEGATO 1

TAVOLA III.3. Il quadro programmatico 2000-2004:
 Pubbliche amministrazioni, settore statale e bilancio dello stato
 (tutti i valori in quota di PIL)

	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Pubbliche amministrazioni</i>					
Saldo (indebitamento)					
netto	-1,3	-1,0	-0,5	0,0	+0,3
Saldo primario	+5,2	+5,2	+5,5	+5,6	+5,5
Saldo di parte corrente	+2,1	+2,2	+3,1	+3,6	+3,9
Saldo di parte corrente					
netto interessi	+8,6	+8,4	+9,1	+9,2	+9,1
Entrate in conto capitale	+0,5	+0,8	+0,4	+0,4	+0,4
Spese in conto capitale	+3,9	+4,0	+4,0	+4,0	+4,0
Crescita della spesa cor-					
rente netto interessi	+3,3%	+3,2%	media triennio		+2,9%
Debito	112,1	106,6	103,3	99,3	95,5
<i>Settore statale</i>					
Saldo (fabbisogno)					
complessivo	-1,2	-1,4	-1,5	0,9	+0,0
Saldo di parte corrente	+1,8	+1,5	+1,7	+2,0	+2,4
Interessi	6,0	5,8	5,5	5,4	5,1
Debito	105,4	100,0	96,7	92,7	89,5
<i>Bilancio dello Stato -</i>					
<i>competenza</i>					
Crescita della spesa cor-					
rente netto interessi	+3,3%	+3,0%	media triennio		+2,9%
Crescita della spesa					
capitale	+8,0%	+5,5%	media triennio		+5,0%

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

554^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno con l'illustrazione degli ulteriori emendamenti presentati dal Governo nella medesima seduta e dei subemendamenti ad essi riferiti.

Il relatore PELLEGRINO, dopo essersi soffermato sul contenuto dell'emendamento 1.100 (nuovo testo), osserva che la sua formulazione tiene conto e prende atto della evoluzione della giurisprudenza, dando un preciso effetto alla sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare. Si tratta di una soluzione auspicata dal più recente dibattito pubblico in materia, che elimina ogni incertezza e dà un sicuro effetto sul piano disciplinare alle pronunce del giudice penale. Nel condividere questa soluzione, ritiene inopportuna l'integrazione proposta dal senatore Lubrano di Ricco con il subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2, stante l'univocità della giurisprudenza che ha chiarito la equiparazione della sentenza di condanna con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Illustra quindi il contenuto del subemendamento 1.100

(nuovo testo)/1, teso a chiarire che anche la sentenza di assoluzione fa stato nel procedimento disciplinare.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.100 (nuovo testo) che prevede le modalità del trasferimento d'ufficio del dipendente pubblico rinviato a giudizio per alcuni gravi delitti. Dà conto dei subemendamenti 2.100 (nuovo testo)/2 e 2.100 (nuovo testo)/3 che chiariscono alcuni aspetti della disciplina proposta, in particolare con riferimento all'ipotesi in cui il dipendente non possa essere trasferito e debba essere dunque messo in aspettativa o disponibilità. Formula invece un parere contrario sul subemendamento 2.100 (nuovo testo)/1.

Venendo quindi a considerare l'emendamento 3.100, osserva che la previsione dell'automatica sospensione del dipendente a seguito di condanna non definitiva è una misura utile, che dà certezza ed è tale da eliminare il contenzioso in materia. Osserva peraltro che il comma 2 reintroduce una differenza tra le conseguenze derivanti in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quelle derivanti nel caso di sentenza di condanna. Reputa quindi opportuna un'eliminazione di questa previsione come proposto nei subemendamenti 3.100 (nuovo testo)/1 e 3.100 (nuovo testo)/2.

Il presidente VILLONE dichiara di condividere quest'ultimo rilievo avanzato dal relatore PELLEGRINO che, riprendendo la sua esposizione, si sofferma criticamente sul contenuto dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo) che, a suo avviso, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che comunque richiede, anche nel caso dei reati più gravi, la necessità dello svolgimento di un apposito procedimento per valutare le conseguenze di ordine disciplinare nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna. Per ovviare a queste conseguenze sollecita l'approvazione dell'emendamento 3.0.101.

Esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 3.0.200, nonché sugli emendamenti 4.100 (nuovo testo) e sui restanti emendamenti del Governo riferiti agli articoli 5, 6 e 7.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi il subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2. In proposito ricorda che la formulazione dell'articolo 445 del Codice di procedura penale, nell'equiparare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna, fa salva la possibilità per il legislatore di disporre altrimenti. Reputa quindi opportuno chiarire, anche nel provvedimento in esame, che la sentenza prevista nell'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata ad una pronuncia di condanna. In proposito, ricorda che un'analogha previsione è stata introdotta nel corso dell'esame della legge n. 475 del 1994, proprio al fine di evitare equivoci e controversie interpretative che potrebbero insorgere in una materia tanto delicata.

Il relatore PELLEGRINO e il sottosegretario CANANZI osservano che la tecnica utilizzata dall'emendamento 1.100 (nuovo testo), di pun-

tuale novellazione di quanto disposto dall'articolo 653 del Codice di procedura penale evita la possibilità di controversie interpretative, essendo chiara, nel sistema del codice delle norme contenute nel Codice di procedura penale, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata in tutto alla sentenza di condanna.

Prende quindi la parola la senatrice DENTAMARO la quale, dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni da ultimo esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo, osserva, con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo introdotto dall'emendamento 2.100 (nuovo testo), il carattere eccessivamente rigido del termine di cinque anni ivi disposto, proponendo che, anche per questa fattispecie, si preveda un termine mobile analogo a quello previsto dall'emendamento 3.100 (nuovo testo).

Agli intervenuti replica il sottosegretario CANANZI il quale concorda con l'opportunità, segnalata dal relatore, di rivedere quanto previsto dal comma 2 dell'articolo introdotto dall'emendamento 3.100 (nuovo testo), al fine di evitare equivoci interpretativi. Quanto alle osservazioni svolte dal senatore Lubrano di Ricco, rileva che la disposizione da lui citata della legge n. 475 del 1999 non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale in materia. Ribadisce quindi che il carattere di novella ad una disposizione del Codice di procedura penale dell'emendamento 1.100 (nuovo testo) rende del tutto inopportuna la specificazione contenuta nel subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2. Quanto alla questione posta dalla senatrice Dentamaro, osserva che gli emendamenti 2.100 (nuovo testo) e 3.100 (nuovo testo) fanno riferimento a fattispecie diverse. Reputa quindi preferibile mantenere fermo il termine di cinque anni previsto dal comma 2 dell'emendamento 2.100 (nuovo testo).

Il relatore PELLEGRINO invita il senatore Lubrano di Ricco a ritirare il subemendamento 1.100 (nuovo testo)/2, mentre formula un parere favorevole sull'emendamento 1.100 (nuovo testo). Esprime un parere contrario sul subemendamento 2.100 (nuovo testo)/1 mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.100, come anche sul subemendamento 3.100 (nuovo testo)/2. Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 3.100 (nuovo testo)/4. Esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 3.100 (nuovo testo). Invita il presentatore al ritiro del subemendamento 3.0.100 (nuovo testo)/1 mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 3.0.100 (nuovo testo). Formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 3.0.200, nonché sugli altri emendamenti presentati dal Governo e riferiti ai restanti articoli del provvedimento in titolo.

Prende quindi nuovamente la parola il sottosegretario CANANZI che motiva la formulazione dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), dichiarando di non condividere l'interpretazione fornita dal relatore della giuri-

sprudenza della Corte costituzionale, la quale non preclude la scelta contenuta nel primo comma dell'emendamento citato, che fa discendere l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcune gravi fattispecie criminose. Si tratta di una scelta che, a suo avviso, qualifica l'iniziativa in titolo; crede infatti che potrebbe apparire priva di giustificazione l'assenza di una chiara e netta conseguenza sul rapporto di impiego della pronuncia definitiva di condanna per reati particolarmente gravi, che minano la credibilità stessa del dipendente pubblico.

Il presidente VILLONE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per consentire la discussione dei disegni di legge relativi all'istituzione del «Giorno della Memoria».

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROTELLI, a nome della sua parte politica, chiede la proroga del termine per la presentazione di ulteriori emendamenti e subemendamenti al disegno di legge n. 3812 (riforma della legge per l'elezione della Camera dei deputati), già fissato per le ore 12 di domani, alle ore 14 dello stesso giorno.

La Commissione conviene.

Il senatore ROTELLI, con riferimento alla proposta avanzata dal Presidente di riprendere la discussione in sede deliberante dei disegni di legge relativi all'istituzione del «Giorno della Memoria», fa presente che la questione dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla sua parte politica.

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato l'*iter* di questi provvedimenti, rammenta che, in occasione dell'audizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi del Presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane tenutasi il 20 giugno scorso, il senatore Schifani ha prospettato la possibilità di approvare il disegno di legge n. 4557, nell'identico testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, valutando l'opportunità di iniziare contestualmente l'esame di una ulteriore iniziativa legislativa che tenesse conto del dibattito svoltosi in Commissione sulla materia oggetto dei provvedimenti.

Il senatore ROTELLI ribadisce i suoi rilievi, mentre il presidente VILLONE segnala che, in assenza di una formale richiesta da parte del prescritto numero di senatori di trasferimento dell'esame alla sede referente, la discussione dei citati provvedimenti dovrà continuare in sede deliberante.

La senatrice BUCCIARELLI, ricordato brevemente l'iter dei citati provvedimenti, ritiene comunque opportuno dare subito una chiara risposta, definendo rapidamente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, approvato dalla Camera dei deputati

(2232) Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(4450) TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4557; assorbimento degli altri disegni di legge)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 aprile, procedendo all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4557, assunto come testo base.

La senatrice PASQUALI dichiara il favore della sua parte politica sulla formulazione dell'emendamento 1.1 che, nel dare un puntuale seguito alle richieste avanzate dai rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche, fa un espresso riferimento all'unicità della Shoah, ma al contempo richiama tutte le violenze e le stragi perpetuate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, per motivi etnici, religiosi e politici. Si tratta di una soluzione equilibrata, che rifiuta una lettura della storia dell'ultimo secolo a senso unico. Prendendo peraltro atto dell'orientamento che sembra essere maturato nella maggioranza per un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che per le ragioni anzidette reputa insoddisfacente, dichiara che non parteciperà alle votazioni.

Il senatore STIFFONI, pur non dichiarandosi ostile al contenuto dei provvedimenti in titolo, ribadisce la contrarietà della propria parte politica alla discussione in sede deliberante di disegni di legge.

Il senatore ROTELLI si sofferma invece criticamente sulla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4557 osservando, in particolare, l'improprietà dell'uso del verbo riconoscere. Lamenta quindi le modalità con cui sta avvenendo la discussione di queste iniziative.

Dopo che i presentatori hanno ritirato tutti gli emendamenti, il senatore BESOSTRI prende la parola per illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

richiamata la discussione sul disegno di legge istitutivo del giorno della memoria coincidente con il 27 gennaio, giorno della liberazione del Campo di Auschwitz;

concordando sul fatto della unicità della Shoah e pertanto sull'opportunità di un giorno della memoria rievocativo di quella tragedia, ne sottolinea altresì la emblematicità per altri lutti e tragedie che hanno funestato l'umanità in questo secolo,

impegna il Governo

affinchè, nel rispetto delle libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso degli organizzatori delle cerimonie, previste dall'articolo 2, in tale occasione si ricordino le persecuzioni razziali in tutta Europa, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato sotto le dittature di ogni genere e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive per motivi etnici, religiosi o politici».

0/4557/1/1

BESOSTRI

Il sottosegretario CANANZI accoglie l'ordine del giorno.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, l'articolo 1, posto ai voti, è approvato senza modifiche dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 2, anch'esso senza modifiche.

È infine approvato il disegno di legge n. 4557 nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, risultando conseguentemente assorbiti gli altri disegni di legge discussi congiuntamente.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285**Art. 1.**

All'emendamento 1.100 (nuovo testo), dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) «Nel primo comma, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", inserire le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"».

1.100 (Nuovo testo)/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.100 (nuovo testo), alla lettera b) capoverso 1-bis) dopo le parole: «di condanna» aggiungere le seguenti: «anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

1.100 (Nuovo testo)/2

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L'articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:

- a) nella rubrica, le parole "di assoluzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"».

1.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.100 nuovo testo, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

2.100 (Nuovo testo)/2

IL RELATORE

All'emendamento 2.100 nuovo testo, comma 2, dopo le parole: «aspettativa o disponibilità» aggiungere le seguenti: «con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio.».

2.100 (Nuovo testo)/3

IL RELATORE

All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: «e in ogni caso», fino a: «condanna definitiva.».

2.100 (Nuovo testo)/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in

base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383».

2.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 3.

All'emendamento 3.100 nuovo testo, sopprimere il comma 2.

3.100 (Nuovo testo)/1

IL RELATORE

3.100 (Nuovo testo)/2 (identico all'em. 3.100 n.t./1)

LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 3.100 nuovo testo sopprimere i commi 2 e 3.

3.100 (Nuovo testo)/4

MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 3.100 nuovo testo, al comma 3, dopo la parola: «sentenza» inserire la seguente: «definitiva», e, dopo la parola: «proscioglimento», inserire le seguenti: «, ovvero quando il reato è dichiarato estinto con sentenza irrevocabile».

3.100 (Nuovo testo)/3

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato».

3.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

In tutti i casi di condanne con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, di un dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale».

3.0.101

IL RELATORE

All'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), al comma 2, dopo la parola: «irrevocabile», inserire le seguenti: «, anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,».

3.0.100 (Nuovo testo)/1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.

2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale».

3.0.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3 -ter.

(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.0.200

IL GOVERNO

Art. 4.

All'emendamento 4.100 (nuovo testo), dopo le parole: «di condanna», inserire le seguenti: «, anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,».

4.100 (Nuovo testo)/1

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis», con le altre: «comma 2,».

5.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

5.2 (Identico all'em. 5.1)

DENTAMARO

5.3 (Identico all'em. 5.1) SCOPELLITI, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, PERA,
GRECO

Introdurre la seguente rubrica: «Prevalenza sulle disposizioni contrattuali».

5.R. 100 IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.100 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

6.101 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

6.3 MAGNALBÒ, PASQUALI, BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

6.9 MAGNALBÒ, PASQUALI, BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire la seguente: «non».

6.7 DENTAMARO

6.8 (Identico all'em. 6.7) PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai procedimenti penali» fino a: «in corso alla» con le seguenti: «se la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è intervenuta dopo la».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «penali, disciplinari ed amministrativi» con le seguenti: «penali e disciplinari»

6.5

DIANA LINO

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso», con le seguenti: «instaurati successivamente».

6.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.1

SCOPELLITI

6.11 (Identico all'em. 6.1)

BATTAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se più favorevoli al dipendente, salvo quelle di natura procedurale».

6.4

PASTORE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.2

SCOPELLITI

6.12 (identico all'em. 6.2)

BATTAGLIA

Art. 7.

Introdurre la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

7.R. 100

IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4557**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque è mancata, sotto le dittature di ogni regime, la libertà in Europa e per ricordare tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il "Giorno della Memoria".

2. La ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le persecuzioni razziali in tutta l'Europa, occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, per ricordare ogni episodio, sotto le dittature di ogni regime, che abbia visto la repressione delle libertà, e tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra del 1939-45, per motivi etnici, religiosi, politici, è istituito il "Giorno della Memoria".

2. Per l'unicità della Shoa e per il suo significato emblematico, la ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del *lager* di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.1

BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «gli italiani che hanno subito la deportazione;» inserire le seguenti: «l'oppressione fascista».

1.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. In occasione del "Giorno della Memoria" vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali, così da radicare nella coscienza degli italiani la conoscenza e la condanna delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

In occasione del "Giorno della memoria" vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali di ricordo dello sterminio del popolo ebraico, così da radicare nella coscienza degli Italiani la conoscenza e la condanna dei crimini di tutte le ideologie volte a distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.1

BESOSTRI

Al comma 1, dopo le parole: «e ai deportati militari e politici» inserire la seguente: «cittadini».

2.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «nei campi nazisti» inserire le seguenti: «e nell'esilio imposto dal fascismo».

2.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 5 LUGLIO 2000

606^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

– e petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 3.1. A proposito dell'emendamento 3.2, chiarisce che esso è inteso ad affidare la competenza territoriale nel giudizio di equa riparazione alla Corte d'appello competente a giudicare sulla responsabilità dei magistrati, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Nell'illustrare, infine, l'emendamento 3.6, sottolinea l'opportunità di subordinare l'audizione delle parti in camera di consiglio ad una espressa richiesta avanzata da queste ultime, piuttosto che alla mera circostanza della loro comparizione, così come prevede il sesto comma dell'articolo 3 del disegno di legge all'esame.

Il sottosegretario MAGGI dà per illustrati gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.8.

Il presidente PINTO dà per illustrati gli emendamenti 3.5 e 3.7.

Ha la parola il relatore FOLLIERI, il quale, riferendosi all'emendamento 3.1, che propone un testo interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge, ne sottolinea due elementi di particolare innovatività, sui quali sollecita una più approfondita riflessione da parte della Commissione: la previsione, contenuta nel comma 5, in base alla quale il ricorso con il quale è proposta la domanda di equa riparazione è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al ricorrente ed all'amministrazione convenuta a cura della cancelleria; e le disposizioni dei commi 8, 9 e 10, che attribuiscono la competenza a giudicare sulla domanda di equa riparazione ad un organo specificamente istituito a tal fine.

Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8. Parere egualmente favorevole esprime sull'emendamento 3.6, sottolineando come esso faccia corretta applicazione del principio dispositivo, che governa l'intero rito civile.

Il senatore CENTARO, raccogliendo l'invito formulato dal relatore a proposito dell'emendamento 3.1, rileva come le peculiarità in esso contenute si sostanzino soprattutto nella previsione della notifica a cura della cancelleria e nella istituzione di una sorta di «sezione specializzata» della Corte d'appello competente a giudicare sulla domanda di equa riparazione e composta, oltre che da giudici togati, anche da avvocati e professori ordinari di università in materie giuridiche.

Il sottosegretario MAGGI esprime, a nome del Governo, parere contrario sull'emendamento 3.1, in quanto da lui ritenuto contrastante con le scelte di fondo del disegno di legge all'esame. Del pari contrario è il suo parere relativamente all'emendamento 3.6. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento 3.5. Si rimette al giudizio della Commissione sugli emendamenti 3.2 e 3.7.

Il senatore RUSSO, intervenendo sull'emendamento 3.1, dichiara la propria contrarietà sia alla previsione relativa alla notifica a cura della cancelleria – in quanto comporterebbe un ingiustificato aggravio di lavoro per l'ufficio e ribalterebbe il principio vigente in materia civile per cui l'onere della notifica grava normalmente sulla parte – sia a quella recante la composizione del collegio giudicante investito della domanda di equa riparazione, in quanto le disposizioni contenute nell'emendamento in ordine alla sua istituzione potrebbero configurare le caratteristiche di un giudice speciale, come tale vietato dalla Costituzione.

Il senatore PREIONI si dichiara favorevole alla parte dell'emendamento 3.1 che prevede la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a cura della cancelleria.

Anche il senatore Antonino CARUSO condivide la previsione relativa alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a cura della cancelleria, contenuta nel comma 5 dell'emendamento 3.1.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sul comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge all'esame, in base al quale unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia degli atti del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata. Si viene così a gravare la parte di un onere che, relativamente ai procedimenti che si sono protratti per diversi anni, potrebbe avere ad oggetto anche una mole ingente di documentazione, sanzionandone il mancato rispetto con la conseguenza, da lui ritenuta eccessiva, della improcedibilità della domanda. Sarebbe, per contro, più rispondente ai principi sistematici di ordine generale non introdurre al riguardo alcuna disciplina *ad hoc* e lasciare che ciascuna delle parti del giudizio produca gli atti e i documenti che ha interesse a produrre.

Il presidente PINTO prospetta l'eventualità che nel comma 4 si faccia riferimento all'onere di produrre soltanto gli atti «essenziali».

Anche il senatore CENTARO ritiene eccessiva la sanzione della improcedibilità. Sarebbe più corretto prevedere che la parte si limiti ad indicare nel ricorso introduttivo gli estremi del procedimento nell'ambito del quale la violazione si assume verificata e che la Corte d'appello disponga successivamente l'acquisizione dei relativi atti.

Il senatore CALVI aderisce alla valutazione dei senatori Antonino Caruso e Centaro circa l'esorbitanza della sanzione dell'improcedibilità. Quanto alla proposta avanzata dal presidente Pinto, prospetta la difficoltà di una corretta interpretazione degli atti «essenziali».

Interviene il senatore RUSSO, il quale sottolinea come nel procedimento conseguente alla domanda di equa riparazione la produzione degli atti del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata assume particolare importanza, in quanto dal loro esame potrebbe evincersi la particolare complessità della controversia, che è, in base ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, una delle ragioni in grado di giustificare un prolungamento dei tempi processuali.

Il senatore Antonino CARUSO rileva come, in base alle regole processuali comuni, l'organo giudicante abbia il potere di acquisire il fascicolo del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, e la controparte il diritto di produrre tutta la documentazione ritenuta utile a sostegno delle proprie ragioni.

Il senatore RUSSO propone di individuare in maniera più specifica, separatamente per il processo penale ed il processo civile, gli atti del procedimento da depositare unitamente al ricorso introduttivo.

Il senatore CENTARO propone di sostituire il comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge all'esame con una previsione che imponga alla parte attrice di indicare in maniera circostanziata gli elementi sulla base dei quali si ritiene che vi sia stata violazione del principio della ragionevole durata.

Il senatore CALLEGARO propone la mera espunzione del citato comma 4, in modo da affidare così alle ordinarie regole processuali la disciplina relativa alla produzione di atti e documenti.

Anche il relatore FOLLIERI propone l'eliminazione del quarto comma dell'articolo 3, rilevando come l'onere di depositare gli atti del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata non sia previsto neppure dall'articolo 315 del codice di procedura penale relativamente alla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione. Il relatore presenta quindi - e la Commissione ammette - l'emendamento 3.10.

Accogliendo un suggerimento del senatore PREIONI, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 3.1, riformulandolo nell'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Dopo che il senatore RUSSO ha annunciato su di esso il voto favorevole, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.2.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 3.3.

Il sottosegretario di Stato MAGGI ritira l'emendamento 3.4 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.10.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati l'emendamento 3.5, nonché l'emendamento 3.10.

Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo si sono rimessi alla Commissione sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo), tale proposta viene posta ai voti e respinta.

Accogliendo un invito in tal senso del senatore RUSSO e del senatore Antonino CARUSO, il senatore CENTARO ritira l'emendamento 3.6.

Il presidente PINTO modifica l'emendamento 3.7 riformulandolo nell'emendamento 3.7 (Nuovo testo) su cui esprime parere favorevole il RELATORE, mentre il RAPPRESENTANTE del Governo si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.7 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.8.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 3 come emendato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 5.1, sottolineando come tale proposta emendativa sia volta, tra l'altro, a prevedere esplicitamente la comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione ai soggetti titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento medesimo.

Il senatore BUCCIERO aggiunge la sua firma all'emendamento 5.1.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1.

Il sottosegretario MAGGI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il senatore RUSSO condivide la posizione assunta dal Governo e manifesta le sue perplessità circa la previsione dell'obbligo di comunicare ai soggetti titolari dell'azione disciplinare il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, in quanto tale disposizione rischia di caricare il procedimento relativo all'equa riparazione di significati ulteriori rispetto a quelli che ne sono specificamente propri.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

607^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO informa che l'Ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha adottato a maggioranza, nella riunione tenutasi ieri notte, la decisione di inserire all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge in materia di amnistia e indulto, nonché i disegni di legge nn.4664 (modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico in materia di stupefacenti), 4656 (integrazioni e modifiche al decreto legislativo n.286 del 1998 in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea), 4673 (modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata) e 1529 (in tema di nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale). Questi ultimi disegni di legge, unitamente agli altri che risultassero da congiungere con gli stessi, sono stati considerati dall'Ufficio di presidenza alla stregua di provvedimenti «collegati» con quelli precedentemente menzionati e si è ritenuto opportuno che l'esame degli uni e degli altri proceda in maniera separata, ma contestuale. Il presidente avverte che l'ufficio di presidenza allargato ha altresì deciso all'unanimità l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n.4531-B, recante disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali e dello schema di decreto legislativo in materia di competenza penale del giudice di pace adottato sulla base della delega contenuta nella legge n.468 del 1999.

Ha la parola il senatore PREIONI, il quale dichiara la propria contrarietà alla decisione, presa a maggioranza dall'Ufficio di Presidenza nella riunione di ieri, di inserire i disegni di legge in materia di amnistia e indulto e i disegni di legge «collegati» all'ordine del giorno della Commissione. Tale posizione si motiva anche in considerazione del sostanziale diniego del Governo di affrontare un dibattito parlamentare sugli argomenti oggetto di discussione, nonostante ciò fosse stato espressamente richiesto dai gruppi di opposizione attraverso il Presidente del Senato. Propone pertanto che i disegni di legge in questione non siano inseriti all'ordine del giorno, evidenziando inoltre come essi non possano essere esaminati sotto la pressione della piazza, ma richiedano un clima di serenità ed i tempi necessari al loro approfondimento. In via subordinata, propone di inserire prioritariamente all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge cosiddetti «collegati», ritenendo, a questo riguardo, che si possa, tra l'altro, utilmente percorrere la strada di far scontare la pena residua agli stranieri detenuti in Italia nei rispettivi Paesi di appartenenza, con i quali il nostro Paese abbia concluso appositi accordi in tal senso.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che la questione del sovraffollamento nelle carceri ed il dibattito intorno ai possibili provvedimenti di amnistia e di indulto risentano di un clima poco sereno, nell'ambito del

quale la ricerca di un consenso politico è per molti una finalità più importante della risoluzione delle effettive problematiche carcerarie. Non è stata, in sostanza, intrapresa un'analisi approfondita del problema e delle sue possibili soluzioni. Annuncia, nondimeno, il proprio voto favorevole all'inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge in materia di amnistia e di indulto, auspicando che nel corso dell'esame parlamentare l'attenzione si concentri sul merito delle questioni sollevate e riservandosi comunque di assumere le posizioni politiche e procedurali che riterrà più adeguate in relazione all'andamento del dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO conferma la posizione del Gruppo di Alleanza nazionale, già espressa nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, contraria all'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, nonché dei disegni di legge «collegati». Tale posizione è oggi confortata dall'atteggiamento di sostanziale rifiuto ad affrontare un dibattito parlamentare tenuto dal Governo in occasione della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del Senato conclusasi poco fa, dove l'esecutivo si è trincerato a tal proposito dietro la motivazione, meramente formale, della mancata presentazione di strumenti procedurali idonei a provocare questo dibattito.

Ha la parola il senatore PERA, il quale osserva come la maggioranza di Governo – che oggi preme per l'inserimento dei disegni di legge in materia di amnistia e di indulto all'ordine del giorno della Commissione – abbia all'improvviso scoperto, a seguito del risultato delle ultime elezioni regionali, l'importanza della questione sicurezza. Tale odierna posizione contrasta, tuttavia, con la politica fino ad oggi svolta, e con i conseguenti provvedimenti legislativi ed amministrativi adottati, in materia di trattamento dei cittadini extracomunitari, di impiego della forza pubblica, di mancata valorizzazione della professionalità delle guardie carcerarie e, nell'ambito della riforma sanitaria, di quella del personale medico che opera all'interno delle carceri.

La stessa politica carceraria nel suo complesso è stata gestita, a suo avviso, dalla maggioranza negli ultimi anni con una certa disinvoltura, e spesso non è stata affidata a veri e propri professionisti dell'amministrazione carceraria. Soltanto a seguito dei recenti fatti di cronaca accaduti nell'istituto penitenziario di Sassari, la questione del sovraffollamento delle carceri è esplosa in tutta la sua gravità: a fronte di tale situazione, le proposte di amnistia e di indulto gli appaiono espressione di un modo parziale e comunque non responsabile di risolvere il problema. Dichiarò pertanto la contrarietà del Gruppo di Forza Italia all'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, dichiara di condividere la decisione assunta dall'Ufficio di presidenza allargato nella riunione di ieri notte e sottolinea come la posizione assunta dalla sua parte politica tenga conto della situazione attualmente determina-

tasi e costituisca altresì il riflesso di una reale convinzione circa l'effettiva necessità di un provvedimento di clemenza che accompagni quegli interventi legislativi di carattere organico e strutturale ai quali si è fatto riferimento parlando di disegni di legge collegati e che saranno posti all'ordine del giorno della Commissione insieme con i provvedimenti in materia di amnistia e indulto affinché l'esame degli uni e degli altri proceda in modo contestuale, anche se separato.

Ritiene poi del tutto prive di fondamento le critiche rivolte dal senatore Pera all'operato della maggioranza di Governo che ha invece in questi anni assicurato la realizzazione di importanti iniziative di riforma nella materia della giustizia. Né corrisponde a verità l'affermazione secondo la quale il problema dell'amnistia e dell'indulto sarebbe emerso solo dopo i recenti fatti verificatisi nel carcere di Sassari e a conferma di ciò è sufficiente rilevare come le date di presentazione di alcuni dei disegni di legge in materia siano anteriori a quegli stessi fatti.

Il senatore CALLEGARO ritiene impossibile assentire all'inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti di clemenza in questione di fronte all'assoluta carenza di una linea di indirizzo organica e coerente da parte del Governo sulle questioni della sicurezza e della giustizia. A tale mancanza di coerenza, poi, corrisponde – a suo avviso – un'insoddisfacente capacità di programmazione dei lavori della Commissione su tutte le questioni sottese ai provvedimenti di clemenza stessi di cui è elemento qualificante il mancato inserimento all'ordine del giorno della Commissione proprio di quei provvedimenti strutturali che avrebbero avuto l'effetto di evitare che si giungesse nella situazione di acuta crisi in cui le carceri si vengono a trovare attualmente. È, pertanto, contrario alla decisione assunta ieri dall'Ufficio di presidenza allargato.

Il senatore GASPERINI sottolinea, a sua volta, la contraddittorietà di voci con cui parla il Governo e tale aspetto induce il Gruppo Lega Forza Nord Padania Indipendente a dichiararsi contrario all'inserimento all'ordine del giorno di ogni provvedimento di clemenza considerando appunto che il Governo si dimostra incapace di definire quali siano i suoi intendimenti sulle questioni sottese ai predetti provvedimenti.

Il senatore RUSSO SPENA, prendendo la parola ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, si dichiara favorevole all'inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti di clemenza in questione ritenendo, anzi, che occorra costruire in tempi rapidissimi il largo consenso necessario a definire l'amnistia e l'indulto e che questi provvedimenti debbano rivestire priorità anche rispetto a quelli collegati di natura strutturale.

Il presidente PINTO sottopone, quindi, alla Commissione la prima proposta formulata dal senatore Preioni la quale è volta a non inserire all'ordine del giorno né i provvedimenti volti alla concessione dell'amnistia

e dell'indulto, né i provvedimenti «collegati» di natura strutturale finalizzati ad alleggerire la situazione carceraria.

Posta in votazione tale proposta risulta respinta.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il presidente PINTO precisa che la seconda proposta da mettere in votazione concerne l'ulteriore richiesta presentata in via subordinata dal senatore Preioni stesso di porre all'ordine del giorno della Commissione prioritariamente i disegni di legge cosiddetti «collegati».

Messa in votazione anche questa proposta risulta respinta.

Il presidente PINTO precisa che all'esito delle votazioni effettuate resta confermata la decisione dell'Ufficio di presidenza adottata ieri.

IN SEDE REFERENTE

(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

- e petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna a partire dalla votazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore CENTARO prospetta una riformulazione dell'emendamento in questione nel senso di prevedere che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione sia comunicato oltre che alle parti e al procuratore generale della Corte dei conti, ove emergano profili eventuali di responsabilità disciplinare di dipendenti pubblici interessati al procedimento, anche ai titolari dell'azione disciplinare.

Seguono interventi dei senatori CALVI e VALENTINO.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver da parte sua espresso condivisione per la proposta di riformulazione del senatore Centaro, osserva che comunque l'avvio del procedimento di responsabilità contabile e disciplinare è una mera eventualità, subordinata alla valutazione dei titolari delle azioni medesime.

Il senatore RUSSO propone, a sua volta, una riformulazione dell'emendamento 5.1 e sottolinea – in particolare – che comunque non può essere compito della cancelleria stabilire quali siano le autorità preposte all'esercizio dell'azione disciplinare.

Il senatore CALLEGARO precisa a sua volta che solo chi ha esercitato nel procedimento poteri dispositivi può essere soggetto ad azione disciplinare.

La senatrice SCOPELLITI insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore Antonino CARUSO preannunzia la propria astensione.

Il senatore RUSSO dichiara il proprio voto contrario.

Messo in votazione l'emendamento 5.1 risulta approvato.

L'articolo 5 è quindi messo in votazione ed approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 6.

Il presidente PINTO dà per illustrato l'emendamento 6.1.

Il sottosegretario MAGGI dà per illustrato l'emendamento 6.2.

La senatrice SCOPELLITI dà per illustrato l'emendamento 6.3.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Dopo brevi interventi del presidente PINTO, del senatore RUSSO e del relatore FOLLIERI, il sottosegretario MAGGI ritira l'emendamento 6.2. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 6.3.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 6.1. Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 6.3.

Messo in votazione è quindi approvato l'articolo 6 come modificato.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti al capo I del disegno di legge n. 3813, precedentemente accantonati.

Il senatore CENTARO ritiene che sarebbe preferibile il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti al capo I del disegno di legge al fine di lasciare un ulteriore spazio di riflessione, fino al momento dell'esame in Assemblea, per approfondire le problematiche ad essi sottese e individuare alcune proposte sulle quali sia possibile realizzare una vasta convergenza e che potrebbero pertanto essere introdotte facilmente nel testo in esame nel corso della discussione in Aula.

Il senatore PREIONI, rifacendosi ai suoi interventi nelle precedenti sedute, ribadisce la propria convinzione circa la necessità che la Commissione proponga all'Assemblea lo stralcio del capo I del disegno di legge in titolo affinché gli interventi di riforma sul rito civile e su quello penale siano trattati separatamente dalla materia dell'equa riparazione.

Il senatore RUSSO, con riferimento alle proposte emendative su cui ha già avuto modo di richiamare l'attenzione il relatore Follieri nella seduta di giovedì 29 giugno, ritiene che, per quanto riguarda la materia del processo civile, possano essere presi positivamente in considerazione gli emendamenti 01.3, 01.4, 01.7, 01.12, 01.13, 1.0.3 e 1.0.4, mentre perplessità suscitano a suo avviso gli emendamenti 01.6, 01.9 – anche se non esclude comunque che, con alcune modifiche, quest'ultima proposta possa invece risultare praticabile – e 01.10. Sottolinea tra l'altro come alcune delle proposte recate dagli emendamenti su cui si è soffermato riprendono quelle contenute nella bozza di disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile predisposta nel 1996 dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Giuseppe Tarzia.

Con riferimento poi alla materia processualpenalistica, gli sembra che potrebbero essere presi in considerazione gli emendamenti 1.0.11, 1.0.13 e 1.0.14, anche se con riferimento a queste ultime due proposte non si nasconde come esse contengano modifiche di portata significativamente rilevante prevedendo che le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia possano essere effettuate presso quest'ultimo. Non condivide invece le proposte contenute negli emendamenti 1.0.10 e 1.0.24.

Da ultimo ritiene che possa essere valutata positivamente la proposta contenuta nell'emendamento 1.0.28, mentre non ritiene convincente l'emendamento 1.0.29, considerando che le previsioni in esso contenute potrebbero porre problemi di compatibilità con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3813**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Procedimento*). – 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d'appello nel cui distretto è iniziato ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d'appello del comma precedente, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione è di competenza del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando il procedimento è di competenza del giudice militare, del Ministro delle finanze quando il procedimento è di competenza del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia degli atti del procedimento di cui ai commi precedenti.

5. La corte d'appello, entro il termine di quindici giorni, trasmette il ricorso, unitamente con il decreto di fissazione dell'udienza, al giudice di cui al comma 8. Il ricorso, unitamente al decreto, sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente ed all'amministrazione convenuta. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

6. Il collegio provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

7. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio se compaiono.

8. Presso il distretto di corte d'appello competente ai sensi del comma 1 è istituito un giudice composto di tre membri effettivi e tre supplenti, un terzo estratto a sorte tra tutti i giudici in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore, un terzo estratto a sorte tra tutti gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, un terzo nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura tra

professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Ciascuna frazione comprende un effettivo ed un supplente. Il collegio è presieduto dal magistrato.

9. L'organo giudicante, di cui al comma precedente, si rinnova ogni quattro anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma precedente, in caso di cessazioni o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio, dinanzi al quale è stata trasmessa la domanda di riparazione.

10. Il decreto è pronunciato entro novanta giorni dal deposito del ricorso ed ha efficacia immediata, anche se è proposto ricorso per Cassazione».

3.1 SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il ricorso, unitamente al decreto, sono notificati, a cura della cancelleria al ricorrente e all'amministrazione convenuta».

3.1 (Nuovo testo) CENTARO

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «Corte d'appello» le altre: «competenti ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei magistrati».

3.2 CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire la parola: «iniziato» con le altre: «concluso o estinto relativamente ai gradi di merito».

3.3 IL GOVERNO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia degli atti del procedimento di cui al comma 1.

4. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli

altri casi è proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri».

3.4

IL GOVERNO

Nel comma 3, sostituire le parole: «Ministro di grazia e giustizia» con le altre: «Ministro della giustizia».

3.5

PINTO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le parti previa istanza devono essere sentite in Camera di Consiglio».

3.6

CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. La Corte pronuncia con decreto impugnabile per cassazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Il decreto è immediatamente secutivo».

3.7

PINTO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo».

3.7 (Nuovo testo)

PINTO

Al comma 7, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «quattro».

3.8

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

3.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Funzioni del collegio)

1. Il giudice, di cui all'articolo precedente, procede alla trattazione e definizione delle controversie di sua competenza ai sensi dell'articolo 4 con gli stessi poteri che spettano alla autorità giudiziaria».

3.0.1

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

Art. 5.

Aggiungere in fine le parole: «ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento».

5.1

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di competenza)

1. L'articolo 48 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 48. - "(*Sospensione dei processi*). – Il giudice della causa relativamente alla quale è chiesto il regolamento di competenza sospende con ordinanza il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della competenza manifestamente infondata"».

01.3

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Ricusazione del giudice)

1. L'ultimo comma dell'articolo 52 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il giudice ricusato può compiere esclusivamente gli atti di istruzione urgenti, salva la facoltà delle parti di chiedere per gravi motivi la rinnovazione o la revoca degli atti compiuti in caso di successivo accoglimento dell'istanza di ricusazione".

2. Nel secondo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile, dopo le parole "il giudice ricusato", aggiungere le seguenti: ", sentite le parti".

3. Nell'articolo 54 del codice di procedura civile, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "È inammissibile una nuova istanza di ricusazione per i medesimi motivi o per motivi già noti prima della decisione sulla ricusazione".

4. Il quarto comma dell'articolo 54 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Con l'ordinanza è fissata l'udienza per la continuazione del processo e di essa è data notizia al giudice ed alle parti"».

01.4

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Termini ordinatori)

1. Nel primo periodo dell'articolo 154 del codice di procedura civile, dopo le parole "a pena di decadenza", aggiungere le seguenti: ", con provvedimento motivato".

2. Dopo l'articolo 154 del codice di procedura civile inserire il seguente:

"Art. 154-bis. - *(Decadenza in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio)*. – Fatti salvi gli effetti dell'abbreviazione o della proroga disposte ai sensi dell'articolo che precede, in caso di mancato rispetto del termine ordinatorio il giudice, apprezzate le circostanze, pronunzia la decadenza della parte. Si applica l'articolo 184-bis"».

01.6

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Fissazione di udienze successive)

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile, dopo la parola "decreto" aggiungere la seguente: "motivato".

2. Nel primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "una udienza successiva", inserire le seguenti: "non oltre i centoventi giorni,".

3. Nel secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, dopo le parole "fissa una nuova udienza", inserire le seguenti: "non oltre i sessanta giorni"».

01.7

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Divieto delle udienze di mero rinvio)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: "Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia richiesto il termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte"».

01.9

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Tentativo di conciliazione giudiziale e spese)

1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo sia per l'espropriazione sia per l'esecuzione in forma specifica. Rimane salvo il diritto di far valere, anche in sede di opposizione all'esecuzione, l'invalidità dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti".

2. Nell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: "Quando la conciliazione non riesce, nel caso di diritti disponibili ciascuna parte deve indicare le condizioni in base alle quali sarebbe disposta a conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese processuali"».

01.10

PINTO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Svolgimento delle consulenze tecniche)

1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura penale civile è inserito il seguente:

"Art. 195-bis. - *(Termini per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte)*. – Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in giorni centoventi.

In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.

Nell'ipotesi di inosservanza dei termini, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione.

I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute nel termine di cui sopra, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo"».

01.12

IL GOVERNO

Dopo la rubrica del Capo, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

(Termini per la riassunzione)

1. Nel primo comma dell'articolo 307 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

2. Nell'articolo 355 del codice di procedura civile, dopo le parole "termine perentorio", aggiungere le seguenti: "non superiore a novanta giorni".

3. Nel primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

01.13

PINTO

Art. 1.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ordinanza di convalida di sfratto)

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "L'ordinanza di convalida conserva efficacia in caso di estinzione del giudizio".

2. All'articolo 665 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma: "Si applica l'ultimo comma dell'articolo 663"».

1.0.3

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di provvedimenti d'urgenza)

1. Nell'articolo 700 del codice di procedura civile la parola "irreparabile" è sostituita dalla seguente: "gravissimo"».

1.0.4

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 del codice di procedura penale, al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti previsti dal primo comma dell'articolo 630 del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale come sostituito dal comma 1 non si applicano ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.10

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli articoli 149 e 150 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, telegrafo o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici*). - 1. Nei casi di urgenza, il Giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate, a cura della Cancelleria o della Polizia Giudiziaria, a mezzo di telefono, telefax, posta elettronica, o mediante l'impiego di altri mezzi tecnici che garantiscano comunque la conoscenza dell'atto, indicando le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, ovvero il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'atto è trasmesso, nonché il giorno, l'ora ed il mezzo della comunicazione e, nel caso di comunicazione telefonica, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione ed il suo rapporto con il destinatario.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2, ovvero trasmettendo l'avviso o la convocazione al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica corrispondenti ai luoghi predetti. La comunicazione telefonica non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione eseguita ai sensi del comma 1 ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma"».

1.0.11

RUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale inserire il seguente articolo:

"Art. 157-bis. - (*Notificazioni al difensore di fiducia*). – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità"».

Conseguentemente nell'articolo 154, dopo le parole "dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8" aggiungere le parole: "e dell'articolo 157-bis"».

1.0.13

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dai commi che precedono l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 157-bis."».

1.0.14

FASSONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento nei casi previsti dall'articolo 530".

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 1, si applicano nei procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 dello stesso codice successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deposito delle sentenze)

1. Dopo l'articolo 15 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura, aggiungere il seguente: "Art. 15-bis. – *(Deposito delle sentenze)*. – Il Presidente dell'ufficio giudiziario, apprezzate le circostanze, segnala al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione i casi di reiterata violazione dei termini fissati dalla legge per il deposito delle sentenze"».

1.0.28

PINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 7-quater. – *(Criteri per la trattazione dei procedimenti e per la formazione dei ruoli di udienza)*. – 1. Nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quelle delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonchè dell'interesse della persona offesa.

2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Ministro della Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze".

2. L'articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato».

1.0.29

PINTO

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 858, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Corte. In tal caso, il ricorso alla Corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea».

6.1

PINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Commissione» con le altre: «qualora non sia stato emesso un parere nel merito da parte della Commissione o non sia stata emessa una sentenza nel merito da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo».

6.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola: «Commissione» con la seguente: «Corte».

6.3

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 5 LUGLIO 2000

302^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Intervengono l'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri e l'ambasciatore Giovanni Dominedò, direttore generale per il personale dello stesso Ministero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Il senatore PORCARI sottolinea l'opportunità di un dibattito in Assemblea sulle prospettive del processo di integrazione europea, alla luce dei preoccupanti segnali di involuzione che si stanno manifestando ed in presenza di posizioni non del tutto collimanti fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli affari esteri.

Il senatore VERTONE GRIMALDI concorda sull'opportunità di una discussione in Assemblea sull'andamento del processo di integrazione comunitaria.

A tali osservazioni si associa il senatore JACCHIA, rilevando come sarebbe auspicabile che al confronto parlamentare intervenissero, accanto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, anche i titolari dei Dicasteri maggiormente coinvolti nelle problematiche comunitarie.

Il presidente SERVELLO concorda sulla esigenza di un sollecito passaggio parlamentare, manifestando tuttavia perplessità sulla praticabilità di una soluzione come quella ipotizzata dal senatore Jacchia; al riguardo, rileva come sia preferibile che la posizione del Governo sia espressa dal Presidente del Consiglio ed eventualmente dal Ministro degli esteri.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SERVELLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Segretario generale e del Direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente SERVELLO, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Umberto Vattani, e al direttore del personale dello stesso Ministero, ambasciatore Giovanni Dominedò, dà loro la parola.

L'ambasciatore Umberto VATTANI ringrazia preliminarmente la Commissione per l'opportunità che gli è stata assicurata di illustrare l'ultima fase del percorso di riforma dell'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri. Con il regolamento per l'individuazione dei posti funzione di livello dirigenziale del Ministero, si porta infatti a compimento la riforma prevista dalla legge di delega n. 266 del 1999.

Le riforme portate avanti nel triennio ormai quasi trascorso hanno profondamente inciso nella struttura e nel modo di operare del Ministero degli affari esteri. Si è trattato di uno sforzo eccezionale, che ha comportato, con il passaggio da un sistema di competenze tematiche ad uno prevalentemente geografico, la necessità di definire una nuova impostazione complessiva per l'attuazione della politica estera del Governo. In tale contesto, i funzionari dell'Amministrazione e tutti coloro che sono chiamati a collaborarvi hanno dovuto far fronte ad una profonda modificazione del proprio modo di pensare, analizzare, valutare situazioni ed elaborare e proporre soluzioni operative rispetto al passato. In un contesto segnato dalla fine dell'equilibrio bipolare, ma insieme dal proliferare di conflitti e crisi regionali e dall'affermarsi tra le priorità dell'agenda delle relazioni internazionali dei grandi temi globali, dai diritti umani, allo sviluppo sociale, all'ambiente, era evidentemente necessario ridisegnare la struttura della Farnesina. Le nuove Direzioni generali geografiche consentono ora di affrontare i problemi nella loro dimensione generale e continentale, mentre le Direzioni generali multilaterali assicureranno maggiore incisività

e coesione all'azione italiana nei fori multilaterali e nella risposta ai grandi temi globali e intersettoriali.

Lo sforzo compiuto è stato assai rilevante ed è rimarchevole che il suo compimento non abbia determinato alcun disagio nell'attuazione della politica estera del Governo, e che non si siano avvertite ripercussioni negative nel servizio reso alla comunità dei cittadini e delle imprese.

Nei mesi scorsi sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 85 e 103 del 2000, recanti, rispettivamente, riordino della carriera diplomatica e disciplina per gli impiegati a contratto degli uffici all'estero; è stato inoltre già emanato il decreto interministeriale n. 732 del 23 marzo 2000, che fissa la nuova dotazione organica delle aree funzionali nonché le modalità per il suo reintegro. Tali provvedimenti relativi al personale sono stati preceduti da un altro importante testo legislativo, vale a dire la riforma dell'indennità di servizio all'estero, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, con la quale sono stati introdotti importanti elementi di trasparenza in ordine al compenso del disagio e alla rendicontazione delle spese di rappresentanza.

Il provvedimento di riordino della carriera diplomatica, emanato in attuazione della legge di delega n. 266 del 1999, è stato il primo degli strumenti volti a valorizzare le risorse umane che operano alla Farnesina. Esso ha consentito di aggiornare e rinnovare il quadro normativo di riferimento per il personale diplomatico e allo stesso tempo di introdurre rinnovate abitudini di lavoro.

La nuova normativa, entrata in vigore lo scorso aprile, ha assicurato un rafforzamento della carriera diplomatica, consentendo di promuovere una più efficace formazione permanente del personale diplomatico, semplificando la scala gerarchica, aumentando gli organici e introducendo procedure trasparenti e collegiali di valutazione. In tal modo, l'Amministrazione degli esteri potrà continuare ad attrarre nuove leve di giovani motivati e preparati tra cui, negli auspici, una adeguata componente di donne.

Si fa strada un profilo nuovo di diplomatico, nel quale assumono maggiore importanza doti come spirito di iniziativa, coraggio nel sostegno delle proprie valutazioni, impegno ed aggiornamento costante sui problemi internazionali. Tali sono le qualità e al tempo stesso le condizioni per avanzare nell'assunzione di incarichi di maggiore responsabilità. Non dovranno più esserci «circuiti privilegiati» o «rendite di posizione» in relazione alla collocazione presso un Gabinetto o una ambasciata di grande importanza. Ogni funzionario dovrà misurarsi ad armi pari sulla base di un sistema di valutazione obiettivo con i propri colleghi in un confronto leale e suscettibile di apportare stimoli positivi per tutti, specie ai fini di una migliore tutela degli interessi del paese.

Sul versante delle ex qualifiche funzionali, con il decreto interministeriale n. 732 del 2000 sono state predisposte le misure necessarie per porre rimedio alle gravi carenze di organico verificatesi negli ultimi anni con il blocco del *turn-over*, che ha comportato per l'Amministrazione la perdita o la mancata copertura di 750 posti. Il decreto, determinando i

nuovi organici, pone le basi per procedere al superamento delle carenze, ed in tale prospettiva, con il concorso delle organizzazioni sindacali e l'assistenza dell'ARAN, sono stati definiti i nuovi profili professionali.

Per le nuove dotazioni organiche, il decreto pone particolare attenzione alle esigenze della riqualificazione e della formazione professionale. Attraverso corsi selettivi, con verifica finale delle conoscenze acquisite, si procederà all'immissione nei ruoli di 243 comandati e fuori ruolo. Al termine di tale processo dovrebbero restare circa 340 posti scoperti, per i quali si provvederà attraverso la mobilità.

Per ciò che attiene al personale a contratto presente nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, con il decreto legislativo n. 103 del 2000 si è avviato un processo di semplificazione dei regimi giuridici e retributivi, attualmente differenziati in ben sette tipologie, in luogo delle quali dovrebbe passarsi a due regimi soltanto. In tale contesto, sarà anche possibile fare riferimento alle condizioni del mercato locale del lavoro all'estero, così da prevedere trattamenti giuridici e retributivi sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati.

Il regolamento sulla dirigenza amministrativa, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge di delega n. 266 del 1999, costituisce il completamento del processo di riforma dell'ordinamento giuridico del personale della Farnesina. Si tratta di un numero ristretto di funzionari che tradizionalmente hanno ricoperto incarichi importanti, soprattutto nella sede centrale, nell'ambito di quella che, in passato, era la Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ma anche nei settori dell'emigrazione ed affari sociali e della cooperazione allo sviluppo. La riforma strutturale dell'Amministrazione, con l'istituzione di una direzione generale degli affari amministrativi, del bilancio e del patrimonio, ha permesso di razionalizzare il settore nel quale le competenze dei dirigenti amministrativi sono maggiormente richieste, e quindi di valorizzarne le professionalità. Inoltre, come già nella precedente struttura, permangono uffici, soprattutto nelle Direzioni generali tematiche e in alcuni servizi, aventi competenze prevalentemente di carattere gestionale e contabile-amministrativo, ai quali appare opportuno preporre dirigenti amministrativi piuttosto che funzionari diplomatici.

Dalla ricognizione effettuata in ordine a tali esigenze, è emersa la necessità di aumentare da 3 a 9 i dirigenti generali in servizio alla Farnesina e nei suoi uffici all'estero, e da 28 a 45 i futuri incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia. Inoltre, è stata valutata in 20 unità l'esigenza di incarichi dirigenziali di seconda fascia nell'area della promozione culturale.

Lo schema di regolamento n. 697, che sarà prossimamente all'esame della Commissione esteri del Senato, individua, per l'Amministrazione centrale, tre distinte tipologie di incarichi di livello dirigenziale: incarichi di strutture, incarichi di consulenza, ricerca e studio e incarichi di attività ispettiva.

Nell'individuazione di tali incarichi ci si è attenuti al principio generale fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 267 del 1999 secondo il quale, come regola generale, spetta ai funzionari diplomatici il compito di dirigere, a tutti i livelli, gli uffici del Ministero, fatta eccezione per due uffici di livello dirigenziale e per gli uffici di livello dirigenziale non generale che, per la loro particolare attività, devono essere attribuiti a dirigenti amministrativi di seconda fascia.

Per quanto riguarda la rete degli uffici all'estero, lo schema di regolamento n. 697 individua la seguente tipologia di posti-funzione: incarichi di direzione di uffici consolari di prima categoria e di collaborazione nei consolati generali; incarichi di esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio e attività ispettiva in materia amministrativo-contabile; incarichi di responsabili della gestione dei servizi decentrati previsti dalla legge n. 15 del 1985.

In fase di prima attuazione, gli incarichi individuati presso l'amministrazione centrale, come pure quelli presso gli uffici all'estero, saranno attribuiti ai dirigenti in servizio al Ministero al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Successivamente, si farà ricorso a dirigenti da nominare fra quelli presenti nel «ruolo unico» che siano comunque in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli affari esteri.

Le misure delineate non esauriscono il novero delle iniziative per il rinnovamento della Farnesina. La riforma deve infatti essere un processo continuo e deve rappresentare un terreno fertile per l'innovazione, favorendo così la creazione di un ambiente di lavoro stimolante e dinamico. Soltanto in tal modo potrà consentirsi alla Farnesina di competere con le analoghe strutture dei principali *partners* europei ed occidentali.

A tale riguardo non può non ricordarsi che il numero degli addetti del Ministero non è sufficiente per corrispondere alle accresciute esigenze e che tali carenze rischiano di mettere in causa l'effettivo svolgimento delle iniziative di formazione. In particolare, appare acuta la carenza di personale specializzato, dagli esperti finanziari ai giuristi, agli esperti di lingue di difficile apprendimento, come l'arabo, il cinese e le lingue slave. Non si può infine non constatare come il trattamento metropolitano dei funzionari diplomatici sia al momento del tutto inadeguato, e come ciò rappresenti un elemento di turbativa per il funzionamento del Ministero.

Il rinnovamento della Farnesina si esplica anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, come ad esempio la Conferenza annuale degli ambasciatori. Al riguardo, ricorda come tra venti giorni sia prevista la terza edizione di tale assemblea, che si è rivelata estremamente utile per il raccordo di iniziative e per lo scambio di punti di vista e di valutazioni. Nel 2000, grazie alle esperienze degli anni precedenti, vi sarà un coinvolgimento ancora maggiore che nelle passate edizioni del mondo economico, della cultura e della società civile.

Il processo di rinnovamento si connota poi ovviamente nel senso di una particolare attenzione per le potenzialità degli strumenti informatici. A tale riguardo, è già stato avviato in via sperimentale un nuovo progetto diretto a promuovere la creazione di una rete interattiva tra tutte le sedi estere. In tal modo, una determinata direzione generale geografica potrà

avere accesso a tutte quelle informazioni che le ambasciate della medesima area avranno immesso nella rete, il che permetterà un ancor più rapido dialogo tra la sede centrale e gli uffici all'estero.

Nel quadro degli sforzi di rinnovamento, va infine ricordato l'impegno per rendere più efficaci i metodi di lavoro. A tal fine, da circa due anni tutti gli ambasciatori di nuova nomina vengono chiamati a presentare un programma di massima sugli indirizzi ai quali intendono attenersi per la loro missione e sulle iniziative che ritengono necessario prendere nei vari campi. Di recente, tale adempimento è stato esteso anche ai consoli, ai direttori degli istituti di cultura e agli addetti scientifici.

In conclusione, dopo aver sottolineato l'ampiezza dei risultati già ottenuti nel rinnovamento della Farnesina, anche grazie allo straordinario sostegno del Governo e del Parlamento, assicura l'impegno della struttura nel suo complesso per portare a compimento il percorso di riforma.

L'ambasciatore Giovanni DOMINEDÒ, ad integrazione dell'esposizione testé effettuata dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ritiene opportuno fornire alcuni elementi in ordine all'*iter* di esame dello schema di regolamento n. 697 del 2000, concernente l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.

Su tale schema di regolamento, ricorda come il Consiglio di Stato abbia espresso il proprio parere lo scorso 17 aprile, esprimendosi in senso favorevole ma formulando tre osservazioni. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Vice Direttore generale della Direzione generale degli affari amministrativi debba essere un dirigente, ma non un dirigente generale. Inoltre, tale organo ha ritenuto che le previsioni di dirigenti generali con incarico di consiglieri ministeriali e di dirigenti consiglieri ministeriali di seconda fascia siano eccessive e che pertanto il loro numero vada ridotto. Potrebbero invece essere accresciuti, ad avviso del Consiglio di Stato, i posti-funzione per i dirigenti amministrativi nella rete estera, sia presso le rappresentanze diplomatiche che presso i servizi amministrativi decentrati di cui alla legge n. 15 del 1985.

Il Consiglio di Stato ha infine suggerito una modifica delle disposizioni finali dello schema di regolamento, relative all'entrata in vigore e alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel senso di prevedere la normale *vacatio legis*.

In merito alle osservazioni del Consiglio di Stato, il ministro Dini, acquisito il consenso del Ministero del tesoro e del Dipartimento per la funzione pubblica, ha ritenuto di poter senz'altro accogliere il suggerimento rivoltagli nel senso del ripristino della normale *vacatio legis*.

Per quanto riguarda invece l'osservazione concernente la posizione di Vice Direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, l'opinione del Governo è che occorra salvaguardare l'omogeneità della struttura del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della quale a tutte le Direzioni generali sono preposti tanto un Direttore generale che un Vice Direttore generale, con attribuzione di ambedue gli incarichi a

funzionari diplomatici con grado non inferiore a ministro plenipotenziario, e quindi di livello equivalente a dirigente generale. Pertanto, il Governo intende lasciare inalterata la disposizione dello schema di regolamento che concerne l'affidamento ad un dirigente generale dell'incarico di Vice Direttore generale della Direzione in questione.

Per ciò che attiene infine all'osservazione relativa al numero previsto di consiglieri ministeriali, la posizione del Governo è che si possa certamente accedere a soluzioni comportanti una parziale riduzione di tale numero. Non sembra tuttavia che il Consiglio di Stato abbia sufficientemente valutato le peculiari esigenze del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del quale le più elevate responsabilità sono attribuite ai funzionari della carriera diplomatica. In realtà, la formazione di questi ultimi, essendo orientata in prevalenza nel senso della trattazione di affari internazionali, non sempre comprende approfondite conoscenze nei settori giuridico-amministrativo e contabile. Di qui la necessità, per il buon andamento dell'Amministrazione, di avvalersi di un congruo numero di dirigenti amministrativi con funzioni di consulenza nei settori in considerazione.

Pertanto, la riduzione del numero dei consiglieri ministeriali dovrebbe essere piuttosto contenuta, con contestuale aumento di qualche unità – come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato – del numero dei posti-funzione di esperti amministrativi presso le rappresentanze diplomatiche e dei responsabili dei servizi amministrativi decentrati. A tal fine, si intende ridurre il numero dei consiglieri ministeriali da 20 a 15 ed aumentare i posti-funzione all'estero da 12 a 15.

Il presidente SERVELLO ringrazia il Segretario generale e il Direttore per il personale della Farnesina per la puntuale ed esauriente esposizione ed invita i senatori che intendono rivolgere loro dei quesiti ad intervenire.

Il senatore MAGGIORE osserva come le valutazioni riportate dall'ambasciatore Dominedò in ordine al rilievo del Consiglio di Stato attinente alla previsione della nomina di un dirigente generale all'incarico di Vice Direttore generale per gli affari amministrativi siano sostanzialmente condivisibili.

In risposta ad un quesito del senatore PORCARI, l'ambasciatore DOMINEDÒ fa presente che, una volta entrato a regime il ruolo unico della dirigenza, il personale di livello dirigenziale della Farnesina vi sarà almeno formalmente ricompreso.

Dopo che il senatore PORCARI ha rilevato come tale soluzione organizzativa renda possibile almeno in astratto il ricorso alla mobilità interministeriale, il senatore ANDREOTTI chiede se, in virtù dei nuovi meccanismi di reclutamento della dirigenza dello Stato previsti in via generale, anche l'Amministrazione degli affari esteri possa procedere a nomine di soggetti esterni. Tale prospettiva non sembra esente da rischi,

anche alla stregua dell'esperienza fin qui maturata negli altri Ministeri, che ha visto in taluni casi promuovere ad incarichi dirigenziali anche persone sfornite di laurea.

L'ambasciatore DOMINEDÒ ricorda come, alla stregua dell'articolo 4 dello schema di regolamento n. 697, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, la scelta sarà effettuata valutando in primo luogo i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri al momento dell'entrata in vigore del regolamento, e successivamente quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli affari esteri.

Il presidente SERVELLO chiede se le iniziative di razionalizzazione in corso siano suscettibili di migliorare la qualità dei servizi al pubblico erogati dai Consolati, oggetto di frequenti segnalazioni critiche.

Per quanto riguarda poi la prevista terza edizione della Conferenza degli ambasciatori, nel sottolineare l'utilità dello strumento in questione, auspica che dei risultati possa aversi un riscontro anche al di fuori del circuito diplomatico.

Esprime inoltre preoccupazione per il forte ritardo accumulato nell'organizzazione della Conferenza degli italiani nel mondo.

L'ambasciatore VATTANI rileva in primo luogo come la scelta dell'Italia di mantenere una rete consolare particolarmente articolata comporti la necessità di organizzare il personale addetto alle varie sedi secondo moduli di accentuata flessibilità. Ciò significa che non è possibile di regola adibire stabilmente un dipendente esclusivamente al contatto con il pubblico. Non di meno, appare essenziale un impegno per corrispondere in modo sempre più efficace alle richieste dell'utenza, e in tale prospettiva è in corso di pubblicazione un manuale per il personale consolare contenente indicazioni analitiche per far fronte ai nuovi compiti e alle nuove problematiche che si affermano in un contesto operativo in via di rapida trasformazione. Basti pensare, ad esempio, alle difficoltà inerenti alla necessità di affrontare questioni di diritto di famiglia nei paesi musulmani, ovvero alle problematiche correlate al grande sviluppo delle presenze turistiche di italiani all'estero, anche in paesi «difficili».

In tale contesto, la scelta rimane ferma nel senso del mantenimento di una rete consolare articolata, fatta salva l'opportunità di porre mano ad una migliore distribuzione delle risorse umane e strumentali.

Per ciò che attiene alla Conferenza degli ambasciatori, assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire che tale appuntamento non rimanga fine a se stesso. A tal fine, ricorda che il ministro Dini ha invitato a partecipare alla Conferenza i Presidenti di Camera e Senato e i Presidenti delle rispettive Commissioni esteri. Al fine di garantire una più agile discussione, dopo l'apertura dei lavori davanti all'assemblea plenaria, l'attività proseguirà nell'ambito di gruppi di lavoro più ristretti. Fra

i temi che saranno affrontati, vanno ricordati, fra gli altri, quelli inerenti alla presenza di contingenti militari italiani all'estero, nell'ambito delle missioni di pace e alla riforma delle Nazioni Unite.

In merito alla Conferenza degli italiani nel mondo, fa presente che l'Amministrazione ha iniziato ad attivarsi sin dallo scorso mese di settembre. Il mancato insediamento del Comitato organizzatore ha certamente determinato talune difficoltà operative, ma l'Amministrazione si è adoperata affinché l'attività procedesse comunque, anche attraverso l'effettuazione della nomina del segretario generale, nella persona del ministro Panocchia.

Si dichiara in conclusione fiducioso in ordine alla possibilità di svolgere utilmente i lavori della Conferenza alla data prevista, rilevando come alla ristrettezza dei tempi residui per le riunioni preliminari a livello continentale potrà rimediarsi attraverso l'adozione di procedure opportunamente semplificate.

Il presidente SERVELLO manifesta preoccupazione circa i tempi per il completamento dell'esame della riforma in materia di cooperazione allo sviluppo da parte della Camera dei deputati, sottolineando come il protrarsi di una situazione d'incertezza sia motivo di disagio per il personale che opera nel settore, tanto nell'ambito del Ministero degli affari esteri che in seno agli altri soggetti coinvolti.

Il senatore CORRAO sottolinea in primo luogo la persistente inadeguatezza delle risorse disponibili per la promozione della cultura all'estero. Sottolinea poi l'indilazionabilità della razionalizzazione della rete degli Istituti di cultura, specialmente nel senso di trasferire il personale che risultasse in eccesso in determinati uffici presso quelle postazioni dove si avvertono all'opposto carenze.

Auspica inoltre che sia assicurata la possibilità di adibire i dirigenti amministrativi non soltanto presso le Ambasciate, ma anche presso gli Istituti italiani di cultura all'estero, così da alleviare, conformemente alle previsioni della riforma, il carico di lavoro burocratico per i Direttori di tali istituti.

Dopo aver ricordato le difficoltà registrate finora per la nomina di soggetti esterni all'Amministrazione quali Direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero, osserva che tali figure dovrebbero essere più concepite come «Ambasciatori itineranti» che come dirigenti amministrativi.

Richiamata poi l'esigenza di un'organizzazione permanente per la promozione delle mostre e delle fiere, così da evitare lo stillicidio dei provvedimenti legislativi *ad hoc*, auspica, infine, l'adozione di un meccanismo di maggiore trasparenza per le nomine e le promozioni.

L'ambasciatore VATTANI fa presente innanzitutto come il protrarsi dell'esame della riforma della cooperazione allo sviluppo presso l'altro ramo del Parlamento non abbia comportato il venir meno delle iniziative

di razionalizzazione in atto nell'ambito dell'Amministrazione su tale importante versante.

Per quanto attiene ai rilievi formulati dal senatore Corrao circa le attività di promozione culturale, ricorda che esiste una rete di ben 93 Istituti italiani di cultura all'estero; attualmente, l'impegno è concentrato ad assicurare una ripartizione delle risorse più aderente alle nuove esigenze operative, che si manifestano in particolare nel Continente asiatico, ma anche in Africa e in America latina. Per quanto riguarda il Giappone, la rassegna del prossimo anno consentirà di valorizzare in modo estremamente efficace la presenza italiana, secondo un modello operativo che privilegia l'organizzazione concentrata nel tempo di eventi potenzialmente di grande impatto, senza comportare necessariamente l'intervento di un apposito Istituto.

Quanto al suggerimento circa la previsione della figura di «Ambasciatori itineranti» nel settore della promozione culturale, si tratta di valutazioni meritevoli di particolare approfondimento, anche in rapporto a esigenze particolari che possono riscontrarsi, ad esempio, nei Paesi baltici o nel mondo arabo, ove il ricorso a personalità eminenti potrebbe assicurare uno speciale impulso alle relazioni.

In merito infine all'organizzazione delle mostre e delle fiere, fa presente che presso l'Amministrazione opera già attualmente un apposito ufficio, e che il volume di attività svolto nel settore è particolarmente elevato.

Il presidente SERVELLO ringrazia il Segretario generale e Direttore del personale del Ministero degli affari esteri, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SERVELLO ricorda che domani, giovedì 6 luglio, nella seduta già convocata per le ore 15, dopo l'audizione dei rappresentanti sindacali del Ministero degli affari esteri, avrà luogo la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4692, d'iniziativa del Governo, recante norme per promuovere la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverte inoltre che tale disegno di legge sarà discusso congiuntamente con il disegno di legge n. 4707, avente analogo oggetto, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, ed assegnato alla Commissione affari esteri in data odierna, sempre in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

237^a seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE rende noto che in data 4 luglio la Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti. Nella stessa data anche la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.4, 2.0.1, 1.3, 1.5, per i quali il parere espresso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PALOMBO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 4^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 4675 di conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2000, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace,

premessi che:

nuovi compiti affidati allo strumento militare, in attuazione di accordi internazionali, impegnano massicciamente e con carattere di continuità i reparti delle tre Forze armate al di fuori del territorio nazionale ed in teatri operativi anche molto distanti dalla Madre -Patria;

le missioni a cui partecipano i reparti sono da ritenere viepiù fra loro integrate e ad alto profilo interforze, nonché condotto in contesti multinazionali che pongono il personale interessato in confrontabili condizioni d'impiego ed in analoghe situazioni di rischio e di disagio, indipendentemente dal Paese o dalla Forza armata di appartenenza;

la ristrutturazione ormai da tempo avviata nelle Forze armate, in funzione delle nuove tipologie di impiego unitamente alle mutate esigenze di addestramento e di formazione del personale, presuppongono più frequenti trasferimenti del personale ed accresciuti disagi per i nuclei familiari;

le forze terrestri sono quelle maggiormente interessate a detta trasformazione, sia per i nuovi compiti di impiego che – peraltro – postulano una loro preponderante presenza, sia per la progressiva riduzione della componente leva, e delle predisposizioni connesse. prospetticamente, con la sospensione della stessa;

va tenuta in debita considerazione la precaria situazione in materia retributiva in cui versa il personale delle Forze armate, peraltro di recente prospettata anche dai rispettivi vertici, ed il mancato riconoscimento in termini economici delle peculiarità della condizione militare, sicuramente caratterizzata da limitazioni nei diritti e maggiori doveri rispetto ad altre categorie del pubblico impiego;

le attività istituzionali assolve in Patria dalle Forze armate, mal si conciliano con la filosofia dell'orario di servizio/lavoro che, invece, proprio alla luce dei compiti da assolvere, dovrebbe risultare flessibile e funzionale alle missioni da compiere, così come – peraltro – già previsto negli impieghi all'estero;

la vigente normativa di trattamento economico non solo non ne garantisce l'adeguatezza con riferimento alle retribuzioni delle altre componenti della Pubblica amministrazione e delle Forze armate degli altri Paesi dell'Unione europea, ma ingenera anche inaccettabili sperequazioni e disparità di trattamento tra le varie componenti delle Forze armate nazionali;

l'Italia ha aderito al progetto integrato di Difesa europea e che attualmente, nell'ambito dei contingenti multinazionali di cui fanno parte le Forze Armate nazionali, queste operano in regime di assoluta parità con quelle delle altre Nazioni europee, tranne che per il trattamento economico;

motivi equitativi impongono urgentemente l'adeguamento del trattamento economico del personale militare e che a tal fine sono state individuate le indennità operative quale componente specifica ed esclusiva della retribuzione del personale militare;

si ravvisa l'esigenza, prima di provvedere ad un allineamento del trattamento economico con le Forze armate dei principali Paesi europei, di eliminare ogni disparità esistente tra le componenti terrestre, navale ed aerea del nostro Paese;

impegna il Governo

a provvedere ad una revisione organica delle indennità operative che tenga in debito conto, nel contesto di un modello professionale di Difesa, delle attività da valorizzare in termini economici, delle funzioni espletate, e preveda, espressamente, che a funzioni uguali o confrontabili corrispondano pari retribuzioni;

a provvedere all'istituzione di una nuova indennità onnicomprensiva che remunererà lo *status* militare e gratifichi la completa ed incondizionata disponibilità al servizio del personale con le stellette, svincolandola dalle pastoie dell'orario di servizio/lavoro;

a provvedere a rivalutare lo strumento normativo volto a risarcire il personale soggetto a mobilità al fine di tentare di porre un rimedio ai non quantificabili disagi conseguenti ai frequenti trasferimenti di sede».

0/4675/1/4

PALOMBO

Il senatore MANCA dichiara di aderire all'ordine del giorno, sottolineando le specificità delle condizioni di lavoro dei militari, troppo spesso trattate con leggerezza e con inopportuna lentezza dal Governo.

Il relatore NIEDDU propone ai firmatari dell'ordine del giorno una riformulazione del medesimo.

Manifesta, altrimenti, una tendenziale contrarietà ad esso e dichiara, comunque, di rimettersi al Governo.

Il sottosegretario RIVERA propone di modificare alcuni passi del testo, sia in premessa, sia e soprattutto nella parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore PALOMBO accoglie tali proposte e presenta la seguente riformulazione dell'ordine del giorno:

«La 4^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 4675 di conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2000, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace,

premesse che:

nuovi compiti affidati allo strumento militare, in attuazione di accordi internazionali, impegnano massicciamente e con carattere di conti-

nuità i reparti delle tre Forze armate al di fuori del territorio nazionale ed in teatri operativi anche molto distanti dalla madre Patria;

le missioni a cui partecipano i reparti sono da ritenere viepiù fra loro integrate e ad alto profilo interforze, nonché condotto in contesti multinazionali che pongono il personale interessato in confrontabili condizioni d'impiego ed in analoghe situazioni di rischio e di disagio, indipendentemente dal Paese o dalla Forza armata di appartenenza;

la ristrutturazione ormai da tempo avviata nelle Forze armate, in funzione delle nuove tipologie di impiego unitamente alle mutate esigenze di addestramento e di formazione del personale, presuppongono più frequenti trasferimenti del personale ed accresciuti disagi per i nuclei familiari;

le forze terrestri sono quelle maggiormente interessate a detta trasformazione, sia per i nuovi compiti di impiego che peraltro postulano una loro preponderante presenza, sia per la progressiva riduzione della componente leva, e delle predisposizioni connesse. prospetticamente, con la sospensione della stessa;

va tenuta in debita considerazione la particolare situazione in materia retributiva in cui si trova il personale delle Forze armate, peraltro di recente prospettata anche dai rispettivi vertici, ed il mancato riconoscimento in termini economici delle peculiarità della condizione militare, sicuramente caratterizzata da limitazioni nei diritti e maggiori doveri rispetto ad altre categorie del pubblico impiego;

le attività istituzionali assolve in Patria dalle Forze armate, mal si conciliano con la filosofia dell'orario di servizio/lavoro che, invece, proprio alla luce dei compiti da assolvere, dovrebbe risultare flessibile e funzionale alle missioni da compiere, così come – peraltro – già previsto negli impieghi all'estero;

la vigente normativa di trattamento economico non solo non ne garantisce l'adeguatezza con riferimento alle retribuzioni delle altre componenti della Pubblica amministrazione e delle Forze armate degli altri Paesi dell'Unione europea, ma ingenera anche inaccettabili sperequazioni e disparità di trattamento tra le varie componenti delle Forze armate nazionali;

l'Italia ha aderito al progetto integrato di Difesa europea e che attualmente, nell'ambito dei contingenti multinazionali di cui fanno parte le Forze armate nazionali, queste operano in regime di assoluta parità con quelle delle altre Nazioni europee, tranne che per il trattamento economico;

motivi equitativi impongono urgentemente l'adeguamento del trattamento economico del personale militare e che a tal fine sono state individuate le indennità operative quale componente specifica ed esclusiva della retribuzione del personale militare;

si ravvisa l'esigenza, prima di provvedere ad un allineamento del trattamento economico con le Forze armate dei principali Paesi europei, di eliminare ogni disparità esistente tra le componenti terrestre, navale ed aerea del nostro Paese;

impegna il Governo

a provvedere ad una revisione organica delle indennità operative che tenga in debito conto, nel contesto di un modello professionale di Difesa, delle attività da valorizzare in termini economici, delle funzioni espletate;

a provvedere all'istituzione di una nuova indennità onnicomprensiva, che remunererà lo *status* militare e gratifichi la completa ed incondizionata disponibilità al servizio del personale con le stellette, svincolandola dalle pastoie dell'orario di servizio/lavoro;

a provvedere a rivalutare lo strumento normativo volto a risarcire il personale soggetto a mobilità al fine di tentare di porre un rimedio ai non quantificabili disagi conseguenti ai frequenti trasferimenti di sede».

0/4675/1/4 (Nuovo testo)

Tutti i presenti – e precisamente i senatori AGOSTINI, CARPINELLI, FIRRARELLO, GIORGIANNI, GUBERT, MANCA, MAZZUCA POGGIOLINI, MURINEDDU, PERUZZOTTI, PETRUCCI, ROBOL e TABLADINI, il PRESIDENTE e il relatore NIEDDU – appongono la loro firma all'ordine del giorno come riformulato.

Il sottosegretario RIVERA dichiara quindi di accoglierlo.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.7.

Il senatore PALOMBO illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il relatore NIEDDU invita il senatore Gubert a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.3, mentre esprime avviso contrario agli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5 e ne auspica, pertanto, il ritiro. Invece esprime avviso favorevole agli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il sottosegretario RIVERA condivide *in toto* quanto dichiarato dal relatore e aderisce alle sue conclusioni.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, previo accertamento del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Il senatore PALOMBO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2, che non intende ritirare. Posto ai voti, tale emendamento è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PALOMBO, che non accoglie l'invito al ritiro, del senatore GUBERT e del senatore MANCA l'emendamento 1.3 è posto ai voti e respinto.

Si procede poi alla votazione dell'emendamento 1.4.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PALOMBO, che non accoglie l'invito al ritiro, l'emendamento 1.4 è posto ai voti e respinto.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PALOMBO, GUBERT, TABLADINI -che pur comprende, ma non condivide, le ragioni contabili che avevano ispirato il Governo nel redigere la norma della quale si chiede la soppressione- e del senatore AGOSTINI, l'emendamento 1.5 è posto ai voti e respinto, anche dopo la richiesta di controprova avanzata dal senatore FIRRARELLO.

Protesta il senatore JACCHIA per non aver potuto partecipare al voto, intervenendo egli alla seduta in sostituzione del senatore Cossiga, componente della Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara che non è stata inoltrata alla Presidenza della Commissione alcuna comunicazione scritta attestante ciò e la cui sussistenza è richiesta espressamente dal Regolamento del Senato.

Posti ai voti sono poi approvati, dopo separate votazioni, gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Dopo che il senatore PALOMBO ha ritirato l'emendamento 2.0.1, riservandosi però di ripresentarlo in Assemblea, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli del senatore GUBERT e del senatore PALOMBO, e dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore FORCIERI -per esprimere, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, condivisione della finalità perseguita, ma reputando sede più appropriata non un atto normativo contingente come il decreto-legge in titolo, bensì un documento di più ampio respiro come quello di programmazione economica e finanziaria, di imminente esame in sede consultiva da parte della Commissione Difesa- l'emendamento 3.1 è posto ai voti con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, ed è respinto.

Il senatore JACCHIA rende noto di aver consegnato nel frattempo al Presidente regolare comunicazione scritta, comprovante la veridicità di quanto da lui affermato in precedenza, ossia che egli sostituisce il senatore Cossiga nella seduta in corso.

Il PRESIDENTE ribadisce di aver applicato con puntualità l'inequivoco dettato del Regolamento che all'articolo 31, comma 2, impone la preventiva comunicazione scritta della sostituzione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 3.2 è posto ai voti e, con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO ed è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT l'emendamento 3.3 è posto ai voti con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO ed è respinto.

Prima di procedere alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, il senatore TABLADINI fa presente che concomitanti impegni d'Aula impediscono a lui di intervenire e chiede, pertanto, la chiusura dei lavori.

Il PRESIDENTE fa presente che comunque avrebbe interrotto l'esame del decreto-legge prima della votazione finale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4675
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE**

Art. 1.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale proroga è subordinata al permanere per ciascuna missione del mandato internazionale che l'ha originata e alle condizioni in esso contenute»

1.1

GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale civile del Ministero della Difesa che partecipi ad operazioni al seguito dei contingenti militari, limitatamente al periodo in cui si trovi al di fuori dei confini nazionali ovvero, se imbarcato, al di fuori delle acque territoriali, sono attribuite:

un'indennità di impiego all'estero, avente misura pari all'indennità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n.78 commisurata all'importo previsto dalla XIII fascia della tabella I annessa al D.P.R. 16 marzo 1999, n.255, ragguagliata ai giorni di effettivo impiego;

l'indennità di missione, prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella medesima misura di cui è destinatario il personale militare.»

1.2

PALOMBO, MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico aggiuntivo equivalente alla differenza tra l'indennità di missione, di cui al regio decreto del 3 giugno 1926 n. 941 e successive modificazioni, quale dovuta in caso di accasermamento e il novanta per cento dell'indennità di missione dovuta in caso di non accasermamento. Tale trattamento economico aggiuntivo è corrisposto per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione e trattamento economico aggiuntivo

sono corrisposti dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000».

1.3 GUBERT, PALOMBO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del 90 per cento» con la seguente: «intera».

1.4 PALOMBO, MANCA

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.5 PALOMBO, MANCA, GUBERT, PERUZZOTTI, TABLADINI

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «di competenza italiano» sopprimere la parola: «nonché»;

conseguentemente dopo le parole: «di interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «fissi e mobili, nonché per quegli interventi diretti all'elevazione della qualità della vita».

1.6 PALOMBO, MANCA

Al comma 4 dopo le parole: «a favore dei contingenti» inserire l'altra: «italiani».

1.7 GUBERT

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elevazione del volume organico dei volontari in servizio permanente dell'Esercito)

Per far fronte alle necessità di proroga di cui all'articolo 1, il volume organico dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, definito dal-

l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 196, è incrementato di 3.500 unità».

2.0.1

PALOMBO, MANCA

Art. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: «disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato» con le seguenti: «presenti sul posto servizio telefonico per uso privato nè sia possibile l'impiego di telefoni cellulari.»

3.1

GUBERT

Al comma 1 dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «per ragioni di necessità ed urgenza».

3.2

GUBERT

Al comma 1 sopprimere le parole: «a titolo gratuito»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale utilizzo è a titolo gratuito per le comunicazioni di necessità ed urgenza».

3.3

GUBERT

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

374^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4660) Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale ricorda che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge d'iniziativa governativa, senza modifiche, al fine di porre termine, con una specifica iniziativa legislativa, ad una questione, sorta nel 1987 e protrattasi fino ad oggi con alterne vicende, collegata alla richiesta, da parte di imprenditori italiani fornitori di aziende operanti in Nigeria, di poter recuperare i crediti vantati nei confronti di operatori nigeriani. Egli ricorda infatti che nonostante le forniture fossero state regolarmente pagate dagli importatori nigeriani, il controvalore in valuta non fu mai trasferito in Italia a causa di un provvedimento sospensivo della Banca centrale del paese africano. Successivamente la Nigeria ha proposto la ristrutturazione del debito, prima in sette anni e poi in venti anni. I creditori italiani, che non hanno accettato tale proposta, al fine di poter utilmente recuperare le somme, ottennero nel 1987 un provvedimento giudiziario di sequestro conservativo della nave nigeriana «River Kerawa», in acque territoriali italiane, poi revocato a seguito di un provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della norma di legge posta a base del decreto emanato dal Ministro di Grazia e giustizia e il conseguente annullamento da parte del TAR, gli im-

prenditori italiani si sono trovati nell'impossibilità di poter recuperare le somme loro spettanti.

Dopo aver ricordato una deliberazione della Commissione Industria del Senato relativa alla problematica in esame, il relatore illustra i contenuti dei due articoli facendo presente che con il primo si prevede il risarcimento per quelle imprese che non hanno ottenuto alcun indennizzo né dallo Stato italiano né dalle autorità nigeriane subordinato peraltro a qualsivoglia azione giudiziaria, mentre con il secondo si provvede alla copertura finanziaria. Conclude auspicando la definitiva approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(809) LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti

(889) CAMERINI e BRATIMA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(1783) SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia

(3407) VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(3054) ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

(4284) FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783 e 3407 congiunzione con i disegni di legge nn. 3054, 4284 e 4578 e rinvio. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3054, 4284 e 4578, congiunzione con i disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783 e 3407 e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende la discussione dei disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783 e 3407 sospesa il 30 giugno 1999.

Il senatore CASTELLANI, riepilogando l'iter dei disegni di legge già esaminati prima in sede referente poi in sede deliberante dalla Commissione, e tenendo anche conto del contenuto dei disegni di legge nn. 3054, 4284 e 4578, che propone di abbinare ai disegni di legge

n. 70 e connessi, (proposta accolta dalla commissione) enumera le problematiche che emergono dal complesso delle proposte legislative e che attingono a differenti questioni, riconducibili tutte peraltro alla tematica dell'indennizzo da parte dello Stato italiano a cittadini o imprese che abbiano perduto beni in territori stranieri.

La questione di maggior rilievo – oggetto da lunghi anni di interventi legislativi mai efficacemente risolutivi – attiene alla vicenda che coinvolge i cittadini italiani già residenti nei territori della Venezia Giulia, dell'Istria e di Fiume passati poi sotto la sovranità jugoslava in conseguenza del Trattato di pace del 1947. Si tratta, come è noto, di cittadini italiani i cui beni furono espropriati dalla ex Jugoslavia in violazione del Trattato di pace che invece prevedeva garanzie assolute di tutela dei beni. I cittadini italiani vantano pertanto un diritto soggettivo perfetto alla reintegrazione dei propri patrimoni che, d'altro canto lo Stato italiano oggi riconosce, a differenza di quanto, nella sostanza, accaduto nel 1954, allorché l'Italia e la Jugoslavia stipularono un regolamento definitivo di tutti i debiti e crediti reciproci in base al quale furono messi a disposizione di tutti i cittadini italiani indennizzati per beni espropriati per circa 45 miliardi, mentre invece il valore effettivo dei beni espropriati ammontava a circa 130 miliardi. Esiste quindi la necessità di ristorare, pur a tanti anni di distanza, i cittadini italiani, nei modi e nelle forme più adatte, verificando la possibilità di incrementare i coefficienti di rivalutazione dei beni espropriati.

Un'ulteriore problematica riguarda, invece, le imprese e cittadini italiani che hanno subito perdite in territori già a sovranità italiana e poi perduti in base a Trattati internazionali, come ad esempio l'Albania o la Libia; anche in questo caso occorre valutare con attenzione le disponibilità finanziarie per ristorare le perdite subite. Infine, va valutata la problematica, di più ampio respiro concernente l'eventuale sostegno economico dei cittadini o imprese che abbiano perduto beni o aziende all'estero in seguito a rivolgimenti politici interni.

Poiché si tratta di problematiche connesse, ma sostanzialmente diverse, egli ritiene fondamentale procedere preliminarmente a una verifica rigorosa degli oneri derivanti dai singoli provvedimenti e al contempo sollecitare una presa di posizione da parte del Governo in merito alla eventuale indicazione di priorità.

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dei singoli disegni di legge all'ordine del giorno, l'oratore dà conto altresì di due ulteriori proposte legislative, – nn. 4690 e 1715 – che, a suo giudizio potrebbero essere anch'esse congiunte ai provvedimenti in titolo. Al di là delle specifiche proposte di legge egli ribadisce l'esigenza di stimare con precisione gli oneri connessi ai singoli disegni di legge e di procedere con la indicazione di quale problematica privilegiare delle tre questioni illustrate in precedenza. Ration per cui egli propone la costituzione di un Comitato ristretto con l'obiettivo di sottoporre alla Commissione un testo unificato, eventualmente frutto della scelta del collegio minore circa le priorità da privilegiare.

Si apre la discussione.

Il senatore CAMERINI esprime soddisfazione per l'attenzione della Commissione per la tematica affrontata dai disegni di legge e pone l'accento sull'esigenza di distinguere chiaramente la problematica dell'indennizzo dei danni di guerra sofferti dagli istriani, dai fiumani e dai dalmati da quella relativa, ad esempio, al risarcimento dei danni subiti da cittadini residenti in territori occupati dall'Italia durante la seconda guerra mondiale oppure, in tempi più recenti, subiti dai cittadini italiani in Stati stranieri.

Dopo aver ricordato i contenuti dell'intervento svolto in Commissione nel giugno del 1999 dal sottosegretario Ranieri, dichiara di condividere pienamente la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto.

A giudizio del senatore CAMBER il relatore ha opportunamente sottolineato come gli esuli istriani, fiumani e dalmati possano vantare un diritto soggettivo perfetto ad ottenere il risarcimento per i beni perduti, anche in considerazione del fatto che lo Stato italiano ha sostanzialmente negato tale diritto non corrispondendo ad essi che una minima parte delle somme dovute. Poiché, come avvenuto in passato, il maggiore ostacolo per giungere ad una soluzione della questione appare la limitatezza delle risorse finanziarie, egli comunica di aver presentato uno specifico disegno di legge (A.S. n. 4690) finalizzato a reperire le necessarie risorse finanziarie, che auspica possa essere discusso congiuntamente ai disegni di legge in titolo.

Egli dichiara il proprio assenso alla proposta di costituire un comitato ristretto.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, esprimendo l'opinione che la vicenda degli indennizzi dei beni perduti nei territori della ex Jugoslavia appare emblematica in tema di farraginosità e lentezza delle procedure amministrative. Egli auspica che la costituzione del comitato ristretto possa consentire una accelerazione dell'*iter* parlamentare al fine di portare a compimento l'annosa questione.

Il senatore BOSELLO condivide le osservazioni del senatore Camber.

Il sottosegretario PAGANO conferma la disponibilità, a suo tempo dichiarata dal sottosegretario Ranieri, a risolvere l'annosa questione dell'indennizzo per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, non nascondendo peraltro le difficoltà correlate alla copertura degli oneri finanziari. A suo giudizio, la proposta di costituire un comitato ristretto, che egli condivide, va accolta anche al fine di valutare tutti gli aspetti connessi con una problematica di particolare complessità, come quella dell'indennizzo e il risarcimento dei beni perduti all'estero da imprese e cittadini italiani.

Non facendosi ulteriori osservazioni viene accolta la proposta di costituire un comitato ristretto e il presidente GUERZONI sollecita i Gruppi a far pervenire le designazioni dei propri componenti in tempi tali da poter convocare il collegio minore fin dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI propone alla Commissione di fissare per venerdì 7 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un intervento del senatore ROSSI e del senatore VENTUCCI, il presidente GUERZONI propone di fissare per le ore 21 di venerdì 7 luglio tale termine.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI informa che è stato deferito alla Commissione il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 e che la Commissione dovrà esprimere il parere alla 5^a Commissione permanente entro mercoledì 12 luglio.

Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana con l'esame, in sede consultiva, del Documento citato, i cui contenuti potranno essere illustrati dal relatore Vigevani nella seduta pomeridiana di domani. Egli preannuncia inoltre che la Commissione sarà convocata in seduta antimeridiana e pomeridiana sia martedì che mercoledì prossimo in modo da rispettare il termine fissato per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente GUERZONI comunica che l'ordine del giorno delle sedute, già convocate per domani, alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 5 LUGLIO 2000

436^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI comunica che il Governo ha chiesto una proroga del termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore per i disegni di legge nn. 4047 e 4110, relativi agli accompagnatori al pianoforte. Propone pertanto di prorogare detto termine, in scadenza oggi alle ore 19, a mercoledì prossimo, 12 luglio, sempre alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il senatore MARRI propone l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di trattare con priorità l'affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica e posponendo il seguito dell'esame – in sede consultiva su atti del Governo – dello schema di regolamento sull'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il senatore BISCARDI sottolinea l'inopportunità di alcuni irrigidimenti procedurali, ricordando che il disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (ora A.S. n. 662-A), nonostante talune inutili forzature operate a suo tempo in Commissione, è ora all'esame dell'Assemblea, che ha dimostrato piena disponibilità ad esaminare gli emendamenti presentati. Per quanto riguarda in particolare la trattazione

dell'affare assegnato, egli osserva che, di fatto, solo ieri ha avuto modo di conoscere la bozza di risoluzione presentata dal relatore, sulla quale ritiene indispensabile un serio approfondimento onde valutare l'opportunità di chiedere al relatore di apportarvi modifiche, ovvero di presentare una proposta alternativa.

Il presidente OSSICINI rimarca che l'affare assegnato è all'esame della Commissione ormai da molti mesi e su di esso si è svolto un dibattito assai approfondito. Propone pertanto, qualora si proceda all'inversione dell'ordine del giorno, di svolgere nella seduta odierna la replica del relatore Brignone agli intervenuti nel dibattito, rinviando ad altra seduta la votazione sulla bozza di risoluzione da lui presentata, onde consentire la presentazione di eventuali proposte alternative.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara stupefatto delle dichiarazioni del senatore Biscardi, tanto più che il relatore Brignone ha consegnato la sua proposta di risoluzione giovedì scorso, 29 giugno, ed essa è stata prontamente trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Né va dimenticato che ragioni di urgenza sono state più volte adottate dal Governo e dalla sua maggioranza per imporre al Senato l'approvazione di provvedimenti di forte impatto politico ed ordinamentale. Chiede pertanto formalmente che la richiesta di inversione dell'ordine del giorno sia sottoposta al voto della Commissione.

Si associa il senatore ASCIUTTI, il quale paventa che l'atteggiamento dilatorio della maggioranza nasconda l'intento di non portare a termine la procedura. Conviene pertanto con la proposta del Presidente di svolgere oggi la replica, rinviando la votazione della risoluzione ad un'altra seduta, da tenersi comunque in tempi solleciti.

Anche il senatore RESCAGLIO concorda con la proposta del Presidente, ricordando a sua volta che il relatore Brignone ha consegnato la sua proposta di risoluzione già giovedì scorso ed osservando che appare pertanto doveroso consentirgli oggi di svolgere quanto meno la sua replica.

All'esito di tale dibattito, la Commissione accoglie l'inversione dell'ordine del giorno proposta dal senatore Marri.

Il senatore BISCARDI tiene a precisare di non avere nulla in contrario allo svolgimento della replica in data odierna: motivo della sua preoccupazione era infatti l'eventualità di procedere oggi anche alla votazione della bozza di risoluzione, che a suo giudizio è invece ancora prematura.

*AFFARE ASSEGNATO***La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – si era conclusa la discussione generale.

Ha quindi la parola per la replica il relatore BRIGNONE, il quale ringrazia anzitutto i numerosi intervenuti nel dibattito, i quali hanno offerto contributi assai diversificati, ma comunque prevalentemente concordi (pur nella diversità di accenti) nella convinzione che l'insegnamento della religione cattolica debba essere rivisitato alla luce della recente riforma dei cicli scolastici.

Egli ribadisce poi che l'argomento in discussione riguarda esclusivamente l'insegnamento della religione cattolica, mentre le questioni attinenti allo stato giuridico degli insegnanti di tale disciplina afferiscono ad uno specifico disegno di legge (A.S. n. 662-A), su cui egli stesso ha svolto ieri la relazione introduttiva all'Assemblea. Rinvia pertanto a quella sede la discussione di merito sui profili specifici dell'inquadramento in ruolo dei docenti di religione, ricordando che non a caso egli aveva dedicato solo un paragrafo marginale a tale argomento nella sua pur ampia esposizione introduttiva dell'affare assegnato, correttamente orientata sugli aspetti storici, procedurali e giurisprudenziali di quell'insegnamento. Ribadisce altresì che dal Concordato del 1929 ad oggi i contenuti dell'insegnamento religioso si sono profondamente modificati, abbandonando definitivamente (soprattutto dopo l'Accordo tra Stato e Chiesa del 1984) ogni concezione catechistica e dogmatica, anche in connessione con il carattere ormai prevalentemente laico del personale docente. Ciò non toglie, prosegue, che occorre garantire la massima tutela anche agli studenti che non intendano avvalersi di tale insegnamento.

In una breve interruzione, la senatrice PAGANO stigmatizza che, nella bozza di risoluzione presentata dal relatore, manchi qualunque riferimento alla tutela dei non avvalentisi.

Il relatore BRIGNONE, riprendendo la propria replica, manifesta piena disponibilità ai suggerimenti dei commissari. Ricorda tuttavia che, allo stato, la percentuale degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento religioso è assolutamente preponderante, mentre la scelta di non avvalersene equivale spesso ad un sostanziale disimpegno. Ciò corrisponde forse, prosegue, alla mancanza di alternative concrete. Non va tuttavia dimenticato che l'insegnamento della religione cattolica non deve intendersi diretto solo ai credenti e, in tal senso, esso non va né impoverito né marginalizzato. Appare infatti contraddittorio richiedere una maggiore criticità e

problematicità dell'ora di religione senza assicurarle parallelamente una dignità analoga a quella delle altre discipline, a partire dal monte orario a disposizione.

Il relatore passa poi a rispondere analiticamente ai senatori intervenuti nel dibattito.

Ringrazia anzitutto il senatore Biscardi per l'integrazione da lui fatta ai profili storici dell'esposizione introduttiva, rammentando che il suo *excursus* era mirato prevalentemente al processo di maturazione verificatosi fra i Patti lateranensi (1929) e l'Accordo del 1984, a seguito del quale la Chiesa ha sostanzialmente modificato il proprio approccio nei confronti dell'impianto curricolare dell'ora di religione. Quanto ai contenuti dei programmi, per i quali il senatore Biscardi ha chiesto un più marcato orientamento verso la valutazione comparativa dei fenomeni religiosi, il relatore informa che la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha già predisposto una proposta di riforma (che sottoporrà a breve al Ministero della pubblica istruzione), alla luce del riordino dei cicli scolastici, caratterizzata da una sostanziosa apertura al nuovo modello di società che si va affermando nel nostro Paese. Già nel 1984, del resto, l'insegnamento religioso non era più inteso come catechesi né permanevano più dubbi sulla distinzione fra educazione ed istruzione religiosa. Nel ribadire poi al senatore Biscardi che le questioni attinenti alla nomina dei docenti afferiscono al disegno di legge sullo stato giuridico, ormai affidato all'esame dell'Assemblea, il relatore prefigura il rischio che, con la rimessione all'autonomia scolastica della collocazione oraria dell'insegnamento religioso, possa derivarne una sostanziale marginalizzazione per evitare la quale egli ha appositamente inserito un richiamo nella bozza di risoluzione presentata.

Egli esprime poi compiacimento per l'approccio alla questione manifestato dai senatori Rescaglio e Nava, convenendo che i docenti di religione (così come quelli di italiano) sono evidentemente considerati insegnanti dotati di possibilità educative maggiori rispetto ad altri, atteso che su di essi si scaricano spesso molte delle innovazioni dell'ordinamento scolastico.

Conviene altresì con il senatore Folloni, che ha giudicato il nuovo Concordato quale termine di riferimento essenziale del dibattito. Non va tuttavia sottaciuto, prosegue, che i principi concordatari non hanno sempre offerto risposte soddisfacenti, in particolare per quanto riguarda la collocazione curricolare della materia, a testimonianza dell'incompleta maturazione del rapporto fra Stato e insegnamento della religione cattolica. In molti interventi egli ha infatti rinvenuto un immotivato timore di lesione della sovranità statale connesso all'insegnamento religioso, tale da determinare l'incompiuta integrazione nei curricoli.

Quanto alle osservazioni della senatrice Bruno Ganeri sulla colpevole, diffusa incomprendimento dell'insegnamento religioso, egli si associa alla deprecazione che il dibattito in corso abbia luogo proprio a ridosso della riforma dei cicli scolastici e della connessa esigenza di riformare i curricoli. Assai più proficuo sarebbe stato invece affrontare la questione in anticipo, ponendo particolare attenzione a fugare preventivamente

ogni possibile dubbio. Allo stato, il legislatore si trova invece a doversi confrontare con un innegabile stato di sofferenza degli insegnanti di religione cattolica, nonché degli stessi studenti, pienamente consapevoli delle condizioni di diversità dell'insegnamento religioso rispetto alle altre discipline.

Egli si dichiara poi d'accordo con l'impostazione del senatore Lorenzi, secondo cui il legislatore non deve soffermarsi sui contenuti disciplinari, ma regolare la scelta degli studenti di avvalersi o meno dei contenuti medesimi. Preferisce invece non replicare all'osservazione, dello stesso senatore Lorenzi, secondo cui ai massicci flussi migratori provenienti da paesi che si caratterizzano per culture molto diverse dalla nostra occorrerebbe contrapporre con decisione i valori della tradizione giudaico-cristiana. Dissente infine con decisione dall'affermazione secondo cui non solo gli insegnanti di religione cattolica ma in generale tutti i docenti debbano essere assunti con contratti di lavoro di tipo privatistico, a tempo determinato, superando l'attuale inquadramento in ruolo.

Egli richiama successivamente le osservazioni del senatore Asciutti, convenendo con la prospettiva di una revisione curricolare della materia sulla base del riordino dei cicli scolastici: l'accorpamento della scuola elementare e di quella media non chiarisce infatti il monte ore che verrà assegnato all'insegnamento religioso nel settennio di base ed impone una approfondita riflessione.

Al senatore Nava, che ha paventato il rischio di una scristianizzazione della società a favore di una devastante impostazione laicistica, mondana e temporale, ricorda che la religione – correttamente intesa quale risposta alle questioni ultime dell'individuo – deve comunque essere integrata in un sistema educativo statale.

Il senatore Masullo, prosegue ancora l'oratore, ha poi offerto un contributo di grande lucidità richiamando la dimensione religiosa sotto tre profili (storico-filologico, dottrinale-dogmatico, esistenziale-affettivo) ed invocando una accentuazione del carattere critico dell'insegnamento religioso, al di fuori di qualunque schermaglia giuridica o scontro ideologico.

Il senatore Monticone ha invece contribuito ad approfondire il profilo storico della vicenda, richiamando le pattuizioni occulte fra cattolici e liberali che indussero la Chiesa, nel timore dell'avvento del comunismo, ad accettare che il fascismo si ergesse a tutela della religione cattolica. Egli ha tuttavia ricordato anche come l'insegnamento della religione cattolica abbia recato un significativo contributo alla formazione delle basi dello spirito democratico italiano e ha auspicato interventi che non marginalizzino la scelta degli studenti di avvalersene.

Il relatore ringrazia poi il senatore Toniolli per lo stimolo a concludere la procedura che, ricorda, è finalizzata ad esprimere al Governo l'orientamento politico parlamentare attraverso l'approvazione di una risoluzione. Manifesta peraltro soddisfazione per il coinvolgimento dimostrato da tutte le forze politiche su una tematica così a lungo elusa.

Quanto alle osservazioni del senatore Marri in ordine al sostanziale disimpegno di coloro che optano di non avvalersi dell'insegnamento reli-

gioso, correttamente valutato in contrasto con le finalità educative della scuola, egli auspica che i commissari vogliano offrire il loro contributo per riempire di contenuti l'ora alternativa all'insegnamento religioso. Osserva invece che la procedura in corso non può far riferimento anche alla tutela di altri insegnamenti religiosi, essendo chiaramente delimitata – nel suo titolo – all'insegnamento della religione cattolica. Al riguardo, osserva peraltro che lo Stato ha sottoscritto una decina di intese con altre religioni, tutte relative alla tutela degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica. Solo nelle più recenti fra tali intese sono infatti contenuti richiami all'esigenza di insegnamenti religiosi alternativi.

Egli conviene infine con il senatore Lombardi Satriani, che ha richiesto una trasmissione critica e non dottrinale dell'insegnamento religioso, ricordando gli obiettivi disciplinari dell'ora di religione.

Avviandosi alla conclusione, egli sottolinea le grandi potenzialità educative dell'ora di religione, anche con il limitato monte orario a disposizione (20-25 ore all'anno), peraltro spesso sacrificato a favore di altre discipline. Egli sottolinea altresì la straordinaria qualificazione richiesta dal combinato disposto dell'ordinamento canonico e del disegno di legge n. 662-A agli insegnanti di religione (possesso del diploma di laurea, specializzazione quadriennale, nonché quadriennio continuativo di insegnamento già svolto) per l'inquadramento in ruolo, in rapporto ai requisiti richiesti agli altri insegnanti precari dalla legge n. 124 del 1999. Illustra infine la seguente proposta di risoluzione, già fatta pervenire a tutti i membri della Commissione:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

– l'insegnamento della religione cattolica trova la sua definizione nell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Chiesa cattolica e nell'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana;

– la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;

– il Governo si è impegnato a rispettare tale principio nelle norme attuative della legge di riordino dei cicli scolastici, accogliendo in Senato l'ordine del giorno n. 9.4216.1;

considerato che:

– l'insegnamento della religione cattolica è assicurato dalla legge nell'ambito delle finalità della scuola pubblica non universitaria di ogni ordine e grado, entro la quale si collocano i curricula e i programmi in via di formulazione;

– esso è compreso a pieno titolo nelle discipline scolastiche, con pari dignità culturale, formativa ed educativa e concorre quindi alla crescita e alla valorizzazione della persona umana;

– gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti;

– l'esplicazione di tale ruolo deve essere resa concretamente possibile attraverso la titolarità di un numero di classi e di ore settimanali di lezione che consenta uno svolgimento di programma adeguato e un'effettiva partecipazione dell'insegnante ai consigli di classe per l'espletamento di ogni attività connessa;

rilevato che:

– gli obiettivi dell'insegnamento della religione cattolica rivestono un'alta valenza formativa ed educativa in una prospettiva interdisciplinare;

– l'insegnamento della religione cattolica presenta una dimensione culturale non identificabile con la pratica religiosa e, avvalendosi di contenuti innovativi strettamente connessi alla realtà sociale, risulta parte integrante della complessiva formazione scolastica recando un significativo arricchimento per tutti gli allievi che se ne avvalgono, indipendentemente dalla loro fede religiosa;

impegna il Governo:

– a garantire la specificità dell'insegnamento nel pieno rispetto della normativa vigente,

– ad assicurare all'insegnamento della religione cattolica una collocazione oraria che, pur nel rispetto dell'esercizio dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, non risulti penalizzante per la disciplina;

– a conservare le sessanta ore complessive annue, già previste nella scuola materna, anche nella scuola dell'infanzia, col vincolo di non determinare forme di discriminazione;

– ad assegnare due ore settimanali all'insegnamento della religione cattolica nel settennio della scuola di base;

– a far sì che, nella definizione dello stato giuridico dei docenti di religione cattolica, le cattedre di insegnamento siano costituite da non più di 9 classi nella scuola di base e non più di 14 classi nella scuola secondaria, con completamento d'orario mediante ore a disposizione per le attività connesse con l'autonomia e il piano dell'offerta formativa».

In particolare, sottolinea che tale proposta di risoluzione si propone il duplice scopo di tutelare i posti di lavoro degli insegnanti di religione, nonché la dignità della disciplina da essi impartita. Manifesta peraltro piena disponibilità ad integrarla al fine di assicurare analoga dignità anche all'ora alternativa all'insegnamento religioso, tematica da lui non affrontata stante la delimitazione dell'affare assegnato al solo insegnamento della religione cattolica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BISCARDI osserva che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, non è possibile procedere nella seduta odierna all'esame dell'atto in titolo. Considerato tuttavia che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente il prossimo 13 luglio, invita il relatore Pappalardo a predisporre uno schema di parere, da sottoporre ai membri della Commissione in via preventiva rispetto alla ripresa dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127: esame e rinvio)

Su proposta del presidente BISCARDI, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 5 LUGLIO 2000

376^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.**La seduta inizia alle ore 15,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta del 21 giugno 2000 sulle politiche del suo Dicastero**

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il senatore TERRACINI chiede al ministro Nesi quale sia la sua posizione in relazione al problema del terzo valico e del raddoppio dell'autostrada Genova-Ventimiglia.

Il senatore GERMANÀ lamenta anzitutto la scarsa propensione del Dicastero dei lavori pubblici a rispondere alle interrogazioni, e chiede pertanto di sapere, data la presenza del Ministro, quale sia la situazione relativa allo smembramento dell'Anas. Sollecita quindi informazioni circa la risistemazione dei centri storici e gli intendimenti del Dicastero in materia di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione urbana. Chiede poi conto dei ritardi che si sono registrati nella definizione delle opere riguardanti il Giubileo. Per quanto riguarda poi la nuova disciplina dei lavori pubblici, invita il Governo a fornire chiarimenti sulle fasi applicative riguardanti la certificazione delle imprese, facendo presente che la regione siciliana soffre particolarmente questo problema. Si sofferma infine sul tema della sicurezza stradale investito dal cattivo stato della situazione viaria e chiede quali siano gli interventi progettati dal Dicastero riguardo al problema dei ponti cosiddetti «ammalorati», ovvero da ristrutturare, ed infine che cosa si intende fare riguardo al ponte sullo Stretto di Messina,

anche per consentire alle città interessate di poter porre in essere piani urbanistici credibili.

Il senatore BORNACIN chiede al Ministro quando sarà presentato il Piano generale dei trasporti che, secondo il Ministro dei trasporti, avrebbe dovuto vedere la luce entro il 1° luglio. Chiede poi di sapere quale sia lo stato della procedura di trasferimento dei circa 30.000 chilometri di strade statali gestite dall'Anas alle regioni e con quali risorse le regioni debbano provvedere a queste strutture viarie. Chiede quindi di conoscere la situazione delle procedure relative al raddoppio dell'Aurelia e quale sia il punto dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 riguardante la qualificazione delle imprese. Dopo aver rilevato la scarsa attenzione presentata dal Dicastero riguardo alla sicurezza stradale, con particolare riferimento all'illuminazione delle gallerie, dichiara di ritenere del tutto insoddisfacenti le priorità indicate dal Ministro riguardo alle opere da effettuare nella regione Liguria.

Il senatore BALDINI, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione del Governo prima delle prossime elezioni, chiede di sapere quali siano, ad avviso del Ministro, i problemi che il suo Dicastero può realmente risolvere prima di quella scadenza. Intende poi conoscere l'opinione del Ministro riguardo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore MIGNONE, dopo essersi brevemente soffermato sulla necessità di una ristrutturazione delle strutture penitenziarie esistenti, anche al fine di dare una risposta all'attualissimo problema della difficile situazione nelle carceri e di una ristrutturazione del sistema di distribuzione delle acque, si sofferma sulle materie di più stretta competenza della Commissione chiedendo al Ministro quali siano, concretamente, gli interventi che il suo Dicastero può porre in essere sul piano della viabilità per collegare le regioni meridionali con il resto dell'Italia. Le infrastrutture del Sud sono infatti assai carenti sotto tutti i punti di vista ma il problema della viabilità è certamente tra i più gravi. Prende quindi atto con soddisfazione che tra le priorità del Dicastero dei lavori pubblici sia indicata anche quella dell'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria il cui ampliamento ha sempre riguardato i tratti pianeggianti e mai quelli montani. Chiede infine di conoscere i motivi dell'allungamento dei tempi di molte opere iniziate dall'Anas; una dilazione che ha il sapore di un non gradito ritorno al passato.

Il senatore VERALDI dà atto al ministro Nesi di aver inserito fra i grandi problemi infrastrutturali da risolvere in tempi rapidi quello appena ricordato dell'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Questa struttura viaria, infatti, collega circa un quarto della popolazione del Paese a tutto il resto del territorio italiano. Ritiene tuttavia che per risolvere i problemi posti da questa struttura sia necessaria una procedura

speciale che consenta una reale accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere, magari anche attraverso l'affiancamento di specialisti alle strutture ordinarie e incentivi di natura premiale.

Il senatore RAGNO riconosce al Ministro il merito di aver compiuto un viaggio nelle strade del Sud per verificare di persona i problemi infrastrutturali con cui i cittadini meridionali debbono fare quotidianamente i conti riguardo alla loro mobilità. Questa visita inoltre avrà reso chiaro al Ministro che molte delle critiche avanzate dai rappresentanti di queste regioni sono tutt'altro che esagerate e rappresentano soltanto una piccola parte dei problemi che il Sud deve affrontare rispetto alle regioni settentrionali. Chiede quindi di sapere quali sono le impressioni e le intenzioni che il Ministro ha ricavato dal suo viaggio. Si sofferma quindi sui problemi della situazione viaria della Sicilia, assai carente anche in termini di sicurezza stradale, e sollecita infine l'acquisizione dei reali intenti del Ministero dei lavori pubblici riguardo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, facendo presente che i disagi di natura ambientale derivanti dalla sua mancata realizzazione sono almeno pari a quelli di una eventuale costruzione.

Il ministro NESI, anticipando una parte della replica che effettuerà alla fine del dibattito, intende rispondere subito a coloro che hanno richiamato i problemi riguardanti l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Nel breve viaggio che ha voluto effettuare per verificare lo stato di questa grande infrastruttura viaria, ha maturato l'idea di dover procedere immediatamente all'ammodernamento di questa importante arteria di collegamento, avvalendosi di strumenti eccezionali per accelerarne la realizzazione, anche con la velocizzazione di procedure che finora hanno prodotto solo ritardi nei lavori dei cantieri. Questo è necessario al fine di recuperare il Sud del Paese sia in termini economici che civili e per garantire questo risultato occorre investire un gran numero di risorse per lo sviluppo di tale infrastrutture.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

358^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, tenuto conto che non è stato ancora raggiunto il numero legale prescritto per la discussione in sede deliberante, propone di anticipare l'esame dell'A.S. 4603.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti all'A.S. 4603 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa altresì che la 1^a Commissione ha espresso un parere non ostativo con osservazioni e che la 5^a Commissione ha espresso un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 1.1, 1.2 e 4.0.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Invita quindi i presentatori ad illustrarli.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 1.1, il presidente SCIVOLETTO illustra l'emendamento 1.2, precisandone la portata, in relazione all'esigenza di assicurare i benefici delle disposizioni di cui all'articolo 1 anche nei casi in cui manchi il decreto del tribunale civile attestante lo stato di insolvenza pur versando i soci, nei fatti, in tale stato.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 2.1, 3.1, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Il senatore BETTAMIO dà quindi per illustrati gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Il relatore PIATTI, alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e invita il presidente Scivoletto a riformulare l'emendamento 1.2 (altrimenti il parere è contrario). Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.1 e 3.1. Quanto agli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, volti tutti all'obiettivo di identificare delle soluzioni in relazione ai problemi occupazionali del personale dei consorzi agrari e al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, sottolinea preliminarmente che tale finalità è condivisibile, ma chiede conferma al Rappresentante del Governo in relazione alla notizia che sia in corso di elaborazione una soluzione nell'ambito dell'A.C. 6559 (già A.S. 3832): invita pertanto il presentatore dei tre emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 4.0.4 (volto ad identificare una soluzione per il problema della cartolarizzazione dei crediti INPS), nel ricordare che è allo studio una soluzione in merito, si rimette al Governo, facendo rilevare che la disposizione non è omogenea con i contenuti del disegno di legge.

Dopo che il senatore MINARDO ha fornito ulteriori precisazioni in relazione all'emendamento 4.0.5, il relatore PIATTI si rimette al Governo in relazione a tale emendamento.

Il sottosegretario NOCERA esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1. Quanto agli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, di cui è condivisibile la finalità, precisa che in sede di esame dell'A.C. 6559 è stata formalizzata una proposta emendativa volta ad identificare una adeguata soluzione, sulla quale preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole, invita quindi il presentatore a ritirare tali emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Al senatore CUSIMANO (che chiede se tale proposta sia stata formalizzata come emendamento del Governo) il sottosegretario NOCERA precisa di avere fatto riferimento ad una proposta emendativa del relatore del

provvedimento all'esame alla competente Commissione della Camera. Infine esprime parere contrario sugli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5.

Prende quindi la parola il senatore BETTAMIO per chiedere ulteriori chiarimenti in relazione alla compatibilità comunitaria degli interventi previsti all'articolo 1, precisando che la Giunta per gli affari europei – presso la quale egli è relatore per i profili di competenza del provvedimento in esame – non ha ancora potuto esprimere il proprio parere in attesa che pervengano i chiarimenti da parte dell'Unione europea in relazione alla valutazione della normativa alla stregua di quanto previsto dall'Unione in materia di aiuti di Stato.

Il presidente SCIVOLETTO, nel precisare che il termine per l'espressione del parere da parte della Giunta è comunque decorso, ricorda, che così come si esprime la relazione illustrativa, la procedura dovrebbe essere stata superata da una iniziativa del Governo italiano. Propone comunque un breve rinvio dell'esame, in attesa che il Governo fornisca ulteriori osservazioni sulla questione sollevata dal senatore Bettamio.

Conviene la Commissione.

Dopo che il senatore BEDIN, in qualità di Presidente della Giunta degli affari europei, ha confermato che la Giunta ha all'ordine del giorno, per la seduta già convocata per domani, il provvedimento in titolo, il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, nell'auspicio di poter acquisire i chiarimenti da parte del Governo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4550) *Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 giugno scorso è iniziata la discussione generale.

Il senatore ANTOLINI dichiara che il suo Gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, in quanto, da molto tempo, la Lega Forza Nord Padania cerca di riportare nella legalità la ge-

stione del settore lattiero-caseario e combattere le molte frodi, iniziate in particolare da quando è stato previsto il sostegno comunitario per il latte in polvere. Ritiene quindi importante che l'Italia assuma iniziative contro le frodi, anche se, forse, né la Commissione né il Governo si sono sufficientemente impegnati su di un fatto – quale quello dell'utilizzazione del latte in polvere ad uso zootecnico ad usi alimentari – che è rilevante anche come fatto di costume. Nel ribadire l'orientamento favorevole chiede al presidente di Commissione di farsi carico dell'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle finalità perseguite con il provvedimento in discussione.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha ricordato le forme di pubblicità già previste dal Regolamento del Senato, ha quindi la parola il senatore CUSIMANO, il quale sottolinea preliminarmente che la questione all'attenzione della Commissione ha avvelenato non poco i rapporti tra lo Stato e i produttori di latte, in quanto questi ultimi, in relazione ai problemi di gestione del sistema delle quote latte (con i relativi splafonamenti e multe) hanno sempre denunciato, oltre all'esistenza di quantitativi di latte provenienti clandestinamente da oltre frontiera, la truffaldina trasformazione del latte in polvere per uso zootecnico in latte alimentare, soprattutto per la preparazione dei formaggi. Proprio per porre fine alle polemiche e fare chiarezza sia in favore dei produttori che dei consumatori, il presente disegno di legge che unifica vari provvedimenti presentati da tutte le parti politiche è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene che, data l'ampia convergenza delle iniziative legislative, riconducibili sia al Centro sinistra che al Polo, non occorra spendere molte parole per illustrare la bontà e la necessità dell'iniziativa, in relazione alla quale preannuncia sin d'ora un voto favorevole, sollecitandone una pronta approvazione. Osserva quindi che il provvedimento presumibilmente incontrerà difficoltà in sede europea ma ribadisce l'esigenza di non subire più certe prese di posizione (da paesi quali la Germania e l'Olanda) invitando quindi il Governo a difendere con forza i produttori italiani di latte. Ricorda inoltre che, nell'ultima seduta, dalla relazione del Presidente e dall'intervento del senatore Bedin sono emerse responsabilità precise denunciate dall'Ispettorato centrale della repressione frodi. A questo punto, nel ribadire l'esigenza di dare pubblicità al disegno di legge in discussione e per segnalare anche all'Unione europea l'indisponibilità a subire ulteriori condizionamenti, esprime l'avviso che sia il caso di denunciare all'Autorità giudiziaria quanto è emerso nel corso del dibattito, anche al fine di fare in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Non è a conoscenza della circostanza se il Ministero abbia o meno operato in tal senso: se lo ha fatto, bene ha fatto e comunque, se non lo ha fatto, ritiene che si possa intervenire come Commissione agricoltura, con una presa di posizione consistente nel denunciare all'Autorità i fatti emersi nel corso del dibattito.

Il senatore SARACCO ritiene di rilievo la normativa proposta con il disegno di legge in discussione, in quanto l'inserimento dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico consente di aiutare gli operatori onesti, assicurando chiarezza e trasparenza, e di stimolare chi lavora ed opera bene. Nel ricordare le triangolazioni che si registrano, per fini fraudolenti, nell'utilizzazione del latte in polvere, ritiene indispensabile varare un provvedimento che metta ordine e riequilibri il settore. Condivide infine la preoccupazione di chi ritiene opportuno assicurare una adeguata informazione su questa materia, da rendere bene accetta ai consumatori.

Il senatore BETTAMIO ritiene opportuno mettere preliminarmente in luce le contraddizioni che emergono in relazione al provvedimento in discussione, che vede da un lato il ricorso di taluni operatori a comportamenti di natura fraudolenta, dall'altro una iniziativa del Governo per impedire, così come segnalato dall'organismo competente, il ricorso a tali pratiche fraudolente e, infine, un ulteriore intervento dell'Unione europea che vuole bloccare l'iniziativa italiana. Nel richiamare le vicende che hanno visto l'importazione in Italia di grandi quantità di latte in polvere e l'autorizzazione, da parte di chi ne ha avuto grosse giacenze, attraverso la falsificazione dei relativi registri, del medesimo latte per finalità fraudolente, sottolinea come giustamente da parte governativa si intervenga per impedire la frode ed in particolare per tutelare anche la sicurezza alimentare.

In seguito ad un intervento del senatore CUSIMANO (che precisa che il testo risulta dall'unificazione di molti provvedimenti di iniziativa parlamentare) il senatore Bettamio chiarisce che intende fare riferimento all'attività dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, ricordando altresì che le obiezioni mosse dall'Unione europea (che fanno leva sul principio della libera circolazione delle merci) finiscono per trascurare i profili sanitari. Conclusivamente ritiene che o il Governo interviene – ma si tratta di un percorso lungo – per modificare la posizione dell'Unione europea, oppure si può invocare il ricorso all'articolo 30 del Trattato, quale eccezione giustificata da profili di tutela della salute.

Esprime sin d'ora un orientamento favorevole alle disposizioni del provvedimento e auspica una tempestiva approvazione.

Il senatore LAURIA Baldassare si dichiara favorevole al provvedimento, anche alla luce delle questioni di ordine sanitario evocate nel dibattito, ricordando che l'utilizzo dei traccianti nel latte in polvere, così come previsto nel provvedimento, è di utilità per i consumatori, ma anche per chi produce in modo onesto e comunque è un elemento di trasparenza. Nell'associarsi ai precedenti interventi che hanno sottolineato l'esigenza di assicurare la massima pubblicità al provvedimento, ricorda conclusivamente che si tratta di una legge a favore di chi produce per il settore lattiero-caseario.

Il senatore RECCIA, nel ricordare che il provvedimento nasce da iniziative parlamentari, osserva che il Governo ha la grossa responsabilità della mancata approvazione di quanto previsto nel provvedimento in titolo, anche alla luce delle modalità scelte per informare la Commissione della nota trasmessa dall'Unione europea, in quanto, a suo avviso, diversamente, si sarebbe potuto approvare il provvedimento in tempi rapidi. Nel ricordare l'importanza dei problemi di etichettatura dei prodotti, ai fini di una corretta informazione al consumatore sulle componenti dei prodotti agroalimentari, ritiene che, in presenza di una tale informativa, il consumatore si orienterebbe in modo spontaneo verso i prodotti genuini e naturali, per esempio verso i prodotti che utilizzano il latte fresco. Nel rilevare poi che, al comma 2 dell'articolo 1, si effettua un rinvio ad un successivo decreto ministeriale per individuare i traccianti da utilizzare, osserva che si opera così uno «scarica-barile» e sottolinea che anche l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi non ha poi così bene operato, visto che il sistema «fa acqua», mettendo in guardia comunque dal rischio di ingenerare nei consumatori ulteriore confusione. Nel ribadire che l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi non può limitarsi ad acquisire dati statistici ma – come più volte richiesto – ove acquisisca dati penalmente rilevanti, deve denunciare i trasgressori, ribadisce l'esigenza di sensibilizzare gli organismi competenti per accertare i casi di violazione delle norme e rassicurare i consumatori, mentre si dichiara contrario ad iniziative di carattere propagandistico. Conclusivamente, nel ricordare le dimissioni, recentemente intervenute, del Commissario liquidatore dell'AIMA (cui forse si attribuiscono eccessive responsabilità), ribadisce l'esigenza di prevedere, nei casi di ricorso al latte in polvere, adeguate forme di trasparenza e di pubblicità.

Il sottosegretario NOCERA, prendendo la parola per un chiarimento, ricorda che il progetto di legge era stato debitamente notificato alla Commissione europea la quale aveva fissato i termini di sospensione per l'adozione della norma al 14 marzo 2000: precisa ulteriormente che entro tale termine la Germania, l'Austria e l'Olanda hanno emesso un parere circostanziato, determinando la proroga del termine di sospensione al 14 giugno 2000. Ricorda infine che, malgrado i passi compiuti dagli Stati sopracitati, la Camera dei deputati ha approvato il progetto di legge, nella seduta del 22 marzo, con un voto quasi unanime, e che l'eventuale approvazione definitiva della legge, prima del 14 giugno, avrebbe rappresentato di per sé, una violazione delle disposizioni comunitarie.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare il prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, preannuncia che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, convocata al termine della seduta odierna, darà conto della lettera, inviatagli dal presidente Mancino, in relazione ai quesiti procedurali sollevati dal senatore Cusimano nella seduta del 27 giugno scorso.

Ricorda altresì che deve pervenire il parere della Commissione sanità.

La Commissione prende atto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il senatore BEDIN, relatore sul provvedimento in titolo, richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo, sulla circostanza che, da parte governativa, si continua ad affermare che è in corso di elaborazione una iniziativa legislativa governativa che non risulta però formalmente presentata in Senato, ove la Commissione agricoltura ha incardinato la discussione del provvedimento in titolo. Nel ricordare altresì che tale formulazione risulta presentata come proposta emendativa dell'opposizione al provvedimento in titolo, ritiene indispensabile che il Governo faccia assoluta chiarezza in modo inequivocabile, in relazione alle esigenze di soccorrere il settore con adeguati provvedimenti, visto che, entro i termini fissati dalla Commissione, il Governo non ha formalizzato nemmeno la presentazione di emendamenti.

Il sottosegretario NOCERA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata domani, giovedì 6 luglio alle ore 15, è integrato con il seguito dell'esame, in sede referente, dell'A.S. 4603 recante misure finanziarie di sostegno al settore agricolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4603**Art. 1**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il previo accertamento dello stato di insolvenza per l'assunzione delle garanzie a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, si intende riferito al momento della presentazione delle istanze da parte dei soci.»

1.1

STANISCIÀ

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«... Il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è sostituito dal seguente: "Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza o dalla cui documentazione può dedursi, comunque, nei fatti, lo stato di insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato".

...Alle cooperative e ai consorzi fra cooperative che si trovavano alla data del 19 luglio 1993 nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuto il diritto di godere dei benefici previsti dal medesimo comma 1-bis del citato articolo 1».

1.2

SCIVOLETTO

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.1 MARINO, BERGONZI, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Art. 3.

Al comma 4, sopprimere le parole: «anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2».

3.1 MARINO, BERGONZI, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art...»

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

1. Il comma 5, dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di favorire la definizione delle problematiche occupazionali, nelle more dell'individuazione delle soluzioni idonee alla ricollocazione del personale dei Consorzi agrari, i lavoratori dei consorzi hanno diritto, anche in corso di revoca dell'esercizio provvisorio e in deroga alla normativa vigente in materia, all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la durata di un biennio. La presente disposizione non trova applicazione nei confronti dei Consorzi agrari ammessi all'intervento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223".

2. Il comma 1, dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è sostituito dal seguente:

"1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, dell'articolo 5, determinato nel limite massimo di spesa di lire 60 miliardi, nonché dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di lire 227 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali"».

4.0.1

PINTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art...

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

1. Il comma 5, dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è sostituito dal seguente:

"5. Il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è concesso ai lavoratori dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dai periodi già in precedenza usufruiti dal consorzio. Ai lavoratori dei consorzi cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 2000, in aggiunta ai periodi di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene concesso un ulteriore periodo di mobilità non superiore a 24 mesi"».

4.0.2

PINTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art...

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

1. Al comma 5, dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono sostituite dalle seguenti: "riorganizzazione aziendale ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,"».

4.0.3

PINTO

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Crediti contributivi in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

4.0.4

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

4.0.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 5 LUGLIO 2000

469^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato ai componenti della Commissione che alle ore 20,45 le Commissioni 1^a e 11^a torneranno a riunirsi per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di assistenza sociale, avverte che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, aderendo, già alcuni giorni or sono, ad una sua richiesta, si è reso disponibile ad intervenire in Commissione mercoledì 12 luglio, alle ore 14,30, al fine di riferire sui contenuti del Piano nazionale d'azione per l'occupazione 2000. Considerato che nel frattempo è stato deferito alle Commissioni permanenti il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2001-2004, il ministro Salvi ha accettato di integrare l'oggetto delle sue comunicazioni, che pertanto verteranno anche sulle parti di tale documento riguardanti l'occupazione e la previdenza.

Poiché la data concordata con il Ministro per lo svolgimento delle sue comunicazioni coincide con il termine assegnato alle Commissioni permanenti per l'espressione del parere alla 5^a Commissione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, il Presidente ha anche provveduto a informare di tale circostanza il Presidente del Senato, chiedendogli di autorizzare il differimento di un giorno dell'espressione del predetto parere. La risposta del Presidente Mancino sarà comunicata non appena pervenuta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 6 luglio, alle ore 15, è

integrato con l'esame, in sede consultiva, del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2001-2004.

IN SEDE REFERENTE

(1137) BATTAFARANO ed altri. – *Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici*

(3950) PIZZINATO ed altri. – *Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento 5.2 (nuovo testo), riferito allo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 27 giugno 2000, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – *Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali*

(3928) BORNACIN ed altri. – *Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento 2.1, riferito allo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 27 giugno 2000, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Rinvio dell'esame)

Stante la mancanza del numero legale, il PRESIDENTE rinvia l'inizio dell'esame dello schema di regolamento in titolo. Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

436^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.

Prosegue la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4273.

Su invito del senatore CARCARINO, il relatore GIOVANELLI presenta una riformulazione dell'emendamento 4.67. Secondo il senatore SPECCHIA tale riformulazione chiarisce meritoriamente che la legge nazionale è immediatamente applicabile, mentre per il senatore BORTOLOTTO l'emendamento non modifica i termini del problema che non può essere risolto in violazione della giurisprudenza costituzionale: visto che per gli elettrodotti i limiti proposti dal Governo non appaiono riguardanti della legislazione regionale vigente, la loro applicabilità peggiorerebbe la situazione della salute in quelle regioni e, pertanto, il Gruppo Verdi-l'Ulivo annuncia il voto contrario.

Il senatore MANFREDI annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo all'emendamento 4.67 (nuovo testo), che recepisce istanze di chiarezza legislativa da lui propugnate; il senatore VELTRI annuncia anch'egli il voto favorevole del suo Gruppo, giudicando apprezzabile la coerenza dei Verdi nell'assicurare alle regioni una potestà legislativa autonoma, ma precisando che la necessità di un regime unitario in tale delicata materia non stravolge affatto le competenze regionali, rese invece coerenti con l'impianto complessivo della legge.

La Commissione conviene a maggioranza, con separate votazioni, sugli emendamenti 4.67 (nuovo testo) e 4.72; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.40 e 4.41.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore SPECCHIA, l'articolo 4 è approvato dalla Commissione nel testo emendato.

Si passa all'articolo 14, precedentemente accantonato.

Il relatore GIOVANELLI, reiterato il parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.3, presenta l'emendamento 14.10; si riserva peraltro di valutare in sede di coordinamento o in Assemblea la possibilità di trasporre il contenuto dell'articolo nel comma 1 dell'articolo 4. In proposito il sottosegretario CALZOLAIO, uniformatosi al parere del Relatore, dichiara che la collocazione più opportuna potrebbe essere una lettera aggiuntiva dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha espresso preferenza per la soppressione dell'articolo 14, il senatore CARCARINO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 14.3 e 14.1, dichiarando che da parte del suo Gruppo non vi sarebbero preclusioni in Assemblea ad emendamenti volti a ricollocare l'articolo secondo i suggerimenti del Governo.

Il senatore MANFREDI, stante l'impegno conseguito da Relatore, Governo e maggioranza, ritira l'emendamento 14.3; analogamente, il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 14.1.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 14.10 è accolto dalla Commissione, che con separata votazione conviene anche sull'articolo 14 nel testo emendato.

Il senatore VELTRI, prima di passare agli ordini del giorno, richiede sull'ordine dei lavori la possibilità di ottenere l'avviso dei Gruppi sulla sua proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il sottosegretario CALZOLAIO auspica che tutti i Gruppi valutino la proposta del Gruppo Democratici di Sinistra con apertura, considerando che il testo che emerge dalla sede referente è diverso da quello trasmesso dalla Camera e ciò grazie al contributo di tutte le parti politiche; una sede deliberante accordata unanimemente, ovvero una calendarizzazione accelerata e consensuale in Assemblea, sono precondizioni essenziali all'entrata in vigore del testo entro tempi ragionevoli, corrispondendo così alle istanze della cittadinanza.

Il presidente GIOVANELLI rinvia alle intese tra i Gruppi la valutazione della proposta del senatore Veltri, dichiarando che essa non può ritardare ulteriormente la fine della sede referente; spetterà poi alla Presidenza del Senato valutare se sussistono le condizioni per una riassegnazione in sede deliberante.

Ricorda che, in sede di espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 4, si dichiarò contrario agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4.

Il senatore MANFREDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4273,

impegna il Governo:

ad impartire direttive affinché società o enti pubblici e privati, che provvedano all'installazione di impianti a rete fissa e di diffusione radio elettrica, perseguano la realizzazione degli stessi impianti con criteri di minor impatto ambientale e di minor inquinamento elettromagnetico ricorrendo, ove non contrastino evidenti motivi contrari, all'interramento degli impianti. Le società e gli enti pubblici e privati che provvedano alla bonifica degli impianti esistenti sulla base delle norme di cui alla presente legge perseguano, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli stessi criteri di cui al precedente periodo».

Il senatore CARCARINO propone al senatore MANFREDI, che le accetta, alcune riformulazioni dell'ordine del giorno, che assume perciò il seguente testo:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4273,

impegna il Governo:

ad impartire direttive affinché società o enti pubblici e privati, che provvedono all'installazione di impianti a rete fissa e di diffusione radio elettrica, perseguano la realizzazione degli stessi impianti con criteri di minor impatto ambientale e di minor inquinamento elettromagnetico ricorrendo, ove non contrastino evidenti motivi contrari, all'interramento delle linee elettriche aeree ed al posizionamento delle antenne per la radiofrequenza, ed altresì affinché le società e gli enti pubblici e privati che provvedono alla bonifica degli impianti esistenti sulla base delle norme di cui alla presente legge perseguano, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli stessi criteri di cui al precedente periodo».

0/4273/7/13 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, CARCARINO

Il senatore VELTRI presenta ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

premesso che:

è necessario ed urgente introdurre nella legislazione limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per gli scopi e secondo le definizioni di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge;

il Governo ha predisposto due schemi di decreto volti ad assicurare la tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;

detti schemi di decreto sono il frutto di un positivo rapporto tra Governo e Parlamento finalizzato ad avviare, prima della definitiva approvazione del disegno di legge, l'impegnativo lavoro necessario all'individuazione dei limiti e delle misure di cautela;

tali schemi di decreto, che risultano condivisibili nell'indicazione di valori e limiti e che nel complesso risultano coerenti con la struttura del disegno di legge, necessitano tuttavia di alcune modifiche ed integrazioni, anche alla luce delle scelte normative compiute nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge,

invita il Governo:

ad emanare i decreti di cui all'articolo 4 – secondo i criteri e i principi indicati nel combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4 – rigorosamente entro i limiti ivi indicati;

a prevedere l'adozione di misure di cautela per la tutela da possibili effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente esposti, accompagnando l'elaborazione dei decreti con una valutazione del rapporto costi-benefici;

a proseguire e rafforzare l'azione per una piena e coerente attuazione sull'intero territorio nazionale, anche da parte delle regioni e delle autonomie locali, del decreto ministeriale n. 381 del 1998;

a promuovere, in sede europea, le opportune iniziative affinché il principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine possa essere recepito anche negli indirizzi e negli atti normativi comunitari».

0/4273/8/13 VELTRI, CARCARINO, CAPALDI, CONTE, PAROLA, IULIANO,
STANISCIA

Il relatore GIOVANELLI si dichiara favorevole agli ordini del giorno nn. 7 (nuovo testo) ed 8, pur suggerendo per quest'ultimo una riformulazione; si dichiara anche favorevole all'ordine del giorno n. 6, presentato nella seduta del 22 giugno scorso.

Il senatore VELTRI accoglie l'invito del Relatore e riformula l'ordine del giorno n. 8 nel seguente testo:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4273,

premesso che:

è necessario ed urgente introdurre nella legislazione limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per gli scopi e secondo le definizioni di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge;

il Governo ha predisposto due schemi di decreto volti ad assicurare la tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;

detti schemi di decreto sono il frutto di un positivo rapporto tra Governo e Parlamento finalizzato ad avviare, prima della definitiva approvazione del disegno di legge, l'impegnativo lavoro necessario all'individuazione dei limiti e delle misure di cautela;

tali schemi di decreto, che risultano condivisibili nell'indicazione di valori e limiti e che nel complesso risultano coerenti con la struttura del disegno di legge, necessitano tuttavia di alcune modifiche ed integrazioni, anche alla luce delle scelte normative compiute nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge,

invita il Governo:

ad emanare i decreti di cui all'articolo 4 – secondo i criteri e i principi indicati nel combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4 – rigorosamente entro i termini previsti;

a prevedere l'adozione di misure di cautela per la tutela da possibili effetti a lungo termine anche per i lavoratori professionalmente esposti;

a proseguire e rafforzare l'azione per una piena e coerente attuazione sull'intero territorio nazionale, anche da parte delle regioni e delle autonomie locali, del decreto ministeriale n. 381 del 1998;

a promuovere, in sede europea, le opportune iniziative affinché il principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine possa essere recepito anche negli indirizzi e negli atti normativi comunitari».

0/4273/8/13 (Nuovo testo) VELTRI, CARCARINO, CAPALDI, CONTE, PAROLA, IULIANO, STANISCIÀ

Il sottosegretario CALZOLAIO motiva il non accoglimento degli ordini del giorno nn. 1, 2 e 4 con considerazioni rimesse già alla Presidenza in una nota dell'8 giugno scorso. Alcune parti di tali ordini del giorno riguardano l'eshaustività degli intervalli di frequenza regolamentati dagli schemi di decreto, ovvero l'opportunità di regolamentare anche quelle frequenze che per loro natura particolare resterebbero escluse dalla norma; in proposito il Governo ricorda che l'Istituto Superiore di Sanità non ravvisa elementi per individuare i livelli di attenzione differenziati in funzione della modulazione di ampiezza; i varchi magnetici e le onde convogliate, a livello di comunità scientifica, non sono considerati come priorità di sanità pubblica, ma semmai come temi meritevoli di approfondimento sul piano conoscitivo.

Le parti degli ordini del giorno che riguardano alcune modifiche, più o meno tecniche, agli schemi di decreto predisposti, meritano esami differenziati; è possibile l'introduzione, anche per i lavoratori professionalmente esposti, di valori di attenzione ed obiettivi di qualità, in aderenza agli indirizzi contenuti nel documento congiunto di ISPESL e ISS: a tutt'oggi non è però stato acquisito il previsto concerto del Ministero del lavoro, richiesto il 3 aprile scorso dal Ministero della sanità; in proposito gli obiettivi di qualità possono essere introdotti considerando una riduzione dell'esposizione lavorativa quotidiana al 50 per cento dei valori di attenzione da adottare, a far tempo da una data da individuare. Il mancato inserimento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per il campo elettrico sarà oggetto di verifica, ma al momento l'insorgenza di leucemie e neoplasie risulta generalmente correlata all'esposizione all'induzione magnetica. Sarà compito del Governo integrare, con l'ausilio di organismi pubblici, il lavoro già avviato con una valutazione dei rapporti costi-benefici, con particolare riferimento al risanamento delle linee elettriche ed alle conseguenze sulle tariffe: ciò allo scopo di ricercare un equilibrio tra misure di cautela più rigorose e costi e tempi di risanamento nell'ambito dell'applicazione del principio cautelativo; elementi di interesse in proposito, possono desumersi da alcune note preliminari sui costi e sui benefici, argomento sul quale sono in corso studi del servizio IAR del Dicastero e dell'ANPA. Va sottolineata la necessità di una specifica verifica sulle in-

infrastrutture di trasporto ferroviario; si consideri inoltre che, sin dall'agosto 1999, il Ministero sta raccogliendo dati sulle tratte di elettrodotti vicini a scuole o asili.

Una riflessione approfondita meritano le due ipotesi di misurazione (quella media annuale e quella estemporanea), anche in considerazione delle conclusioni del convegno nazionale di radioprotezione; un certo consenso scientifico si è formato sul fatto che il rischio di leucemia infantile riguarda in termini probabilistici coloro che vivono in periodi prolungati in abitazioni esposte – costantemente o prevalentemente – a livelli di campo magnetico superiori ai 0,5 microtesla, oltre i quali il rischio è all'incirca raddoppiato (mentre esso nelle fasce tra 0,2 e 0,5 è analogo a quello che si rileva sotto gli 0,5 microtesla). Al fine di proporre livelli di attenzione ed obiettivi di qualità per i campi a 50 hz, non si può prescindere anche dalla conoscenza della situazione reale *in loco*, considerato che le sorgenti *indoor* costituiscono una rilevante componente del campo magnetico residenziale a prescindere dalle considerazioni di basso o alto carico delle linee da misurare; sembrerebbe quindi ragionevole che il criterio da adottare sia una misurazione estemporanea, effettuata cioè utilizzando una ricchezza di parametri sufficiente a garantire la massima protezione.

La richiesta di rivisitazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998, poi, potrebbe risultare inopportuna: esso si fonda sulla legge istitutiva dell'Autorità per le comunicazioni, che non prevede un sistema sanzionatorio e non è strettamente permeata da obiettivi, definizioni e strumenti utili alla tutela dell'ambiente e della salute. Inoltre, il Governo ha già adottato le linee guida per la coerente ed omogenea attuazione di tale decreto, per la cui applicazione si è riunito un gruppo di lavoro che ha svolto varie riunioni ed ha assunto importanti linee di condotta per rafforzare le iniziative che dovranno assumere le amministrazioni locali per la delocalizzazione degli impianti. Ricorda infine che l'omologa Commissione della Camera dei deputati domani dovrebbe proseguire l'esame di risoluzioni sull'elettromagnetismo, che potrebbero contemplare nuovamente l'invito ad emanare immediatamente gli schemi di decreto ai sensi della legislazione vigente.

Il Governo, che esprime preferenza per la celere approvazione della legge-quadro, saluta con favore l'ordine del giorno n. 8 (nuovo testo), di cui preannuncia l'accoglimento: esso risolve la questione dell'inserimento dei valori-limite direttamente nel testo legislativo, offrendo invece una chiara indicazione al Governo nel senso di sostenerlo nell'emanazione – ai sensi dell'articolo 4 della legge – di atti normativi secondari improntati ad una forte cautela nella tutela della salute e dell'ambiente.

Il senatore VELTRI invita il Governo ad adoperarsi affinché non sia inferto un grave *vulnus* alla funzione parlamentare con un andamento del dibattito alla Camera dei deputati chiaramente lesivo del corretto andamento del procedimento legislativo; l'esame in sede referente condotto

in Senato dimostra la possibilità – e l’opportunità – di rispettare i tempi mediante un rapporto ordinato tra Governo e Parlamento.

Intervenendo sulla dichiarazione di voto sull’ordine del giorno n. 1, il senatore BORTOLOTTI invita Relatore e Governo a rivedere i propri pareri contrari: lo stesso Governo intende modificare il decreto n. 381, per cui non si vede perché non debba accettare in merito inviti da parte del Parlamento; quanto ai limiti proposti dal Gruppo Verdi-l’Ulivo, sono essi ad essere ispirati al principio di cautela, che invece è patentemente contraddetto dalla valutazione costi-benefici: quest’ultima è particolarmente odiosa quando applicata ai lavoratori, che sono soggetti di diritto non meno meritevoli di tutela. Gli è che – nelle note sui costi e sui benefici, richiamate nella risposta del Sottosegretario – si accede alle perplessità avanzate dall’ENEL, introducendo per i nuovi impianti e per i risanamenti il valore degli 0,5 microtesla: ciò frustra la fissazione a 0,2 microtesla degli obiettivi di qualità, la cui reale efficacia era invece negli intendimenti dell’ordine del giorno n. 1.

Il senatore LAURO dichiara che il Governo non dà al Parlamento elementi per valutare la fondatezza dei rilievi di cui all’ordine del giorno n. 1: invece di rispondere alle innumerevoli interrogazioni parlamentari in materia di elettromagnetismo, il silenzio dei Ministri interrogati alimenta i peggiori sospetti nelle popolazioni interessate ad installazioni di elettrodotti, come è avvenuto per gli impianti ENEL di Ischia.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 4.**

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».

4.67

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.».

4.67 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 per le attività di cui al comma 1, lettera c) e di 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.».

4.72

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.

4.40

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le seguenti: «10.000 milioni annue».

4.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere l'articolo.

14.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire la parola: «Il» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente, su proposta del».

14.10

IL RELATORE

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

– e **petizione n. 564 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. da 130-*bis* a 3228, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4648 e conclusione; esame del disegno di legge n. 4648 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. da 130-*bis* a 3228)

Prosegue l'esame congiunto del disegno di legge n. 130-*bis* e degli altri disegni di legge già connessi sospeso nella seduta del 28 giugno 2000.

Inizia l'esame del disegno di legge n. 4648 di iniziativa governativa sul quale riferisce brevemente il relatore Callegaro, sottolineando come trattasi in sostanza della riproduzione dell'articolo 6 già approvato dalla Commissione (che sancisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, la cui età deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando) fatta eccezione per l'omissione del quarto comma, previsto invece nel testo approvato dalla Commissione, che consente ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi. Propone pertanto che la trattazione del provvedimento prosegua congiuntamente a quella degli altri disegni di legge già all'esame. Conviene la Commissione.

Il relatore, senatore CALLEGARO, dà conto quindi di alcune modifiche meramente formali, volte a un miglior coordinamento degli articoli approvati che ha ritenuto necessarie. In particolare, si conviene sull'adozione in tutto il provvedimento dell'espressione «servizio sociale locale», nonché sulla specificazione che gli istituti di assistenza di cui trattasi siano sia pubblici che privati. Altre modifiche di natura puramente lessicale sono accolte senza discussione dalla Commissione.

Il relatore prosegue quindi, illustrando l'emendamento tit. 1 che propone il seguente titolo al testo che la Commissione si accinge ad approvare «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"». Egli fa anche presente la necessità di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 37 (37.0.1) per l'immediata entrata in vigore della legge.

Entrambe le proposte sono approvate dalla Commissione, così come tre emendamenti di coordinamento relativi agli articoli 12 (coord.1) 22 (coord.2) e 24 (coord.3) della legge n.184.

Ricorda infine che tra gli articoli approvati non si trovano norme di copertura finanziaria, in quanto la Commissione ha ritenuto che il testo

che si accinge ad approvare non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il finanziamento della legge 4 maggio 1983, n.184, in tal modo si è preferito rinviare all'esame dell'Assemblea ulteriori, eventuali approfondimenti in merito.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto, prima del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole al provvedimento.

Il senatore BOSI, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Centro Cristiano Democratico, esprime vivo apprezzamento per la conclusione di un lavoro lungo e faticoso sul quale si è evitato ogni inutile conflittualità, rinviando saggiamente all'esame dell'Aula la soluzione di alcuni nodi sui quali le posizioni politiche registravano i maggiori dissensi.

La senatrice CASTELLANI, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, esprime apprezzamento per l'oneroso lavoro svolto dal relatore che ha saputo conciliare posizioni diverse, riservando su alcuni temi cruciali ulteriori riflessioni all'Aula del Senato. Quel che preoccupa è la fine ormai prossima della legislatura e l'urgenza quindi di approvare in tempo utile un provvedimento la cui attesa è largamente avvertita nel Paese.

La senatrice BRUNO GANERI, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra, esprime un profondo ringraziamento al relatore e a tutta la Commissione per l'impegno dimostrato nel pervenire a un testo ampiamente condivisibile che rinvia saggiamente alla riflessione dell'Aula del Senato solo alcune delle questioni più controverse. Auspica quindi un rapido iter del provvedimento in modo da non deludere le aspettative della società civile.

Il senatore PIANETTA, parlando a nome del gruppo Forza Italia, sottolinea l'atmosfera di profonda collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione unita nell'intento di andare incontro alle grandi attese dei cittadini, semplificando il più possibile le procedure dell'adozione. Su alcune questioni si è utilmente preferito rinviare la soluzione a un'ulteriore riflessione dell'Aula del Senato. Si unisce infine agli auspici espressi dagli altri componenti la Commissione per un rapido iter del provvedimento.

Il senatore LO CURZIO, a nome del gruppo del Partito Popolare italiano, esprime un convinto voto favorevole sul provvedimento che si qualifica come una vera e propria svolta politico-sociale rispetto alla quale la Commissione ha mostrato un fronte unito. Giudica positivamente l'innalzamento a quarantacinque anni del limite massimo di età tra adottanti e adottando, in quanto ciò rappresenta il segno di una forte sensibilità sociale. Reputa fondamentale che intento primo del provvedimento sia quello di garantire priorità all'interesse del fanciullo, offrendogli un am-

biente il più sereno possibile rappresentato da genitori regolarmente sposati, con caratteristiche quindi di stabilità familiare che meglio tutelano il minore. Dopo aver riconosciuto grande merito alla neo-insediata Commissione ministeriale sulle adozioni internazionali nel voler porre finalmente ordine nella deregolamentazione cui abbiamo finora assistito nel campo delle adozioni internazionali, sottolinea come gli aspetti più positivi del testo elaborato dalla Commissione siano sicuramente da individuarsi nello snellimento delle procedure di adozione e nelle migliori garanzie a tutela dell'interesse del fanciullo.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, intervenendo a nome del Gruppo Misto, componente i Democratici-l'Ulivo, ringrazia il relatore e tutta la Commissione per l'impegno profuso a favore di un provvedimento sul quale auspica che anche in Aula possa nascere una convergenza di opinioni, allontanando in tal modo ogni ipotesi di scontro inconcludente, sulle questioni tuttora aperte. Manifesta l'intenzione di impegnarsi affinché l'Aula del Senato trovi il modo di calendarizzare al più presto il provvedimento in modo da consentire l'approvazione dei due rami del Parlamento entro la fine dell'anno. Preannuncia infine il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole al provvedimento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 6 luglio alle ore 13,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,35.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis,
160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128, 3228 E 4648**

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"».

Tit. 1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

37.0.1

IL RELATORE

Art. 12.

1. All'articolo 12 della legge n. 184, quinto comma, le parole: «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2 dell'articolo 10».

coord. 1

IL RELATORE

Art. 22.

1. All'articolo 27 della legge n. 184, secondo comma, le parole: «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 25, comma 4».

coord. 2

IL RELATORE

Art. 24.

1. All'articolo 43 primo comma della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 9».

coord. 3

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Riforma dell'assistenza S. 4641, approvato dalla Camera, S. 1, S. 263, S. 2840, S. 4305
(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizione ed osservazione su S. 4641)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) rileva che l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non si presenta del tutto organico e risente di un'impostazione centralistica soprattutto in danno dei comuni. Per quanto poi riguarda il rapporto tra poteri pubblici e settore privato si riscontrano elementi di contraddizione e non viene valorizzato adeguatamente il ruolo della famiglia. Formula quindi la seguente proposta di parere in alternativa a quella presentata dalla relatrice nella seduta di ieri:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali

premesso che:

in materia di servizi ed interventi sociali assistenziali le economie di scala nella loro gestione sono di limitata rilevanza, per cui la dimensione del comune o, per i piccoli comuni, di loro associazioni (in area montana le Comunità montane) risulta per lo più sufficiente per l'organizzazione di tali servizi anche ai fini del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza;

il ruolo dell'ente pubblico debba configurarsi il più possibile come sussidiario alla libera iniziativa delle famiglie, delle comunità, delle asso-

ciazioni, delle imprese per offrire risposta ai bisogni di tali servizi ed interventi, non solo in omaggio ad un principio costituzionale e di filosofia politica, ma anche e soprattutto perchè tale libera iniziativa è più in grado dell'organizzazione pubblica burocraticamente regolata di adeguare l'offerta alla domanda in termini qualitativi;

rilevato che nel disegno di legge S. 4641:

1) le competenze riservate allo Stato vanno assai oltre quelle sue proprie di garante di livelli minimi delle prestazioni, dettando criteri generali per una pluralità di aspetti organizzativi e piani generali nonché prevedendo la possibilità di progetti specifici su ogni materia;

2) le competenze regolative, all'interno dei criteri, dei piani e dei progetti statali, sono assegnate esclusivamente alle regioni, riservando alle province poco più di compiti di studio e documentazione e ai comuni solo compiti attuativi, privandoli di ogni reale autonomia, nonostante la loro primaria responsabilità sociale e l'adeguatezza dei loro ambiti;

3) le funzioni di Stato, regioni e, per il poco che contano, comuni non sono concepite in modo sussidiario, rispetto alla libera iniziativa sociale, la quale, invece, assume funzione sussidiario rispetto al sistema pubblico degli interventi e dei servizi, tanto da dover da Stato, regione e comune venir autorizzata per poter dispiegarsi, e non solo nel caso nel quale vi sia il trasferimento ad essa di risorse pubbliche;

4) contraddicendo ancora il principio di sussidiarietà, si attribuisce al Governo una delega per intervenire autoritativamente su aspetti istituzionali ed organizzativi di enti che testimoniano l'assunzione di autonome responsabilità sociali da parte di singoli, comunità ed associazioni, presumendo lo Stato di avere il monopolio della "pubblicità" in modo da poterne disporre, e non solo il potere di "riconoscere" l'autonoma esistenza di tali istituzioni (ora IPAB) (come del resto già fa con i comuni);

5) si esprime in funzione dell'impostazione rovesciata del principio di sussidiarietà un'ideologia della pianificazione a cascata, che parte dall'alto, dal centro, dallo Stato per giungere poi alle regioni e infine ai piani sovracomunali di zona che rivedono, attraverso gli accordi di programma, di nuovo l'intervento dello Stato, delle regioni, delle aziende USL, ecc., ingabbiando in tal modo non solo l'autonomia comunale, ma anche quella delle libere iniziative sociali, al di là di qualche contraria dichiarazione di principio o forme di mera consultazione;

6) in omaggio a tale ideologia, sia pure con contraddizioni, tendenzialmente si estraniano dal sistema dei servizi e degli interventi sociali considerati nei primi quattordici articoli le pur positive misure di sostegno alla capacità delle famiglie, di comunità, di associazioni e gruppi spontanei di dare risposte ai bisogni di cura e di assistenza di loro membri;

constatato, infine, come al comma 7 dell'articolo 1 si dichiarino tutte le disposizioni della legge in esame "principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione" e quindi vincolanti anche per le regioni ad autonomia speciale, configurando un palese abuso del disposto dell'arti-

colo 117 e una rilevante violazione dell'autonomia di dette regioni, non potendosi certo considerare "principi" tutte le numerosissime "disposizioni" del disegno di legge in esame, assai spesso aventi carattere organizzativo e di regolazione dei processi;

pur considerando positivamente gli obiettivi di razionalizzazione dell'intervento pubblico nel settore (peraltro perseguito con modalità centralistiche) nonché l'enunciazione di alcuni tipi di intervento (e segnatamente agli articoli 15 e 16);

per i profili di competenza

ESPRIME PARERE NEGATIVO

sul disegno di legge in oggetto ed invita le Commissioni di merito e il Senato a rivedere ampiamente il testo in coerenza con i principi di sussidiarietà sia del "pubblico" rispetto alla libera iniziativa sociale, sia dello Stato e delle regioni rispetto agli enti locali».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), pur riconoscendo taluni elementi di non perfetta chiarezza nella formulazione del testo, è dell'avviso che sia assolutamente necessario approvare entro la corrente legislatura il disegno di legge, il cui impianto, anche dal punto di vista delle autonomie, è fondamentalmente corretto e rappresenta indubbiamente un notevole passo in avanti nella disciplina del settore dell'assistenza. Concorda peraltro con il rilievo critico della relatrice in ordine alla mancata distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, che dovrebbe però essere meglio evidenziato formulando una condizione e non una mera osservazione.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) osserva che il disegno di legge S. 4641 tende a ridimensionare sia le competenze spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sia quelle attribuite alle regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti che configurano per esse addirittura una potestà normativa di tipo esclusivo. Chiede di conoscere quale sia al riguardo la posizione espressa in seno alla Conferenza Stato-regioni e preannuncia comunque voto contrario.

Il Presidente Mario PEPE precisa che sull'atto S. 4641 non esiste un parere della Conferenza Stato-regioni trattandosi di un testo derivante dalla confluenza di una pluralità di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) concorda con la relatrice e disente dalle posizioni espresse dai senatori Gubert e Lauro, che sono evidentemente il frutto di un non attento esame del testo di cui si tratta, nel quale le competenze risultano chiaramente delineate per ogni livello di governo del territorio e viene ampiamente valorizzato il ruolo della famiglia. A suo avviso è giusta la puntualizzazione relativa all'articolo 1,

comma 7, ma è assolutamente prioritaria l'esigenza di una celere approvazione del disegno di legge medesimo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, ribadisce che il riparto delle competenze fra i vari enti territoriali è impostato in modo sostanzialmente corretto. Rispondendo al senatore Gubert, la relatrice sottolinea che il ricorso sistematico al metodo della concertazione, applicato anche alla pianificazione di livello nazionale, costituisce addirittura un passo in avanti rispetto al modello delineato dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Quanto poi al tema della sussidiarietà orizzontale, osserva che compito dello Stato è garantire condizioni minime uniformi in tutto il territorio nazionale ai fini dell'erogazione dei servizi alla generalità degli aventi diritto. Lo Stato, in altri termini, si deve «fare da parte» solo ove vi siano soggetti privati che lo possano sostituire assicurando pari condizioni di fruizione dei servizi assistenziali da parte dei cittadini. Si dichiara perplessa in ordine alla proposta del senatore Andreolli di convertire l'osservazione in condizione, temendo che si possa compromettere l'approvazione tempestiva del disegno di legge.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), pur condividendo pienamente gli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge, avverte il pericolo che essa comporti di fatto una riduzione dei livelli di assistenza già esistenti in determinate realtà senza peraltro migliorare le condizioni di erogazione dei servizi nel resto del territorio nazionale. Il comma 7 dell'articolo 1 potrebbe pertanto rivelarsi un vincolo inutile e anzi dannoso.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) chiarisce che non è in discussione il principio secondo cui lo Stato è tenuto a garantire determinati standard minimi di erogazione dei servizi. L'elemento che a suo avviso deve essere oggetto di una chiara presa di posizione da parte della Commissione – attraverso la formulazione di una condizione che peraltro non ha valore dirimente ai fini del successivo *iter* del disegno di legge – riguarda l'esigenza di distinguere tra principi fondamentali e norme di dettaglio.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, accogliendo infine la proposta del senatore Andreolli, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge in materia di riforma dell'assistenza;

rilevato in particolare che il disegno di legge S. 4641 si inserisce nel recente dibattito sul *welfare*, valorizzando gli aspetti di equità, efficienza, efficacia e sostenibilità delle politiche sociali, e completando le riforme già attuate in materia di previdenza, di sanità, di pubblica amministrazione e di formazione;

sottolineata l'urgenza e l'indifferibilità di una riforma del settore dell'assistenza a seguito dei profondi cambiamenti in atto nella società, di tipo sia demografico che sociale (invecchiamento, denatalità, immigrazione, emersione di fenomeni di nuova povertà);

rilevato che il disegno di legge S. 4641 è pienamente coerente con le esigenze di un forte sviluppo delle realtà del territorio e del terzo settore e risponde così ai canoni della sussidiarietà verticale ed orizzontale, creando anche significative possibilità di crescita di una nuova imprenditoria sociale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 4641 a condizione che l'articolo 1, comma 7, primo periodo, individui specificamente le disposizioni che costituiscono principi fondamentali della materia; osserva inoltre che sarebbe opportuno introdurre una clausola atta a consentire alle regioni a statuto ordinario di adeguare entro un congruo termine (che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, di sei mesi) la propria legislazione;

esprime altresì parere favorevole, nei termini di cui sopra, sui disegni di legge abbinati nei limiti in cui essi contrastino con il disegno di legge S. 4641».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) chiede che la proposta di parere del relatore sia votata per parti separate, nel senso di porre in votazione prima la parte relativa all'espressione di un parere favorevole, poi la parte recante la condizione e l'osservazione. Preannuncia quindi voto contrario sulla prima parte e voto favorevole sulla seconda.

Dopo che il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) ha annunciato di astenersi dal voto, ribadendo le proprie critiche relativamente all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge S. 4641, la Commissione approva, con votazioni per parti separate, la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal senatore Gubert.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B) Elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

(Parere alla I Commissione della Camera) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, nelle parti modificate dal Senato, la proposta di legge costituzionale C. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B, in materia di elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

richiamato il proprio precedente parere espresso sull'A.S. 4368 nella seduta dell'8 febbraio scorso;

ribadita la fondatezza delle indicazioni e degli orientamenti nel citato parere manifestati, pur nel rammarico per il loro mancato accoglimento da parte del Senato;

ritenuto peraltro che tali indirizzi possano essere utilmente ripresi in sede di esame dei progetti di legge costituzionale in materia di ordinamento federale della Repubblica, consentendo così di implementare ulteriormente l'autonomia degli enti territoriali anche alla luce delle nuove competenze che saranno attribuite dallo Stato;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla soppressione della lettera q) del comma 1 dell'articolo 3, e della lettera p) del comma 1 dell'articolo 5, si ritiene che tali modifiche non pregiudichino comunque il riconoscimento del carattere politicamente vincolante dei pareri espressi dalle regioni ad autonomia speciale e dalle province autonome nei procedimenti di revisione dei rispettivi statuti; tale vincolo dovrà auspicabilmente assumere la forma giuridica dell'intesa (o di altro analogo atto paritetico) attraverso una modifica da apportare all'articolo 116 della Costituzione in sede di esame dei progetti di legge costituzionale in materia di ordinamento federale della Repubblica».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) rileva che la proposta di parere non considera in alcun modo le questioni da lui poste nella seduta di ieri. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) giudica la proposta di parere assai distante dalle questioni reali discusse in Commissione ed eccessivamente edulcorata, particolarmente con riferimento a quella parte in cui si rinvia al progetto di legge in materia di ordinamento federale della Repubblica l'introduzione di disposizioni che potevano trovare collocazione già nel testo in esame. Anche limitatamente alle modifiche apportate

dal Senato egli ribadisce una valutazione negativa sia per quanto riguarda la soppressione della procedura dell'intesa in materia di assetto finanziario delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, sia per quanto concerne l'articolo 7, che rende possibile una durata del tutto anomala della legislatura regionale. Non può infine non manifestare la propria contrarietà per l'introduzione del metodo della consultazione in materia di revisione degli statuti speciali: si determina così un grave arretramento rispetto al principio dell'intesa, che si era ormai ampiamente consolidato nella prassi costituzionale. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) chiarisce che la proposta è stata da lui redatta tenendo conto sia del parere più recentemente espresso dalla Commissione sia del fatto che le valutazioni della Commissione in questa fase dell'iter parlamentare sono limitate alle sole modifiche apportate dal Senato. Ritiene peraltro opportuno dare maggiore incisività alle considerazioni di cui al quarto capoverso della premessa sostituendo la parola «possano» con «debbono».

Con il voto contrario dei senatori Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) e Renzo GUBERT (Misto-Centro), la Commissione approva la proposta di parere con la modifica testé apportata.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) per far rilevare che la proposta di parere è stata approvata con il voto favorevole determinante del Presidente Pepe. Riscontra in tale scelta una linea non coerente con le affermazioni fatte dal Presidente stesso in occasione dei recenti incontri con gli esponenti delle province di Trento e Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente Mario PEPE, non intendendo alimentare polemiche, rileva che evidentemente il senso dei suoi interventi non è stato correttamente interpretato dal senatore Gubert.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Testo unificato C. 4081, C. 3071, C. 4900, C. 5737, C. 5738) Attività di noleggio autobus con conducente

(Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, illustra il testo unificato in titolo risultante dall'esame in sede referente svolto dalla Commissione

trasporti della Camera. Dopo aver sottolineato che esso affronta una materia attualmente priva di una disciplina organica, precisa che l'aspetto più significativo consiste nell'aver introdotto un regime di autorizzazione generale all'impresa in luogo dell'attuale autorizzazione all'immatricolazione dei singoli autobus. Propone quindi l'espressione del seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4081, C. 3017, C. 4900, C. 5737, C. 5738, in materia di attività noleggio autobus con conducente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di attribuire alle Camere di commercio le funzioni concernenti la tenuta dei registri – come già avviene ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea – nonché i compiti relativi all'accertamento periodico del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione;

b) con riferimento all'articolo 5, commi 1 e 8, sarebbe opportuno demandare alle regioni la definizione delle norme in materia di garanzia della qualità, sia pure nel quadro normativo nazionale e comunitario;

c) infine andrebbero chiarite le funzioni spettanti ai comuni, particolarmente con riferimento alla potestà regolamentare ad essi attribuita dall'articolo 85, comma 1, del DPR 24 luglio 1977, n. 616».

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore Guido DONDEY-NAZ (Misto-LVA), che giudica assolutamente inopportuno un intervento del legislatore statale in un campo che dovrebbe essere totalmente riservato alle autonomie, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Atti del Governo

Deliberazione di osservazioni per la trasmissione alla Commissione per la riforma amministrativa sullo schema di DPCM concernente l'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da tra-

sferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – Azione organica 6.3 e programmi regionali di sviluppo (zone interne) (Esame)

Deliberazione di osservazioni per la trasmissione alla Commissione per la riforma amministrativa sullo schema di DPCM concernente l'individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – Convenzioni ex Agensud (Esame)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,05.

COMITATO DI LAVORO SUL CONTRABBANDO

Il Comitato si è riunito dalle ore 19,45 alle ore 21,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

*INCHIESTA SU FENOMENI DI EVERSIONE E TERRORISMO: AUDIZIONE DEL DOT-
TOR ANTONINO ALLEGRA*

(Viene introdotto il dottor Antonino Allegra).

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al deputato Gianpaolo DOZZO, il quale, come in precedenza annunciato, ha sostituito la deputata Giovanna Bianchi Clerici. Dopo aver introdotto finalità ed oggetto dell'audizione, il Presidente dà la parola al dottor ALLEGRA, il quale risponde ai quesiti posti dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANTICA, MANCA e MIGNONE, nonché dai deputati FRAGALÀ, BIELLI e DOZZO.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione, ringrazia il dottor Antonino Allegra per il prezioso contributo apportato all'attività d'inchiesta e, congedandolo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 23,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 2 febbraio 2000, la Commissione, accogliendo una proposta di programma definita dall'Ufficio di presidenza, ha stabilito di avviare una procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati, iniziativa, questa, che integra, per la parte finale della legislatura, l'attività svolta su diversi argomenti riguardanti la previdenza pubblica: dalla riforma pensionistica al riordino degli enti pubblici di previdenza, alla riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive.

Si è dunque concordato sull'opportunità di compiere una riflessione sulla previdenza privatizzata, pur a distanza di poco tempo dall'approvazione della normativa che ha regolato la materia, analogamente a quanto la Commissione ha fatto per la riforma pensionistica, sottoposta a verifica dopo circa due anni dall'entrata in vigore. Scopo fondamentale del nuovo impegno della Commissione è la ricerca della migliore tutela del diritto degli iscritti alle diverse gestioni al trattamento pensionistico adeguato previsto dalla norma costituzionale.

Nel corso delle audizioni svolte, non sempre tale iniziativa è risultata compresa dagli interlocutori che vi hanno visto, con diffusa diffidenza, una volontà di ridurre l'autonomia degli enti e, sostanzialmente, di limitare, se non addirittura di svuotare, la scelta della privatizzazione. La reazione difensiva nei confronti della finalità proclamata dalla Commissione

si è infatti immediatamente manifestata con il generale richiamo ai successi conseguiti dalle gestioni a partire dal momento della loro privatizzazione e con il frequente riferimento a misure di rigore, impopolari, ma accettate dagli iscritti – la disincentivazione delle pensioni di anzianità e l'estensione del periodo contributivo preso a base del calcolo della pensione – e introdotte autonomamente per assicurare equilibrio alle gestioni.

Al riguardo si deve ricordare che la stessa Commissione, nelle Relazioni sull'attività svolta dagli enti, ha riconosciuto alla Casse privatizzate il conseguimento di soddisfacenti risultati. È tuttavia, almeno tendenzialmente, sfuggito ai rappresentanti degli enti come la preoccupazione della Commissione – la cui funzione di controllo avente ad oggetto l'attività pubblica svolta da associazioni private non è stata, almeno formalmente, da alcuno contestata – sia piuttosto motivata dalle prospettive future di andamenti peggiorativi, essendo la previdenza fenomeno da valutare nel lungo periodo.

In primo luogo non è davvero trascurabile la circostanza che gli enti privatizzati, finanziati a ripartizione, corrispondano alle attese degli iscritti di oggi con l'obbligo contributivo imposto agli iscritti solo potenziali di domani, secondo una impostazione della legge che sembra inconciliabile con la natura privata degli enti. Inoltre, un recente studio del professor Castellino, allegato al Resoconto della seduta del 4 maggio 2000, dimostra che, qualora l'attuale normativa rimanesse immutata, il *trend* delle gestioni, al di là del troppo breve quindicennio, si muove verso l'esaurimento del patrimonio e la formazione di rilevantissimi disavanzi.

Non è dunque senza fondamento la preoccupazione della Commissione che deve svolgere responsabilmente il ruolo ad essa affidato dall'atto istitutivo. Si giustifica così l'iniziativa di verificare quali correttivi apportare all'attuale quadro normativo che non offre elementi rassicuranti se colto nella prospettiva – ribadisce – del lungo periodo.

Si legano all'obiettivo di garantire alla prestazione previdenziale, da assicurare agli iscritti, diverse questioni specifiche, di ordine tecnico, la cui soluzione dovrebbe concorrere, in varia misura, a realizzare un sistema più rassicurante dell'attuale.

Nel corso della procedura informativa si sono pertanto offerti, come spunti di riflessione, ovviamente non escludendo, anzi sollecitando, il contributo attivo di proposte su ogni altra questione che potesse risultare significativa alla valutazione dei soggetti interessati, una serie di argomenti che hanno stimolato una molteplicità di risposte.

È noto che la riserva matematica è attualmente commisurata a cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994. Si è, al riguardo, richiesta una valutazione alle personalità ascoltate, alle quali è stato fatto rilevare che la consistenza della garanzia dovrebbe essere proporzionata al credito garantito e che, pertanto, quell'importo dovrebbe essere aggiornato, almeno in prima approssimazione, a cinque annualità delle pensioni attualmente in pagamento. Si è fatto inoltre notare che gran parte degli enti hanno autonomamente provveduto ad adeguare la riserva matematica in una misura molto superiore a quella prevista dalla legge. Ciò che, per autonoma de-

cisione, hanno disposto le Casse, secondo una scelta di buona amministrazione, dovrebbe essere stabilito per legge contro il rischio di amministrazioni che, per avventura, si rivelassero, in futuro, meno oculate.

Sorprendentemente, tuttavia, da varie parti, si è sostenuto che l'adeguamento della riserva matematica, imposto per legge, oltre che lesivo dell'autonomia degli enti – da taluno si è addirittura parlato di attacchi al processo di privatizzazione – determinerebbe difficoltà ai bilanci.

Più meditata è risultata la posizione di chi ha definito piuttosto come riserva di rischio le cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994, nella considerazione che alcuni enti operano pur sempre a ripartizione e non a capitalizzazione pura, o di altri che hanno visto una sostanziale, sia pur parziale capitalizzazione, nella eventuale decisione di imporre un adeguamento della riserva, inaccettabile per enti che funzionano a ripartizione.

Non sono tuttavia emerse obiezioni al principio secondo il quale, *ceteris paribus*, la riserva matematica debba essere proporzionata al credito garantito.

Sul terreno delle garanzie agli iscritti si è prospettata altresì l'ipotesi di prevedere un bilancio tecnico che, redatto con cadenza annuale e non più triennale, consideri un periodo più ampio dei quindici anni oggi stabiliti, così da dotare gli enti, nei limiti attuarialmente possibili, di una capacità previsionale più adeguata a tutela degli equilibri di gestione nel lungo periodo. Sulla questione è già intervenuto un indirizzo del Ministro del lavoro che indica in quaranta anni e nella cadenza annuale del bilancio tecnico le regole che gli enti dovrebbero adottare e che, in taluni casi, sono risultate già seguite.

Può registrarsi un diffuso consenso sulla opportunità di assicurare l'equilibrio finanziario entro un orizzonte più ampio dei quindici anni, così da evitare disparità di trattamento tra le generazioni di iscritti nonché il rischio di dover coprire, con l'intervento pubblico, disavanzi per inadeguatezza delle previsioni.

Si è fatta oggetto di riflessione anche l'attuale situazione degli enti di previdenza privatizzati che sono distinti tra quelli costituiti con il decreto legislativo n. 509 del 1994, per i quali il metodo contributivo di calcolo delle prestazioni previdenziali è solo facoltativo (facoltà, peraltro mai esercitata autonomamente, pur risultando il tema dibattuto all'interno di alcuni enti) e quelli nati a seguito del decreto legislativo n. 103 del 1996, per i quali il metodo contributivo è obbligatorio, essendo intervenuta, nel 1995, la riforma pensionistica che quella scelta aveva introdotto nell'ordinamento per la previdenza pubblica. Dal confronto sviluppato nel corso della procedura informativa, possono enuclearsi valutazioni differenziate, mosse comunque dalla esigenza di evitare i rischi propri dei sistemi a ripartizione con liquidazione dei trattamenti in base al criterio retributivo. Si può immaginare una estensione del sistema contributivo a tutti gli enti privatizzati sostenendo il passaggio, graduale, da attuare con il metodo del pro rata, con appropriate misure di incentivazione di carattere fiscale. Ciò nel presupposto che non sono emerse obiezioni di principio nel considerare il metodo contributivo – che meno risente delle oscilla-

zioni demografiche della singola categoria professionale – adeguato a garantire l'equilibrio della gestione. Un metodo, peraltro, che non riguarda il caso specifico della Cassa del notariato che funziona in base ad un sistema mutualistico.

Si è anche prospettata l'idea di passare alla capitalizzazione pura come scelta capace di assicurare solidità ai bilanci, certezza all'erogazione di prestazioni adeguate, probabilmente superiori a quelle offerte dal metodo contributivo. Con la scelta della capitalizzazione sarebbero poi superate quelle consistenti riserve, alle quali si è prima accennato, sulla coerenza di un sistema che, in un quadro privatistico, si fonda su un obbligo imposto a coloro che ancora non appartengono ad associazioni private quali appunto devono considerarsi gli enti previdenziali privatizzati.

Unanime è risultato il consenso sull'ipotesi di immaginare un regime fiscale speciale per gli enti previdenziali privatizzati – una proposta avanzata per prima dalla Cassa del notariato – che, svolgendo una funzione pubblica, non dovrebbero essere trattati in modo uniforme rispetto agli altri soggetti sottoposti all'Irpeg. La gestione del patrimonio, in particolare di quello immobiliare, con le operazioni di investimento che comporta, finalizzate alla produzione di reddito che, con i contributi, finanzia la prestazione previdenziale, dovrebbe essere opportunamente sollevata, secondo misure e modalità da approfondire, dal carico fiscale – non va dimenticata la circostanza che alle Casse sono preclusi meccanismi di recupero dell'Iva – che attualmente grava sia sulla formazione del reddito che su ciascuna pensione erogata.

È stato anche da più parti segnalata l'importanza di pervenire alla definizione dell'assetto che il legislatore vorrà dare alle professioni per effetto delle decisioni che saranno assunte in tema di riforma degli studi universitari e degli ordinamenti professionali. La configurazione delle professioni, e dunque la consistenza della platea dei professionisti che dovranno fare riferimento a questa o a quella gestione, sono risultate al centro dell'interesse e anche delle preoccupazioni delle categorie professionali ascoltate per le incertezze che attualmente condizionano le Casse alle quali occorrerebbe, al contrario, offrire un quadro sicuro di riferimento. Sull'argomento la Commissione non ha evidentemente alcuna competenza di merito, ma è tuttavia d'obbligo una segnalazione al Parlamento, motivata dai riflessi che le decisioni future avranno sugli enti previdenziali privatizzati. In questo quadro occorre anche ricordare che non sono mancate segnalazioni critiche sulla sleale concorrenza nell'esercizio delle professioni, fenomeno da reprimere come quello del lavoro subordinato sommerso, nonché istanze per una chiarificatrice disciplina delle società di professionisti.

Al quadro di certezze che legittimamente gli enti privatizzati richiedono, deve concorrere anche una chiara indicazione del legislatore in tema di prestazione professionale, coordinata e continuativa, che, a seconda della forma contrattuale che la regola, oggi può imporre al medesimo professionista il versamento di contributi al fondo speciale dell'Inps (cosiddetto fondo del 10 per cento) e alla propria Cassa di previdenza. Si po-

trebbe prevedere invece l'iscrizione unica all'ente in rapporto a tutte le attività che, pur svolte in diverse forme contrattuali, siano riconducibili alla medesima figura professionale. In tal senso è stata formulata la richiesta, condivisibile, di alcune categorie professionali.

Con riferimento all'area di attività delle Casse sono state avanzate proposte meritevoli di attenta considerazione. In primo luogo si è affrontata la questione del riscatto dei periodi di lavoro privi di copertura previdenziale, antecedenti alla istituzione delle singole Casse professionali. Ciò vale particolarmente per gli enti previdenziali privatizzati di recente costituzione. Dovrebbe al riguardo essere adottata – e talune Casse hanno già posto mano a forme di previdenza complementare – una norma di carattere generale che consenta, in coerenza con il dettato costituzionale, il riscatto di quei periodi di lavoro. L'operazione, che non sarebbe direttamente sostenuta dalla fiscalità generale, dovrebbe tuttavia essere agevolata da misure di incentivazione, quale, ad esempio, la detraibilità del contributo da versare dal reddito imponibile.

Si è poi sottolineata, in diverse audizioni, l'opportunità che alle Casse non sia ancora preclusa la gestione della previdenza integrativa.

Inoltre, con specifico riferimento alla situazione dell'Inpgi, è stato proposto di sollevare il bilancio della gestione dalle prestazioni obbligatorie erogate in assenza di corrispondenti contributi.

Garanzie delle prestazioni, dunque, e certezza dell'operare degli enti privatizzati: su questi fondamentali temi la procedura informativa ha raccolto importanti contributi dai diversi soggetti istituzionali ascoltati, rappresentativi, a vario titolo, delle professioni e quindi delle attese e dei bisogni degli iscritti alle gestioni.

Sulla questione, riguardante il metodo di lavoro, della rappresentanza degli interessi e della rappresentatività dei soggetti interlocutori, la Commissione, oltre a espressioni di apprezzamento, ha talvolta registrato difficoltà di dialogo, incomprensioni e, talora, anche vivaci posizioni di aperta polemica al proprio operare.

Nella premessa che la Commissione non è, per sua natura, sede negoziale, si è compiuta la scelta di sollecitare a tutte le articolazioni organizzative espresse dalle professioni, il contributo di idee e di proposte da sottoporre a riflessione. Se le Casse sono i normali interlocutori della Commissione, si è tuttavia ritenuto utile estendere l'ascolto ai rappresentanti degli Ordini professionali e delle Associazioni sindacali di categoria sui temi della procedura informativa. Si è riscontrata una generale sintonia, tranne qualche eccezione, pur significativa, come ad esempio nel caso dell'Enasarco, delle posizioni degli Ordini e delle Associazioni sindacali con le rispettive Casse alle quali è stata generalmente manifestata piena fiducia. Ma la consultazione ampia ha permesso alla Commissione di verificare un ventaglio di opinioni espresse da prospettive diverse, utili alla riflessione più esauriente attorno agli argomenti trattati, alcuni dei quali – si pensi al riassetto degli ordinamenti professionali – interpretati con particolare sensibilità istituzionale dagli Ordini e dalle stesse Associazioni sindacali.

Strettamente connessi alle preoccupazioni sulla rappresentatività – lo sviluppo della procedura sembra peraltro aver molto attenuato, se non annullato, le iniziali riserve o diffidenze – sono emersi i timori che, come si è già accennato, l’iniziativa della Commissione potesse preludere a scelte riduttive dell’autonomia degli enti. Ma proprio le risultanze scaturite dal dialogo sulle questioni proposte hanno dimostrato come, nei fatti, quei timori non avessero ragion d’essere. Non è stata infatti oggetto di critica di merito questa o quella ipotesi, presentata come misura di sostegno alla solidità delle gestioni e, conseguentemente a garanzia degli iscritti, ma si è semmai criticata l’intenzione di farne contenuto di innovazioni legislative a presunto danno dell’autonomia.

Dissolto ogni equivoco sul fatto che la Commissione intendesse occuparsi delle fonti dell’autonomia – statuti e regolamenti – si è tentato di chiarire, con qualche successo rispetto all’iniziale, vivace polemica con il Presidente dell’Adepp, come oggetto della procedura fosse l’area già oggi disciplinata dalla legge in vista di possibili miglioramenti, per conservare, anche per il futuro, la floridezza degli enti a garanzia degli iscritti che hanno diritto alla sicurezza della prestazione previdenziale. A questa funzione di controllo e di garanzia, stabilita dall’atto istitutivo, la Commissione deve corrispondere per la natura della prestazione, pubblica sia pur erogata da enti privatizzati, individuando alcuni principi validi per tutte le gestioni. E al riguardo va, ancora una volta, ribadito, come è chiaramente risultato dalla procedura informativa, che alcuni criteri di buona amministrazione, già precedentemente ricordati, sono stati autonomamente seguiti da molti enti.

Con un indirizzo legislativo razionalizzatore, al quale conferire particolare vincolatività sul modello delle leggi sulle autonomie locali e sulla previdenza pubblica, occorre assicurare stabilità a quei principi e a quei criteri per dare certezze all’operare degli enti, da sottrarre al rischio, giustamente denunciato dalla Cassa forense e dalla Cassa dei dottori commercialisti, di provvedimenti parziali e settoriali che, causando disorganicità e frantumazioni, sconvolgono l’armonia del sistema normativo e turbano l’autonomia delle gestioni.

Dovrebbe infine prevedersi un sistema di controlli che, conservando rigore ed efficienza, sia modificato in senso meno oppressivo. Tale la richiesta generale dei rappresentanti degli enti sulla quale si concorda pienamente, risultando coerente alla scelta di razionalizzazione compiuta anche con il riordino degli enti pubblici di previdenza, ma soprattutto a quel nuovo quadro legislativo che dovrebbe seguire all’impulso della Commissione al Parlamento a conclusione della procedura informativa in atto.

La procedura, che si è sviluppata per venti sedute e che ha raccolto le opinioni e le proposte dei rappresentanti di venti Ordini professionali, di cinquanta Associazioni sindacali di categoria, del Presidente dell’Associazione enti di previdenza privati e di tutti i rappresentanti delle Casse privatizzate, dovrebbe, dopo l’incontro con le organizzazioni degli spedizionieri, concludersi con l’audizione del rappresentante del Governo.

Il senatore Agostini, espresso apprezzamento per le comunicazioni del Presidente che hanno permesso di ripercorrere l'intenso lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea come la procedura informativa in atto rappresenti un'importante fase a completamento dell'attività della Commissione, secondo quel rinnovato impegno già delineato all'inizio della legislatura. Posto quindi in evidenza il rapporto che si è stabilito con i rappresentanti degli enti sui quali la Commissione esercita il controllo politico, il senatore Agostini esprime il convinto consenso del Gruppo del Partito popolare alle linee dell'esposizione del Presidente che dovranno trovare sistemazione nella stesura finale della relazione conclusiva.

Il senatore Dondeynaz valuta positivamente le comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura informativa e si dichiara convinto che il documento che sarà proposto, come di consueto, dal Presidente a conclusione dell'attività svolta, possa trovare rapido accoglimento e dunque formare oggetto di una relazione, particolarmente significativa, da presentare al Parlamento.

Il presidente De Luca preannuncia che è suo intendimento presentare, completate le audizioni indicate, una proposta di relazione alla Commissione, secondo una prassi consolidata nell'attuale legislatura.

Il Presidente toglie, infine, la seduta ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 luglio, per procedere all'audizione del Presidente dell'Inail, professor Gianni Billia, e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, dottor Paolo Lucchesi, sulle politiche finanziarie ed organizzative dell'Istituto nel nuovo contesto normativo.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Giovanni Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'odierna audizione si inquadra nell'indagine che la Commissione sta conducendo in ordine alle iniziative giudiziarie più rilevanti nel ciclo dei rifiuti, al fine di predisporre nelle prossime settimane un apposito documento.

Dà quindi la parola al dottor Russo.

Giovanni RUSSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli*, fa innanzitutto presenti i risultati positivi conseguiti alla collaborazione fra la Commissione e gli organi giudiziari campani.

Riguardo all'indagine «ECO», osserva che ha per oggetto l'attività di controllo – in regime di monopolio – dello smaltimento dei rifiuti svolta sull'intero territorio nazionale dal clan dei Casalesi dal 1994 al 1997; nel procedimento vi sono 101 indagati, con un movimento che si aggira sugli undici milioni di chilogrammi di rifiuti speciali pericolosi destinati allo

smaltimento illegale. Le indagini hanno anche avuto il riscontro di alcuni collaboratori di giustizia, sempre appartenenti al sodalizio criminoso dei Casalesi.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se sia possibile prevedere tempi certi per l'inizio del dibattimento sull'indagine «ECO».

Giovanni RUSSO risponde diffusamente, rilevando in particolare che le recenti modifiche normative e le novità organizzative concernenti gli uffici giudiziari influiscono negativamente sulla definizione temporale dei procedimenti.

Fatti alcuni cenni sui percorsi seguiti dai rifiuti nell'ambito del loro smaltimento illecito nonché sugli operatori che intervengono nel ciclo complessivo, osserva che il ruolo delle forze investigative è in generale esaltato dalla presenza di corpi specializzati e professionalmente validi: ritiene che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri debba essere potenziato e nello stesso tempo privato delle incombenze di basso profilo, al fine di svolgere un più efficace contrasto nei confronti della criminalità organizzata e porre al servizio degli organi giudiziari la notevole esperienza finora acquisita, essendo fra l'altro i reati ambientali quasi mai limitati a territori circoscritti ed interessando quindi la competenza di diverse procure.

Consegna alla Presidenza una documentazione sui procedimenti in corso attinenti al ciclo dei rifiuti.

Giovanni IULIANO (DS) chiede se nelle indagini finora effettuate emergano dati sul trasporto di rifiuti pericolosi provenienti dall'estero esercitato via mare verso il territorio campano o altre aree limitrofe.

Giovanni RUSSO risponde diffusamente, rilevando che al momento attuale non risultano notizie di trasporto di rifiuti pericolosi effettuati via mare; afferma che, anche a seguito dei profondi rivolgimenti politici ed economici verificatisi negli ultimi anni, si registrano traffici di rifiuti con l'intervento della criminalità organizzata nelle aree prospicienti il mare Adriatico.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che nonostante il contrasto esercitato dalle forze di polizia e dagli organi giudiziari la presenza sul territorio del clan dei Casalesi sia ancora percepibile; chiede se tale associazione criminale svolga attività anche in aree del territorio nazionale diverse da quella campana.

Giovanni RUSSO, risponde dettagliatamente, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche del supporto assicurato alle forze di polizia ed agli organi giudiziari dai collaboratori di giustizia.

Ermanno IACOBELLIS (Misto) chiede notizie sulle reazioni della popolazione a fronte delle iniziative giudiziarie di contrasto dell'attività delle associazioni criminali; chiede anche di conoscere quale sia il grado di collaborazione della procura di Napoli con le procure di altre città.

Chiede infine se sia disponibile a Napoli una banca dati.

Giovanni RUSSO risponde diffusamente, affermando in particolare che la collaborazione della popolazione diminuisce vistosamente allorché il reato ambientale è perpetrato da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Successivamente riferisce in merito alle iniziative tese a coordinare le varie inchieste giudiziarie delle procure situate in aree diverse del territorio nazionale; rileva che la banca dati contenente le notizie sui reati di origine mafiosa può essere utilizzata anche riguardo ai reati nel settore ambientale.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) rivolge innanzitutto il suo plauso nei confronti dell'attività svolta dalla procura di Napoli in ordine alle associazioni criminali operanti nel ciclo dei rifiuti.

Fatto riferimento all'esistenza nella zona di Melilli nei pressi di Siracusa di discariche contenenti rifiuti pericolosi, auspica una precisa iniziativa per coordinare l'azione delle procure di Siracusa e di Napoli al fine di individuare con precisione le azioni della criminalità organizzata nello smaltimento illecito.

Giovanni RUSSO, dopo aver svolto alcune considerazioni sugli interessi delle diverse associazioni criminali, assicura che chiederà al magistrato responsabile della procura di Napoli di avviare un coordinamento con la procura di Siracusa, secondo quanto testé richiesto.

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che negli ultimi anni, anche a seguito delle iniziative predisposte dalla Commissione e dalla precedente Commissione monocamerale nella XII legislatura, è stata rafforzata la presenza di organi dello Stato nelle aree dove più forte si registra la presenza della criminalità organizzata: è stata, in particolare, istituita a Caserta una sezione del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri.

Rileva che sta per essere perfezionato il sistema predisposto dall'ANPA per consentire la localizzazione dei rifiuti a partire dal produttore fino al luogo di destinazione: dovrebbe essere operativo entro la prima metà del prossimo anno. Dà conto anche delle iniziative in materia avviate dalle camere di commercio.

Ricorda infine che, nonostante le iniziative della Commissione ed il progetto di legge presentato in materia dal Governo, ancora non si è concluso l'*iter* per l'introduzione nel codice penale di nuove figure criminose pertinenti ai delitti ambientali.

Ringrazia il dottor Russo e lo congeda, invitandolo a far pervenire alla Commissione ogni integrazione documentale che si renderà disponibile.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata (relatore: on. Ermanno Iacobellis)

Massimo SCALIA, *presidente*, fatto presente che non sono pervenute proposte emendative al documento in titolo, ritiene che il seguito dell'esame e la votazione finale possano svolgersi la settimana prossima.

Ermanno IACOBELLIS, *relatore*, si dichiara d'accordo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 luglio 2000, alle ore 13,30, per ascoltare il procuratore generale presso la corte d'appello di Bari.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 13,55.

SEDE PLENARIA

Presidenza del presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che i Presidenti delle Camere hanno dato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani. Sottolinea peraltro l'opportunità di definire un programma dei lavori che non si sovrapponga ad attività svolte sul medesimo argomento da altre Commissioni, in particolare la Commissione antimafia, che ha dedicato una specifica attenzione ai flussi migratori provenienti in particolare dell'Albania.

Il deputato Sandra FEI (AN) concorda sull'opportunità di ricercare un coordinamento e una sinergia con l'attività svolta dalla Commissione antimafia per evitare possibili sovrapposizioni, pur rilevando la diversità dei ruoli e dei poteri del Comitato Schengen e della Commissione d'inchiesta antimafia. Considera peraltro necessario affrontare il problema della tratta degli esseri umani uscendo dall'ambito meramente nazionale per inquadrarlo nella sua dimensione internazionale.

Il senatore Francesco MORO (LNPI) non ritiene necessario un confronto nel breve termine con la Commissione antimafia ma eventualmente solo in un successivo momento.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) concorda sull'opportunità di avere uno scambio di vedute con la Commissione antimafia possibilmente già la prossima settimana per iniziare il programma di attività dell'indagine conoscitiva con maggiore sinergia ed efficacia. Non ritiene tuttavia che vi sia il rischio di sovrapposizioni, essendo diversi i poteri delle due Commissioni.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (SD-U) concorda sull'opportunità di evitare da un lato interferenze dall'altro dispersioni nello svolgimento delle rispettive attività. Sotto questo profilo ritiene che prima di definire un programma di attività preciso, è necessario valutare con attenzione anche quanto sta avvenendo in sede di Unione europea, ove ad esempio è stata approvata la Relazione Sorensen A5-0127/2000 relativa in specifico alla cooperazione europea per la tratta delle donne.

Il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) osserva che il problema della tratta di esseri umani, di cui si è personalmente già occupata in più occasioni e sedi, deve tenere in considerazione tre aspetti: la situazione dei paesi da cui originano i flussi migratori, quella dei paesi di transito e quella dei paesi di destinazione.

Ricorda peraltro che anche il Consiglio d'Europa ed il Parlamento europeo hanno di recente approvato sull'argomento due importanti risoluzioni.

Rileva inoltre l'opportunità di assicurare un'efficace attività di prevenzione nei Paesi di origine di questi flussi migratori, che sono soprattutto la Romania, l'Ucraina, la Bielorussia e la Moldavia.

Sottolinea infine come il fenomeno della tratta degli esseri umani stia sempre più coinvolgendo i minori. Auspica che nel programma delle audizioni siano compresi rappresentanti del ministero degli affari esteri, che può svolgere un ruolo di grande importanza per contrastare questo triste fenomeno.

Il deputato Antonietta RIZZA (DS-U) nel considerare molto importante la tematica della tratta degli esseri umani, che è un fenomeno purtroppo emergente nella nostra realtà, ritiene prematuro definire sin d'ora un programma di attività analitico in quanto è ancora necessario acquisire consapevolezza in merito alle esperienze già in atto in altri paesi europei e soprattutto definire un ambito di attività che sia il più possibile sinergico e non in sovrapposizione con le altre commissioni che eventualmente si occupano dell'argomento.

Il senatore Italo MARRI (AN) ritiene anch'egli che sarebbe necessario individuare un settore specifico con riferimento alla tratta degli esseri

umani, che talvolta rappresenta una vera e propria forma di schiavitù, come avviene ad esempio in Toscana con riferimento alla comunità cinese che è presente. Ritiene infatti che esistono altre mafie oltre a quella italiana certamente non meno pericolose: sarebbe comunque opportuno un confronto con la Commissione antimafia su queste tematiche.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per il contributo al dibattito, che evidentemente è pieno di aspetti interessanti, ritiene che affrontare la tematica del traffico di esseri umani in tutte le sue sfaccettature sia un missione quasi impossibile anche per il poco tempo che resta alla legislatura. Ritiene quindi che l'indagine conoscitiva ed il compito del Comitato debbano tendere a cogliere il fenomeno nella sua portata generale avendo come area di riferimento lo spazio Schengen. La finalità dell'indagine conoscitiva dovrebbe essere quella di fornire una prima risposta su come fronteggiare questo fenomeno sia sotto il profilo della prevenzione, che per quanto concerne la situazione nei paesi di transito che in quelli di destinazione finale. Si tratta quindi di conoscere e di far conoscere il fenomeno nelle sue grandi coordinate e di dare alcune risposte sulle possibili modalità di contrasto. Ricorda peraltro che già in sede di Unione europea esiste un gruppo di lavoro che si occupa di immigrazione e di asilo, che ha studiato specifici piani d'azione relativamente ad alcuni Paesi da cui principalmente originano i flussi migratori.

Ribadisce peraltro che il fenomeno della tratta degli esseri umani coinvolge le competenze del Comitato non solo sotto il profilo Schengen, ma anche per quanto concerne Europol, che ha tra i suoi compiti proprio il contrasto alle organizzazioni malavitose che pongono in essere questo traffico.

Ritiene in conclusione, raccogliendo le osservazioni dei colleghi, di porre in votazione la deliberazione dell'indagine conoscitiva in titolo rinviando alla prossima settimana l'ulteriore più specifica definizione del programma di attività.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione:

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 11-27 LUGLIO 2000

Martedì 11 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e alle province in materia di trasporti (seguito esame – Rel. Vedovato).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento di risorse alla regione Puglia in materia di mercato del lavoro (esame – Rel. Massa).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento di risorse alla regione Campania in materia di mercato del lavoro (esame – Rel. Massa).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile (esame – Rel. Di Bisceglie).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e in materia di energia, miniere e risorse geotermiche (esame – Rel. Manzini).

Mercoledì 12 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento di risorse alla regione Puglia in materia di mercato del lavoro (seguito esame – Rel. Massa).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento di risorse alla regione Campania in materia di mercato del lavoro (seguito esame – Rel. Massa).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di polizia amministrativa (esame – Rel. Palma).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di opere pubbliche (esame – Rel. Giaretta).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità (esame – Rel. Vedovato).

Giovedì 13 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e alle province dei ministri in materia di trasporti (seguito esame – Rel. Vedovato).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile (seguito esame – Rel. Di Bisceglie).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di energia, miniere e risorse geotermiche (seguito esame – Rel. Manzini).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità (seguito esame – Rel. Vedovato).

Martedì 18 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento di risorse alla regione Puglia in materia di mercato del lavoro (seguito esame – Rel. Massa).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento di risorse alla regione Campania in materia di mercato del lavoro (seguito esame – Rel. Massa).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud (esame – Rel. Barbieri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3. (esame – Rel. Barbieri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di demanio idrico (esame – Rel. Caveri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia ambientale (esame – Rel. Caveri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità (seguito esame – Rel. Vedovato).

Mercoledì 19 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile (seguito esame – Rel. Di Bisceglie).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di energia, miniere e risorse geotermiche (seguito esame – Rel. Manzini).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di demanio idrico (seguito esame – Rel. Caveri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia ambientale (seguito esame – Rel. Caveri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità (seguito esame – Rel. Vedovato).

Giovedì 20 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud (seguito esame – Rel. Barbieri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (seguito esame – Rel.: Barbieri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di polizia amministrativa (seguito esame – Rel.: Palma).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di opere pubbliche (seguito esame – Rel. Giaretta).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di demanio idrico (seguito esame – Rel. Caveri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia ambientale (seguito esame – Rel. Caveri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità (seguito esame – Rel. Vedovato).

Martedì 25 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud (seguito esame – Rel. Barbieri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (seguito esame – Rel. Barbieri).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica (esame – Rel. Bracco).

Mercoledì 26 luglio.

Atti del Governo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di polizia amministrativa (seguito esame – Rel. Palma).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di opere pubbliche (seguito esame – Rel. Giaretta).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica (seguito esame – Rel. Bracco).

Giovedì 27 luglio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità (seguito esame – Rel. Vedovato).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica (seguito esame – Rel. Bracco).

La Commissione prende atto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle re-

gioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, rileva che il provvedimento in titolo è emanato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, per la parte relativa al settore dei trasporti (articoli 102 e 106).

L'articolo 1 definisce l'ambito operativo del provvedimento individuando i beni e le risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da trasferire alle regioni ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 2 prevede che le risorse finanziarie trasferire alle regioni o agli enti locali dalle stesse delegate per spese di funzionamento ammontano in totale a lire 150 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'attività di escavazione dei porti vengono trasferite, a decorrere dalla medesima data, gli importi di lire 5.807.063.932 per spese di funzionamento e di lire 5.563.169.259 per le spese operative. Sono inoltre trasferite, per l'anno 2001, le disponibilità rimanenti alla data di effettivo esercizio delle funzioni sui residui di 33 miliardi e 24 miliardi e 500 milioni esistenti alla data del 31 dicembre 1999 a valere sui capitoli 2310 e 7706 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'importo di lire 1.011.432.575 viene invece trasferito alle province per spese di funzionamento relative alle svolgimento delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Le risorse finanziarie quantificate nel decreto non concernono le risorse finanziarie relative alle spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni e alle province secondo le modalità indicate dallo stesso decreto.

L'articolo 3 individua i contingenti di unità di personale da trasferire alle regioni e agli enti locali: 540 unità del Ministero dei trasporti in servizio presso il soppresso servizio escavazione porti con rapporto di lavoro a tempo determinato, da trasferire alle regioni; 40 unità di personale civile presente negli uffici periferici delle regioni appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente in servizio presso le sezioni demanio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da trasferire alle regioni; 165 unità appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti effettivamente in servizio presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile da destinare alle province. Le risorse finanziarie relative al personale suddetto sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/97 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 112/98 con il quale saranno altresì stabilite le modalità di individuazione, di tra-

sferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale nonché le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 4 prevede il trasferimento in proprietà alle regioni dei beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni del soppresso servizio escavazione porti come indicati nella tabella allegata al provvedimento.

L'articolo 5 disciplina il trasferimento di risorse strumentali e organizzative prevedendo che le regioni e le province possono accedere ai dati contenuti negli albi e nei registri o presso le rispettive sezioni centrali, la cui tenuta è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

L'articolo 6 stabilisce che le risorse finanziarie relative a spese di funzionamento, escluse quelle per il personale, sono iscritte in un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e speciale e, per quanto riguarda gli enti locali, sul capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'articolo 7 prevede che il ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione e provincia interessata gli atti riguardanti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti, mentre rimarranno, in capo al ministero, i procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa a carico del bilancio 2000 e, in capo allo Stato, gli oneri relativi alle liti pendenti.

L'articolo 8 stabilisce che il trasferimento di risorse a favore delle regioni a statuto speciale avviene secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

L'articolo 9 rinvia, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *h)* ed *i)*, alla quantificazione delle risorse necessarie per espletare tali funzioni, da individuare sulla base di accordi tra Governo e regioni promossi dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome. Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 104, comma 1, lettera *t)*, relativo alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna e dell'articolo 105, comma 2, lettera *d)*, relativo alla disciplina della navigazione interna si dovrà provvedere a definire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, le rispettive competenze sulla base di specifici accordi tra Governo, regioni ed enti locali.

L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Conclude osservando che il contenuto del provvedimento è stato oggetto di accordo tra Governo, regioni ed enti locali sancito dalla Conferenza unificata; sul provvedimento è stata inoltre sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha così espresso parere favorevole sullo stesso. Aggiunge che allo schema di decreto è allegata la nota metodologica contenente i criteri utilizzati

per la determinazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e alle province.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente l'opportunità di un'attenta ricognizione sui rinvii operati all'interno di ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio all'esame della Commissione. A titolo esemplificativo osserva che all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in titolo, si rinvia ad un altro provvedimento per definire le competenze in materia di sicurezza e disciplina della navigazione interna e da diporto sulle acque interne mantenute allo Stato, e quelle conferite alle regioni sulla base di specifici accordi tra Governo, regioni ed enti locali promossi dalla Conferenza unificata. Si tratta di un provvedimento di cui occorre chiarire la natura anche al fine di verificare se sul provvedimento dovrà essere acquisito il parere della Commissione. Analogamente all'articolo 3, comma 5, si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7 della legge 59 e quindi da sottoporre all'esame della Commissione, la determinazione delle modalità di individuazione e di trasferimento dei singoli contingenti numerici del personale nonché le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Fa notare che il decreto legislativo 112/98 prevede all'articolo 7 che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie anche organizzative e strumentali può essere graduata in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000. Appare pertanto necessario verificare lo stato di predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti le modalità di individuazione del personale, ai quali rinviano gli schemi di decreto attualmente sottoposti all'esame della Commissione. L'ipotesi che alla data suddetta non venga completata la fase di individuazione del personale da trasferire, induce a riflettere sulla possibile modalità che le regioni dovranno seguire al fine di garantire comunque l'esercizio delle funzioni a far data dal 1° gennaio 2001. A tale proposito sembrerebbe verosimile che in una prima fase le regioni dovranno provvedere ad esercitare le funzioni trasferite utilizzando il proprio personale, fatta salva la successiva integrazione del personale trasferito dallo Stato.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) condividendo le considerazioni del Presidente, fa presente che la contrattazione con i sindacati per l'individuazione delle risorse umane da trasferire non può essere considerata uno strumento a supporto del decentramento.

Non comprende pertanto come si possa rinviare alla stessa contrattazione la determinazione delle modalità di individuazione e di trasferimento dei singoli contingenti numerici di personale.

Ritiene poi opportuno trasferire alle regioni e agli enti locali tutte le risorse necessarie per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative fatta eccezione per quelle mantenute in capo alle amministrazioni centrali. In

tal modo viene meno la questione dell'individuazione del personale necessario agli enti territoriali per svolgere le funzioni loro conferite.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) concorda sulla necessità di una attenta ricognizione sul processo di trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni. Non concorda sulle modalità del trasferimento di risorse indicate dal senatore Rotelli. L'introduzione di un «meccanismo di risulta» può portare al trasferimento di personale non competente per le funzioni effettivamente esercitate dalle regioni, analogamente a quanto verificatosi nel settore del mercato del lavoro. Rilevando che il decreto legislativo 112/98 prevede all'articolo 7 che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite può essere graduata, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000, fa notare l'opportunità di garantire comunque un avvio del trasferimento alla data prevista, fatti salvi i successivi aggiustamenti necessari per un trasferimento a regime.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa notare che l'affidamento all'amministrazione centrale della decisione circa le figure professionali di cui ciascuna regione ha bisogno per l'esercizio delle proprie funzioni, implica che le regioni svolgano l'attività esercitata dall'amministrazione centrale con le stesse risorse utilizzate dall'amministrazione medesima. In tale ipotesi l'operazione di trasferimento sarebbe da ritenere in pericolo, determinandosi un'aspettativa circa la capacità delle regioni di svolgere le funzioni trasferite con risorse identiche o addirittura inferiori a quelle utilizzate a livello centrale, con conseguenti effetti sotto il profilo della competizione tra le diverse regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando l'opportunità di un inquadramento di carattere generale sul processo di trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni, fa presente che svolgerà un intervento sulle problematiche connesse all'impostazione metodologica seguita nella predisposizione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 giugno 2000, a pagina 184, seconda colonna, quinto rigo, nonché a pagina 185, prima colonna, quinto rigo, il nome del firmatario degli emendamenti 3 e 7 deve intendersi Duva anzichè Duca.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

271^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 16,40.

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere all'Assemblea sull'emendamento 3.0.107 (nuovo testo). Esame. Parere favorevole)

Il presidente COVIELLO fa presente che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 3.0.107, in relazione alla quale occorre acquisire l'avviso del Tesoro, con riferimento sia alla quantificazione dell'onere da esso derivante che alla congruità della copertura finanziaria.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.107 (nuovo testo), confermando la congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Caponi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(4660) Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2000

55^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 6 luglio 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII*, n. 5).

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Audizione dei rappresentanti del CNEL.

Audizione dei rappresentanti dell'ISAE e della Commissione Tecnica per la Spesa pubblica.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

– Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII*, n. 5).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).

- SEMENZATO ed altri – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determi-

nazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PEDRIZZI – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI - Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SERENA - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (229).
- MANCONI ed altri – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- SALVATO – Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ – Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).

- Luigi CARUSO – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- MANCONI ed altri – Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- SALVATO ed altri – Modifica dell'articolo 176 del codice penale in tema di concessione della liberazione condizionale per decorso di tempo dal fatto di reato (2855).
- PETTINATO ed altri – Norme sull'autorizzazione a recarsi all'estero per i soggetti sottoposti a misure alternative (3764).
- MARITATI ed altri – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- SENESE ed altri – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- MILIO – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge

- Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (4531-b) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti sindacali del Ministero degli affari esteri.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (4692) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria (4660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).
 - Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione recante «Disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative» (n. 709).

AFFARE ASSEGNATO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- BISCARDI ed altri. - Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
 - BESSO CORDERO ed altri. - Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).

- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 712).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
 - CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
 - Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
 - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
 - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. - Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. - Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. - Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. - Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. - Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).

- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri.- Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANFREDI ed altri.- Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

V. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri.- Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

II. Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c*) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta (2000-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 luglio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffu-

- sione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
 - SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Senatore segretario.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 6 luglio 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
- SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
- CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).
 - MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 6 luglio 2000, ore 14

Audizione del dott. Renato Righetti, Capo del Servizio Antiriciclaggio (FIU) dell'Ufficio Italiano dei Cambi; del dott. Giuseppe Maddalena, Dirigente del Servizio antiriciclaggio, coordinatore settori «operazioni sospette, analisi dei dati, normativa» dell'Ufficio Italiano dei Cambi; dott. Renato Di Simone, Direttore della Divisione analisi dell'Ufficio Italiano Cambi; del dott. Luigi Donato, Capo Divisione rapporti con l'autorità giudiziaria della Banca d'Italia; del dott. Antonio Lo Monaco, Divisione vigilanza della Banca d'Italia; del dott. Marcello Gangemi, Divisione Area legale della Banca d'Italia; dott.ssa Lucia Lotti, Sostituto Procuratore DDA Roma; dott. Raffaele Cantone, DDA di Napoli; dott.ssa Caterina Caputo, Sostituto Procuratore Roma (Gruppo usura); dott. Piero Luigi Vigna, Procuratore Nazionale Antimafia; dott. Giovanni Diotallevi, Ufficio studi del CSM; dott. Giorgio Fidelbo, Direzione generale degli Affari penali - Direttore Ufficio V, Ministero della Giustizia; dott. Giorgio Lattanzi, Direzione Generale degli Affari penali, Ministero della Giustizia; dott. Gaetano Grasso, Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; dott. Giovanni Mottura, Consulente della Procura della Repubblica di Roma; dott. Fernando Carpentieri, Ministero del tesoro; dott. Enrico Granata, ABI; dott. Antonio Manganelli, Direttore della Criminalpol; dott. Luigi Rossi, Ispettore del SECIT; col. Enzo Suppa, Capo Ufficio Operazioni Comando Generale della Guardia di Finanza; Gen. Carlo Alfiero, Direttore generale della DIA; Gen. Sabato Palazzo, Comandante del ROS; Magg. Fichera, Nucleo operativo ROS; Cap. Roberto Ferroni, Comando nucleo regionale Guardia di Finanza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 6 luglio 2000, ore 13,30

– Audizione di Riccardo Di Bitonto, procuratore generale presso la corte d'appello di Bari.

- Seguito dell'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 6 luglio 2000, ore 14

Audizione del Presidente dell'Inail, professor Gianni Billia, e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, dottor Paolo Lucchesi, sulle politiche finanziarie e organizzative dell'Istituto nel nuovo contesto normativo.
